il tuo lavoro

UnipolSai IMPRESA

Contratto di Assicurazione per la Piccola e Media Impresa.
Modello 3222 – Ed. 01.03.2014

IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE

a) Nota Informativa comprensiva del glossario
b) Condizioni di assicurazione
c) Informativa privacy

DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

UnipolSai ASSICURAZIONI

Divisione Unipol

Unipol GRUPPO

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna - www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

UnipolSai IMPRESA

Ed. 01.03.2014

1 NOTA INFORMATIVA

	PAGINE
• A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE	2 di 16
1. Informazioni generali	2 di 16
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa	2 di 16
• B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO	3 di 16
3. Coperture assicurative – Limitazioni ed esclusioni	3 di 16
4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio	6 di 16
5. Aggravamento e diminuzione del rischio	6 di 16
6. Premi	7 di 16
7. Rivalse	7 di 16
8. Diritto di recesso	7 di 16
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto	7 di 16
10. Legislazione applicabile	8 di 16
11. Regime fiscale	8 di 16
• C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI	
12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo	8 di 16
13. Reclami	9 di 16
14. Perizia contrattuale e arbitrato	9 di 16
• GLOSSARIO	10 di 16

2 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

	PAGINE
• A. NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE	2 di 88
• B. COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	6 di 88
• C. NORME CHE REGOLANO LE SINGOLE SEZIONI	16 di 88
3. Sezione Incendio - Rischi nominati	16 di 88
3. Sezione Incendio - All Risks	29 di 88
4. Sezione Terremoto	41 di 88
5. Sezione Furto	43 di 88
6. Sezione Danni da interruzione di attività	54 di 88
7. Sezione Responsabilità civile	57 di 88
8. Sezione Responsabilità civile da prodotto difettoso	71 di 88
9. Sezione Tutela Legale	74 di 88
10. Sezione Assistenza	81 di 88
• NORME DI LEGGE RICHIAMATE IN POLIZZA	85 di 88

3 INFORMATIVA PRIVACY

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti	2 di 3

1 NOTA INFORMATIVA

Nota informativa relativa al Contratto di Assicurazione contro i danni per la piccola e media impresa "UnipolSai IMPRESA" (Regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010).

Gentile Cliente,
siamo lieti di fornirLe alcune informazioni relative a UnipolSai Assicurazioni S.p.A. ed al contratto che Lei sta per concludere.
Per maggiore chiarezza, precisiamo che:

- **la presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS;**
- **il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.**

Le clausole che prevedono oneri e obblighi a carico del Contraente e dell'Assicurato, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazioni della garanzia, rivalse, nonchè le informazioni qualificate come ***"Avvertenze"*** sono stampate su fondo colorato, in questo modo evidenziate e sono da leggere con particolare attenzione.

Per consultare gli aggiornamenti delle Informazioni sull'Impresa di assicurazione contenute nella presente Nota Informativa, si rinvia al link: http://www.unipolsai.it/Pagine/Aggiornamento_Fascicoli_Informativi.aspx.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. comunicherà per iscritto al Contraente le altre modifiche del Fascicolo informativo e quelle derivanti da future innovazioni normative.

Per ogni chiarimento, il Suo Agente/Intermediario assicurativo di fiducia è a disposizione per darLe tutte le risposte necessarie.
La Nota Informativa si articola in tre sezioni:

A. INFORMAZIONI SULL' IMPRESA DI ASSICURAZIONE
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

A. INFORMAZIONI SULL' IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

a) UnipolSai Assicurazioni S.p.A., in breve UnipolSai S.p.A., società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi presso l'IVASS al n. 046.
b) Sede Legale in via Stalingrado n. 45 – 40128 Bologna (Italia).
c) Recapito telefonico: 051.5077111, Telefax: 051.375349, siti internet: www.unipolsai.com - www.unipolsai.it, indirizzo di posta elettronica: info-danni@unipolsai.it.
d) E' autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984 e con D.M. dell'8/11/1993 pubblicato sulla G. U. n. 276 del 24/11/1993; è iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione presso l'IVASS al n. 1.00006.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

In base all'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2012, il patrimonio netto dell'Impresa è pari ad € 1.627.332.680,00 con capitale sociale pari ad € 1.194.572.974,00 e totale delle riserve patrimoniali pari ad € 432.759.706,00. L'indice di solvibilità (da intendersi quale il rapporto fra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente)

riferito alla gestione dei rami danni è pari a 133,3%.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Si precisa che il contratto è stipulato con clausola di tacito rinnovo.

Avvertenza: il contratto, di durata non inferiore ad un anno, in mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata o telefax, spedita almeno trenta giorni prima della scadenza dell'assicurazione, è prorogato per un ulteriore anno e così successivamente. Si rinvia all'Articolo 1.10 - Proroga del contratto e periodo di assicurazione delle Norme che regolano il contratto in generale, per gli aspetti di dettaglio.

Se è pattuita la non rinnovabilità, il contratto cessa alla scadenza senza obbligo di disdetta.

Si rinvia all'Art. 1.16 - Pattuizione della non rinnovabilità del contratto delle Norme che regolano il contratto in generale per gli aspetti di dettaglio. L'assicurazione prevista alla Sezione Terremoto ha durata contrattuale annuale senza tacito rinnovo. Le parti possono concordare di rinnovarla per un altro anno alle condizioni previste all'art. 1.11 - Proroga del contratto e periodo di assicurazione relativamente alla Sezione Terremoto delle Norme che regolano il contratto in generale, al quale si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

3. Coperture assicurative – Limitazioni ed esclusioni

Le coperture offerte dal contratto, con le modalità, i limiti e le esclusioni specificate nelle Condizioni di assicurazione e differenziate in base alle scelte effettuate dal Contraente sono le seguenti:

a) INCENDIO - Rischi nominati: la Società, nella forma a Valore intero se non diversamente previsto dalle singole garanzie, indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi e poste nelle ubicazioni indicate nella Scheda di polizza, causati da Incendio, azione meccanica del fulmine, Esplosione, Implosione, Scoppio, acqua condotta, sviluppo di fumi, gas vapori provocati da Incendio, fulmine, Esplosione o Scoppio di enti anche non assicurati posti nell'ambito di 20 metri dalle cose assicurate, nonché da tutti gli altri eventi indicati all'Art. 3.1 - Garanzia Base e seguenti della Sezione Incendio - Rischi nominati, ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

b) INCENDIO - All Risks: la Società, nella forma a Valore intero se non diversamente previsto, indennizza tutti danni materiali causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, nelle ubicazioni indicate nella scheda di polizza, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo le esclusioni espressamente indicate. Si rinvia all'Art. 3.1 - Garanzia Base e seguenti della Sezione Incendio - All Risks per gli aspetti di dettaglio.

c) TERREMOTO - La Società indennizza l'Assicurato per i danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate a causa di terremoto e a causa di incendio, esplosione e scoppio conseguente a terremoto.
Si rinvia all'Art. 4.1 - Garanzia Base e seguenti della Sezione Terremoto per gli aspetti di dettaglio. La garanzia è obbligatoriamente abbinata alla garanzia della Sezione Incendio (Rischi nominati o All Risks) del Fabbricato e/o Contenuto. Non è consentita la sottoscrizione della Sezione Terremoto, in assenza dell'attivazione della Sezione Incendio che dovrà comprendere obbligatoriamente la partita Fabbricato e/o Contenuto.

d) FURTO - la Società, nella forma a Primo rischio assoluto indennizza i danni materiali e diretti, dovuti alla perdita del Contenuto,

esclusi i Preziosi, anche se di proprietà di terzi, causati da Furto all'interno dell'azienda assicurata, Furto commesso senza introduzione nei locali contenenti le cose assicurate, Rapina avvenuta nei locali contenenti le cose assicurate, nonché da tutti gli altri eventi indicati all'Art. 5.1 - Garanzia Base e seguenti della Sezione Furto, ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

e) DANNI DA INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ - la Società nei limiti del massimale indicato in scheda polizza si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, a seguito di sinistro indennizzabile nella Sezione Incendio anche qualora detto sinistro non risulti indennizzabile per effetto di una Franchigia, della perdita di Margine di contribuzione dovuta alla riduzione dei Ricavi di vendita e delle spese supplementari necessariamente e ragionevolmente sostenute al solo fine di evitare o contenere la riduzione dei Ricavi di vendita. Si rinvia all'Art. 6.1 - Garanzia Base e seguenti della Sezione Danni da Interruzione di attività per gli aspetti di dettaglio. La garanzia è obbligatoriamente abbinata alla garanzia della Sezione Incendio. Non è consentita la sottoscrizione della Sezione Danni da Interruzione di attività, in assenza dell'attivazione della Sezione Incendio.

f) RESPONSABILITÀ CIVILE - la Società nei limiti del massimale indicato in scheda polizza si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto inerente allo svolgimento dell' Attività esercitata. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso delle persone delle quali deba rispondere.
Si rinvia all'Art. 7.1 - Garanzia Base e seguenti della Sezione Responsabilità civile per gli aspetti di dettaglio.

g) RESPONSABILITÀ CIVILE DA PRODOTTO DIFETTOSO - la Società nei limiti del massimale indicato nella scheda di polizza si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti inerenti la sua attività – per i quali l'Assicurato riveste in Italia la qualifica di produttore - dopo la loro consegna a terzi, per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose diverse dal prodotto difettoso in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione. L'assicurazione comprende i danni materiali cagionati dai suddetti prodotti derivanti da errori di progettazione, imballaggio, confezionamento o nelle istruzioni per l'uso e/o la manutenzione.
Si rinvia all'Art. 8.1 - Rischio assicurato – Assicurazione Responsabilità civile prodotti e seguenti della Sezione Responsabilità civile da prodotto difettoso per gli aspetti di dettaglio. La garanzia è obbligatoriamente abbinata alla garanzia della Sezione Responsabilità civile terzi. Non è consentita la sottoscrizione della Sezione Responsabilità civile da prodotto difettoso, in assenza dell'attivazione della Sezione Responsabilità civile.

h) TUTELA LEGALE: la Società assicura la Tutela Legale nei limiti del massimale indicato nella Scheda di polizza, compresi i relativi oneri anche non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei propri interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati

all'Art. 9.1 Garanzia Base e seguenti della Sezione Tutela Legale, ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
Non è consentita la sottoscrizione della Sezione Tutela Legale in assenza dell'attivazione della Sezione Responsabilità civile verso terzi.

i) ASSISTENZA - la Società si obbliga a mettere a disposizione dell'Assicurato, nei limiti e con le prestazioni previste nelle Condizioni di assicurazione, una prestazione di immediato aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di uno degli eventi previsti dall'Art. 10.1 - Garanzia Base della Sezione Assistenza, al quale si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

Avvertenza: le coperture assicurative sono soggette a limitazioni, esclusioni e sospensioni della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'Indennizzo.
Per le esclusioni e le limitazioni generali si rinvia per gli aspetti di dettaglio ai seguenti articoli delle Norme che regolano le singole sezioni: Artt.3.2 e 3.3 della Sezione Incendio - Rischi nominati, Artt. 3.2 e 3.3 della Sezione Incendio - All Risks; Artt. 4.2 e 4.3 della Sezione Terremoto; Artt. 5.2 e 5.3 della Sezione Furto; Artt. 6.2 e 6.3 della Sezione danni da interruzione di attività; Artt. 7.2 e 7.3 della Sezione Responsabilità civile; Artt. 8.2 e 8.4 della Sezione Responsabilità civile da prodotto difettoso; Art. 9.3 della Sezione Tutela Legale; Artt. 10.2 e 10.4 della Sezione Assistenza. Inoltre ciascuna garanzia è soggetta a limitazioni ed esclusioni proprie per le quali si rinvia alle singole Sezioni per gli aspetti di dettaglio.
Si segnalano in particolare gli artt. 2.8 - Esagerazione dolosa del danno - e 2.24 – Gestione del sinistr o- delle Norme che regolano la liquidazione dei sinistri e l'ipotesi di risoluzione del rapporto contrattuale prevista all'art. 6.5 - Aggiornamento della somma da assicurare – Obblighi di comunicazione,- della Sezione Danni da interruzione di attività, ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
Per le sospensioni di garanzia si rimanda all'Art. 1.3 - Pagamento del premio e decorrenza delle garanzie delle Norme che regolano il contratto in generale per gli aspetti di dettaglio.

Avvertenza: le suddette coperture sono prestate con specifiche Franchigie, Scoperti e limiti di Indennizzo per il dettaglio dei quali si rinvia agli articoli delle Condizioni di assicurazione delle singole Sezioni e/o alla Scheda di polizza del contratto.
Per facilitarne la comprensione da parte del Contraente, di seguito si illustra il meccanismo di funzionamento di Franchigie, Scoperti e massimali mediante esemplificazioni numeriche.

Meccanismo di funzionamento della Franchigia:
1° esempio
Somma assicurata: € 10.000,00
Danno: € 1.500,00
Franchigia: € 250,00
Indennizzo: € 1.500,00 - € 250,00 = € 1.250,00

2° esempio
Somma assicurata: € 10.000,00
Danno: € 200,00
Franchigia: € 250,00
Nessun Indennizzo è dovuto, perché il danno è inferiore alla Franchigia.

Meccanismo di funzionamento dello Scoperto:
1° esempio
Massimale: € 50.000,00
Danno: € 10.000,00
Scoperto 10% con il minimo di € 500,00
Indennizzo: € 10.000,00 - 10% = € 9.000,00

2° esempio
Massimale: € 50.000,00
Danno: € 3.000,00
Scoperto 10% con il minimo non indennizzabile di € 500,00
Indennizzo: € 3.000,00 - €500,00 = € 2.500,00 (perché lo Scoperto del 10% del danno è inferiore al minimo non indennizzabile).

Meccanismo di funzionamento del massimale:
Massimale: € 50.000,00
Danno: € 60.000,00
Risarcimento: € 50.000,00.

Assicurazione parziale: nella forma a valore intero, la somma assicurata deve corrispondere al valore delle cose assicurate; se la somma assicurata risulta inferiore l'Indennizzo pagato dalla Società sarà parziale.
L'Indennizzo è pari all'ammontare del danno moltiplicato per la somma assicurata e diviso per il valore delle cose assicurate.

$$\text{Indennizzo} = \frac{\text{ammontare del danno x somma assicurata}}{\text{Valore delle cose assicurate}}$$

Esempio relativo alla garanzia Incendio:
Somma assicurata per il Contenuto: € 100.000,00
Valore del Contenuto: € 150.000,00
Danno: € 90.000,00
Indennizzo: € 90.000,00 x (€ 100.000,00/ € 150.000,00) = € 60.000,00

La suddetta Regola proporzionale è applicabile soltanto quando il valore stimato delle cose assicurate al momento del Sinistro supera le somme assicurate di oltre:
• il 15% se la polizza è indicizzata;
• il 5% se la polizza non è indicizzata.

Se tale limite viene superato, la Regola proporzionale sarà applicata alla sola parte eccedente la somma assicurata maggiorata delle percentuali di cui sopra. Non è ammessa compensazione tra somme assicurate con le diverse partite.
Esempio relativo alla garanzia Incendio
Somma assicurata per il Contenuto: € 100.000
Valore del Contenuto: € 150.000
Danno: € 90.000

1) 15% con polizza indicizzata
Valore utilizzato per il conteggio € 115.000 (+15%)
Indennizzo: € 90.000 x (€ 115.000 / € 150.000) = € 68.999

2) 5% con polizza non indicizzata
Valore utilizzato per il conteggio
Indennizzo: € 90.000 x (€ 105.000 / € 150.000) = € 63.000

Si rinvia agli Artt. 2.11 - Criterio di valutazione del danno e 2.12 - Deroga alla proporzionale - Cosa fare in caso di Sinistro delle Norme che regolano la liquidazione dei sinistri per gli aspetti di dettaglio.

4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio
Avvertenza: le eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente o dell'Assicurato sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione. Si rinvia all'Art. 1.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio delle Norme che regolano il contratto in generale per gli aspetti di dettaglio.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio
Il Contraente o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società dei mutamenti che diminuiscono o aggravano il rischio. Si rinvia agli Artt. 1.5 - Aggravamento del rischio e 1.6 - Diminuzione del rischio delle Norme che regolano il contratto in generale per gli aspetti di dettaglio.
Di seguito si illustrano in forma esemplificativa due ipotesi di circostanze rilevanti che determinano la modificazione del rischio.

1° esempio relativo ad aggravamento del rischio per la garanzia Incendio
Al momento della stipulazione del contratto il Contraente ha dichiarato che l'attività è svolta in un capannone con strutture portanti verticali in cemento armato, per cui la Società ha inquadrato il Fabbricato in classe 1 e applicato il relativo tasso di premio. A seguito dell'ampliamento dei locali vengono costruite strutture portanti verticali in metallo, per cui il Fabbricato dovrebbe essere inquadrato in classe 2. Qualora il contraente non comunichi alla Società questo aggravamento di rischio, in caso di Sinistro la Società ridurrà l'Inden-

nizzo in proporzione all'aumento del premio che avrebbe avuto diritto di esigere se avesse conosciuto tale aggravamento.

2°esempio relativo a diminuzione del rischio per la garanzia Furto
Al momento della stipulazione del contratto il Contraente ha dichiarato che i locali contenenti le cose assicurate non sono protetti da impianto di allarme antifurto.
In seguito però il Contraente decide di installare un impianto antifurto e lo comunica alla Società.
Nel caso in cui l'impianto installato sia dotato dei requisiti previsti dal contratto, la Società applicherà una riduzione del premio a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione ricevuta.

6. Premi
Il premio deve essere pagato in via anticipata per l'intera Annualità assicurativa all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto oppure alla Società, tramite gli ordinari mezzi di pagamento e nel rispetto della normativa vigente.
La Società può concedere il pagamento frazionato del premio annuale in più rate anticipate che comporterà oneri aggiuntivi pari al 3% della singola rata di premio.
Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, agli Artt. 1.3 - Pagamento del premio e decorrenza delle garanzie e 1.4 - Frazionamento del premio delle Norme che regolano il contratto in generale.
Avvertenza: la Società può applicare sconti sul premio delle garanzie Incendio, Furto e Responsabilità civile quando l'Assicurato acquisti almeno due sezioni tra quelle suddette.

7. Rivalse
Il contratto assicurativo prevede, per la sezione Incendio, la rinuncia alla rivalsa da parte della Società, salvo il caso di dolo, nei confronti delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge delle società controllanti, controllate, collegate e dei clienti dell'Assicurato, a condizione che quest'ultimo non risulti garantito mediante altri contratti di assicurazione per i fatti che hanno provocato il danno.
Si rinvia al punto 17) dell'Art. 3.1 - Garanzia Base della Sezione Incendio - Rischi nominati ed al punto 7) dell'Art. 3.1 - Garanzia Base della Sezione Incendio - All Risks per gli aspetti di dettaglio.

8. Diritto di recesso
Avvertenza: dopo ogni Sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione dandone preventiva comunicazione scritta al Contraente, spedita almeno trenta giorni prima rispetto alla data di efficacia del recesso.
Si rinvia all'Art. 1.8 - Recesso in caso di Sinistro delle Norme che regolano il contratto in generale per gli aspetti di dettaglio.
Nel caso in cui il contratto abbia durata poliennale, la Società e il Contraente avranno comunque facoltà di recedere dal contratto senza oneri al termine di ogni ricorrenza annuale, mediante invio di lettera raccomandata spedita almeno trenta giorni prima della scadenza; si rinvia, per gli aspetti di dettaglio all'Art. 1.10 - Proroga del contratto e periodo di assicurazione delle Norme che regolano il contratto in generale.
Nel caso in cui il Contraente e/o l'Assicurato comunichi alla Società l'eventuale esistenza o la successiva stipulazione, presso altri assicuratori, di assicurazioni riguardanti lo stesso rischio e le medesime garanzie assicurate, la Società può recedere dal contratto entro sessanta giorni dalla comunicazione, con preavviso di trenta giorni. Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio all'Art.1.9 – Altre assicurazioni - delle Norme che regolano il contratto in generale.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto assicurativo si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (Art. 2952, comma 2, del Codice Civile).
Per le assicurazioni di responsabilità civile, il ter-

mine decorre dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione (Art. 2952, comma 3, del Codice Civile). Per l'assicurazione di Tutela Legale il termine decorre dal momento in cui sorge il debito per le spese legali.

Avvertenza: alcune specifiche garanzie della Sezione Responsabilità civile verso terzi sono soggette a termine dell'Art. 2.19 - Obblighi del Contraente o dell'Assicurato in caso di sinistro, a termini di decadenza. Si rinvia per gli aspetti di dettaglio ai punti 5) e 7) dell'Art. 7.1 - Garanzia Base, agli Artt. 7.4.14 - Autofficine e annessi distributori di carburante, stazioni di servizio, stazioni di lavaggio automatico, 7.4.11 - Responsabilità civile postuma per le attività previste dal Decreto Ministeriale n. 37/2008 (installatori, manutentori, riparatori), 7.4.12 - Responsabilità civile postuma per le attività previste del Decreto Ministeriale n. 37/2008 (installatori, manutentori, riparatori) - estensione 7.4.13 - Autofficine, Responsabilità civile postuma degli autoriparatori (Legge n. 122 del 5 febbraio 1992).

10. Legislazione applicabile
Al contratto sarà applicata la legge italiana.

11. Regime fiscale
Gli oneri fiscali e parafiscali presenti e futuri relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
Il contratto prevede una pluralità di garanzie, per ciascuna delle quali il relativo premio è soggetto all'imposta sulle assicurazioni secondo le seguenti aliquote attualmente in vigore:

a) Incendio, Terremoto , Furto, Danni da interruzione d'attività, Responsabilità civile, Responsabilità civile da prodotto difettoso: 21,25% (oltre 1% quale addizionale antiracket);
b) Tutela legale: 21,25%;
c) Assistenza: 10%.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri – Liquidazione dell'Indennizzo
Avvertenza: in caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato devono comunicare entro tre giorni per iscritto all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto o alla Società la data, ora, luogo dell'evento, le modalità di accadimento e la causa presumibile che lo ha determinato, le sue conseguenze e l'importo approssimativo del danno, allegando alla denuncia tutti gli elementi utili per la rapida definizione delle responsabilità e per la quantificazione dei danni.
I contenuti della denuncia devono essere anticipati con una comunicazione telegrafica, fax o comunicazione e-mail, in caso di Sinistro grave. Per la garanzia Danni da interruzione di attività il Contraente o l'Assicurato devono inoltre fornire a proprie spese alla Società o all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto, entro 30 giorni dalla fine del periodo di indennizzo, uno stato particolareggiato della pardita subita per l'interruzione o la riduzione dell'attività.
Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio delle procedure di accertamento e liquidazione del danno, agli Artt. 2.1 e seguenti delle Norme comuni alle Sezioni Incendio, Terremoto, Furto e Danni da interruzione di attività, 2.11 e seguenti delle Norme per la Sezione Incendio e Terremoto, 2.15 e seguenti delle Norme per la Sezione Furto, 2.19 e seguenti delle Norme per la Sezione Responsabilità civile, 2.21 e seguenti delle Norme per la Sezione Tutela Legale e 2.27 delle Norme per la Sezione Assistenza.
Avvertenza: La gestione dei sinistri relativi alla sezione Assistenza è affidata a IMA Italia Assistance S.p.A. - Piazza I. Montanelli, 20 – 20099 Sesto San Giovanni.
In caso di necessità, l'Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa di IMA Italia Assistance S.p.A.

Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, all'Art. 2.27 - Come ottenere le prestazioni di Assistenza - Cosa fare in caso di Sinistro.

Avvertenza: La gestione dei sinistri relativi alla Sezione Tutela Legale è affidata ad **ARAG SE Rappresentanza e Direzione per l'Italia** con sede e Direzione Generale in Viale del Commercio, 59 - 37135 Verona, in seguito denominata ARAG.

In caso di Sinistro il fatto deve essere denunciato immediatamente per iscritto all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto o alla Società o ad Arag.

Si rinvia all'Art. 2.21 e seguenti delle Norme per la sezione Tutela Legale per gli aspetti di dettaglio.

13. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società, indirizzandoli a UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Reclami e Assistenza Clienti - Via della Unione Europea, 3/B – 20097 San Donato Milanese (MI) - Fax: 02.5181.5353 - Indirizzo di Posta Elettronica: reclami@unipolsai.it.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06 421331.

I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere:

a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
c) breve descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sui siti internet della Società www.unipolsai.com - www.unipolsai.it.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, controversie tra un Contraente consumatore di uno Stato membro e un'impresa con sede legale in un altro Stato membro, il reclamante avente domicilio in Italia può presentare reclamo:

- all'IVASS, che lo inoltra al sistema/organo estero di settore competente per la risoluzione delle controversie in via stragiudiziale, dandone notizia al reclamante e comunicandogli poi la risposta;
- direttamente al sistema/organo estero competente dello Stato membro o aderente allo SEE (Spazio Economico Europeo) sede dell'impresa assicuratrice stipulante (sistema individuabile tramite il sito http://www.ec.europa.eu/fin-net), richiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, rete di cooperazione fra organismi nazionali.

Nel caso in cui il Cliente e la Società concordino di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, l'Organo incaricato di esaminare i reclami del Cliente sarà quello previsto dalla legislazione prescelta e l'IVASS si impegnerà a facilitare le comunicazioni tra l'Autorità competente prevista dalla legislazione prescelta ed il Cliente stesso.

14. Perizia contrattuale e arbitrato

Il contratto prevede che, per le garanzie Incendio, Furto, Terremoto e Danni da interruzione di attività, in difetto di accordo tra la Società ed il Contraente e previa richiesta scritta di uno di essi, la quantificazione del danno e dell'eventuale Indennizzo debbano essere effettuate da un collegio di periti. Per la garanzia Tutela Legale, è invece previsto che la Società ed il Contraente in caso di con-

flitto di interesse o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi possono demandare la decisione ad un Arbitro.

Avvertenza: resta in ogni caso fermo il diritto della Società e del Contraente di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

GLOSSARIO

Ai seguenti termini la Società ed il Contraente attribuiscono convenzionalmente questi significati:

Addetti: titolari, loro Familiari e soci che prestino la loro opera nell'azienda, i legali rappresentanti, i prestatori di lavoro intesi come tutte le persone fisiche delle quali l'Assicurato si avvale, nel rispetto delle norme di legge vigenti in tema di occupazione e mercato del lavoro al momento del Sinistro, nello svolgimento dell'Attività esercitata e delle quali debba rispondere ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile. Sono comunque esclusi dalla presente definizione: professionisti, subappaltatori e loro dipendenti, lavoratori a progetto, lavoratori assunti da un'agenzia di somministrazione di lavoro, lavoratori atipici assunti con contratto di lavoro stipulato nell'ambito del D. Lgs. 276/2003 e successive modifiche ed integrazioni, stagisti.

Allagamento: eccesso o accumulo d'acqua al di fuori di bacini appositamente destinati alla sua raccolta.

Alluvione e inondazione: Allagamento di un territorio causato da straripamento, esondazione, tracimazione o fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali ed artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivanti da eventi atmosferici.

Anno: periodo di tempo pari a 365 giorni, o a 366 giorni in caso di Anno bisestile.

Assicurato: soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione: contratto di assicurazione.

Assistenza: aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un Sinistro.

Attività esercitata: attività artigianale o industriale svolta dall'Assicurato e dichiarata nella scheda di polizza, compreso lo svolgimento di attività complementari, sussidiarie ed accessorie ad essa pertinenti nonché l'erogazione di servizi purché strettamente attinenti all'attività stessa.

Cassaforte: mezzo di custodia di peso non inferiore a 100 kg o murato e ancorato nel solaio o nel muro.

Caso assicurativo (per la sezione Tutela Legale): Sinistro, ovvero il verificarsi del fatto dannoso (cioè la controversia) per il quale è prevista l'assicurazione.

Contenuto: si compone dei seguenti beni inerenti l'Attività esercitata, anche se posti nell'area di pertinenza dell'attività o nell'abitazione comunicante del titolare e/o dei soci dell'Atti-

vità esercitata:

- **Macchinari e Apparecchiature elettrici ed elettronici:** sistemi elettronici per l'elaborazione, la trasmissione e la ricezione dei dati e relativi accessori, elaboratori elettronici, minicomputer e relativi supporti per la memorizzazione dei dati, modem, scanner, plotter, registratori di cassa, bilance elettroniche, terminali P.O.S., macchine da scrivere e da calcolo, telefax, fotocopiatrici, centralini telefonici e relativi apparecchi di tipo fisso, impianti di segnalazione, comunicazione o allarme, impianti ed apparecchi audiovisivi, apparecchi televisivi, apparecchi di proiezione, distributori automatici ed ogni altra apparecchiatura o macchinario inerente l'Attività esercitata, esclusi apparecchi e macchine non elettriche né elettroniche e quanto destinato alla vendita od in semplice deposito.
- **Attrezzature e Arredamento:**
  - macchine e apparecchi non elettrici né elettronici, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, mezzi di sollevamento pesa, traino e trasporto (esclusi ascensori, scale mobili, montacarichi e veicoli iscritti al P.R.A.), ed altri impianti di pertinenza dell'Attività esercitata;
  - piscine mobili; rivestimenti, soffittature, soppalchi nonché migliorie edili e/o impiantistiche effettuate dal conduttore non proprietario del Fabbricato, mobilio, arredi ed attrezzatura dell'attività, insegne e cartelloni pubblicitari posti all'indirizzo riportato nella Scheda di polizza,
  - Oggetti d'arte, tappeti e quadri di valore singolo non superiore a € 5.000,00;

  sono escluse le Cose particolari, Modelli e stampi e ogni impianto rientrante nelle definizioni di Fabbricato o di Macchinari e Apparecchiature Elettrici ed Elettronici.
- **Merci:** prodotti, merci (anche infiammabili e speciali) inerenti l'Attività esercitata comprese materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'attività aziendale, semilavorati o finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, oggetti di carattere promozionale, anche se di proprietà di terzi, sono comprese anche le merci in attesa di essere scaricate da automezzi o di essere caricate sugli stessi. Sono parificate a merci le cose mobili di proprietà di terzi in lavorazione, manutenzione, riparazione. Sono compresi i veicoli iscritti al P.R.A. se oggetto di compravendita o, se di terzi, quando in manutenzione o riparazione.
  Per la Sezione Furto sono compresi Modelli e stampi.

Se richiamato nella Scheda di polizza, il Contenuto si intende assicurato anche nel Deposito di riserva.

Se previsto nella Scheda di polizza sono, inoltre, compresi:

- **Contenuto dell'abitazione** dell'Assicurato comunicante con i Locali adibiti all'Attività esercitata; se non diversamente convenuto: gli oggetti d'arte, tappeti e quadri, pellicce, oggetti e servizi di argenteria sono compresi fino alla concorrenza di € 5.000,00 per singolo oggetto (elevato a € 20.000,00 se costituenti Merci dell'attività); detto limite concorre anche alla determinazione del valore delle cose assicurate; mobilio, arredamento, dotazioni dell'abitazione, e tutto quanto serve per uso domestico e personale dell'Assicurato e delle persone con lui coabitanti;
- **Macchinari e Apparecchiature elettrici ed elettronici - Attrezzature e Arredamento in leasing.**

Contraente: soggetto che stipula l'assicurazione.

Cose: oggetti materiali e, limitatamente alla Sezione Responsabilità Civile, gli animali.

Cose particolari: archivi, documenti, registri,

disegni, microfilm, fotocolor, schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici.

Costo variabile della produzione venduta: importo formato dai costi dei componenti produttivi direttamente variabili con la vendita e la produzione realizzata dall'Assicurato. A titolo puramente esemplificativo il costo variabile della produzione venduta è dato dalla differenza tra Variazione di rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo, merci e la Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti sommata all'acquisto delle materie prime, ai consumi energetici, alle spese di manutenzione, alle spese di lavorazione presso terzi e alle altre spese industriali connesse con l'attività produttiva.

Danno di natura contrattuale: inadempimento o violazione di una obbligazione assunta tramite un contratto scritto o verbale.

Danno extracontrattuale: danno ingiusto conseguente a fatto illecito.

Danni indiretti: danni non inerenti la materialità della cosa assicurata.

Danni materiali e diretti: danni inerenti la materialità della cosa assicurata, che derivano dall'azione diretta dell'evento garantito.

Delitto colposo: è solo quello espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale e commesso per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi, ma senza volontà né intenzione di causare l'evento lesivo.

Delitto doloso: qualsiasi delitto all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi o preterintenzionali.

Deposito di riserva: locale destinato a deposito accessorio all'attività e sito nell'ubicazione indicata nella Scheda di polizza, posto al di fuori dell'area di pertinenza dell'Attività esercitata, purché nell'ambito della provincia ove ha sede l'attività assicurata. Ai fini dell'operatività delle Sezioni Incendio e/o Terremoto e/o Furto, deve avere le medesime caratteristiche costruttive e/o mezzi di chiusura e prevenzione del Fabbricato, richiesti dalle Sezioni.

Dipendenze e/o pertinenze: locali anche posti in corpi separati, purché negli spazi adiacenti o pertinenti al Fabbricato in cui si trova l'Azienda assicurata utilizzati per l'attività.

Effetti personali: vestiario, articoli per igiene personale, biancheria, attrezzi sportivi, apparecchi audiovisivi, telefoni, personal computer e videogiochi, il tutto di uso privato e personale.

Esplodenti: sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità: a contatto con l'aria o l'acqua, a condizioni normali, danno luogo ad Esplosione; per azione meccanica o termica esplodono e, comunque, gli esplosivi considerati dall'Art. 83 del R.D. n. 635 del 6 Maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.

Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Fabbricato: complesso delle opere edili costituenti l'intero immobile od una sua porzione, siti nella ubicazione riportata nella Scheda di polizza ed adibiti all'Attività esercitata; esclusi cortili e strade private.
Sono compresi:
- fissi ed infissi;
- opere di fondazione od interrate;
- dipendenze e/o pertinenze;
- recinzioni, cancelli anche elettrici, muri di cinta;
- tinteggiature, tappezzerie, moquette, tende frangisole esterne purché installate su strutture fisse;
- ascensori scale mobili e montacarichi, impianti elettrici ed elettronici, idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento e condiziona-

mento d'aria, comprese caldaie autonome di riscaldamento e/o produzione di acqua calda ed impianti autonomi di condizionamento, tutti purché fissi e stabilmente installati, nonché ogni altra installazione al servizio del Fabbricato considerata fissa per natura e destinazione, escluse le cabine elettriche se di proprietà di società di servizi;
- statue, affreschi e decorazioni che non abbiano valore artistico;
- antenne e parabole radiotelericeventi, pannelli solari termici e/o fotovoltaici.

Il tutto di proprietà dell'Assicurato o in uso allo stesso, compresa la pertinente quota delle proprietà in comune.
Se previsto nella Scheda di polizza sono, inoltre, compresi:
- l'abitazione dell'Assicurato comunicante con i Locali adibiti all'Attività esercitata;
- il Deposito di riserva.

Familiari: persone risultanti dallo stato di famiglia dell'Assicurato, nonché il convivente more uxorio sempreché identificato nel contratto.

Fascicolo Informativo: insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da: Nota Informativa comprensiva del Glossario, Condizioni di assicurazione, Informativa Privacy.

Fatto illecito: inosservanza di una norma di legge posta a tutela della collettività o comportamento che violi un diritto assoluto del singolo. Determina responsabilità ed obbligo al risarcimento. Non è inadempimento, ossia violazione di norme contrattuali.

Franchigia: importo che rimane a carico dell'Assicurato, espresso in cifra che viene detratto:
- dall'importo del danno Terremoto, Danni da interruzione di attività per le garanzie delle Sezioni Incendio e Responsabilità Civile;
- dall'importo del danno indennizzabile per le garanzie della sezione Furto.

Furto: sottrazione della cosa mobile altrui a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto.

Implosione: repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi.

Incendio: combustione con sviluppo di fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.

Incombustibili: sostanze che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica.
Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Indennizzo/Risarcimento: somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.

Infiammabili: sostanze e prodotti non classificabili "esplodenti" - ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali - che rispondono alle seguenti caratteristiche:
- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55°C;
- ossigeno; sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- sostanze e prodotti che a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M.17 Dicembre 1977 - Allegato V.

IVASS: Istituito per la vigilanza sulle Assicurazioni, denominazione assunta da ISVAP dal 1° gennaio 2013.

Lastre: insegne, lastre di cristallo e/o vetro (ivi compresi gli specchi) e/o materiale plastico/sintetico rigido, piane o curve, sia fisse che movibili su cardini, cerniere o guide, il tutto stabilmente collocato su vetrine, porte, finestre, tavoli, ban-

chi, mensole e simili, comprese loro eventuali lavorazioni, decorazioni ed iscrizioni.
Sono comprese le Lastre esterne al Fabbricato poste all'indirizzo indicato nella Scheda di polizza.
Sono escluse le lastre facenti parte delle Merci, i lucernari e le lastre aventi valore artistico e/o d'antiquariato.

Limite di Indennizzo: massimo importo, dovuto dalla Società per un singolo Sinistro o, quando precisato, per più sinistri verificatisi in un periodo di tempo.

Locali: vedi Fabbricato.

Margini di contribuzione: la differenza fra i ricavi di vendita e il costo variabile della produzione venduta.

Merci speciali:
- celluloide (grezza ed oggetti di);
- espansite;
- schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa;
- materie plastiche espanse od alveolari;
- imballaggi in materia plastica espansa od alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci).

Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito.

Modelli e stampi: modelli, stampi, garbi, messe in carta, clichè, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.

Oblazione: pagamento delle somme dovute all'erario. Può estinguere un reato, per il quale è stata stabilita la sola pena dell'ammenda.

Oggetti d'arte: oggetti di particolare pregio e di valore artistico, quali: quadri, mosaici, arazzi, tappeti, statue, decorazioni, affreschi, oggetti d'antiquariato, raccolte e collezioni in genere.

Perdite patrimoniali: pregiudizio economico non conseguente a danni corporali o a danni materiali.

Periodo assicurativo - Annualità assicurativa: in caso di polizza di durata inferiore a un Anno, è il periodo che inizia alle ore 24 della data di effetto della polizza e termina alla scadenza della polizza stessa.
In caso di polizza di durata superiore a un Anno, il primo periodo inizia alle ore 24 della data di effetto della polizza e termina alle ore 24 del giorno della prima ricorrenza annuale. I periodi successivi avranno durata di un anno.

Periodo di indennizzo: il periodo durante il quale i risultati dell'attività risentono delle conseguenze del sinistro che ha inizio al momento del sinistro e ha la durata massima di 12 mesi. Esso non viene modificato per effetto della scadenza, della risoluzione o sospensione del contratto avvenuti posteriormente alla data del sinistro.

Polizza: documento che prova l'esistenza del contratto assicurativo.

Premio: somma dovuta alla Società dal Contraente a corrispettivo dell'assicurazione.

Preziosi: gioielli, oggetti d'oro o platino, metalli preziosi, pietre preziose e perle naturali o di coltura comprese le relative montature.

Primo rischio assoluto: forma di assicurazione in base alla quale l'Indennizzo viene corrisposto fino a concorrenza della somma assicurata senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'Art. 1907 del Codice Civile, qualunque sia al momento del Sinistro il valore complessivo dei beni assicurati.

Procedimento penale: inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona usualmente mediante informazione di garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata ed il titolo (colposo - doloso - preterintenzionale) del reato ascritto.

Raccolte e collezioni: raccolte, ordinate secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa spe-

cie e categoria, rari, "curiosi" il cui valore unitario è influenzato dall'appartenenza alla raccolta.

Rapina: impossessamento della cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona, quand'anche sia la persona minacciata a consegnare le cose stesse.

Reato: violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti o contravvenzioni e comportano pene diverse, detentive e/o pecuniarie (per delitti: reclusione, multa; per contravvenzioni: arresto, ammenda). I delitti si dividono poi, in base all'elemento soggettivo, in delitti dolosi, delitti preterintenzionali, delitti colposi, mentre nelle contravvenzioni la volontà è irrilevante.

Recesso: scioglimento unilaterale del vincolo contrattuale.

Regola proporzionale: qualora risulti assicurata solamente una parte del valore che le cose avevano al momento del Sinistro, viene corrisposto un Indennizzo ridotto in proporzione della parte suddetta, così come previsto dall'Art. 1907 del Codice Civile.

Responsabilità contrattuale: attiene alla violazione di diritti relativi, in quanto fanno capo solo a coloro che hanno stipulato un contratto.

Responsabilità extracontrattuale: riguarda la violazione di diritti assoluti, cioè di quelli validi erga omnes e come tali tutelati dall'ordinamento giuridico.

Ricavi di vendita: quanto pagato o pagabile all'Assicurato sulla base del principio di competenza per prodotti venduti e/o servizi resi a seguito dell'attività dichiarata indicata nella scheda di polizza, svolta nel luogo dichiarato indicato nella scheda di polizza, il tutto al netto di sconti, abbuoni, resi su vendite ed IVA.

Ricorso amministrativo: è quello presentato agli Organi amministrativi quali: Prefettura, Ministeri, Tribunale Amministrativo Regionale, Consiglio di Stato.

Rischio: probabilità che si verifichi un Sinistro.

Rischio locativo: responsabilità civile che grava sull'Assicurato/Contraente ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, per danni materiali cagionati da evento garantito dalla presente Polizza al Fabbricato tenuto in locazione dall'Assicurato.
Se previsto nella Scheda di polizza, sono assicurati anche i locali adibiti a Deposito di riserva.

Scasso: forzatura o rottura di serrature o dei mezzi di chiusura dei locali contenenti le cose assicurate.

Scippo: sottrazione della cosa mobile altrui strappando la cosa stessa di mano o di dosso alla persona che la detiene.

Scoperto: importo che rimane a carico dell'Assicurato, espresso in percentuale, che viene detratto:
- dall'importo del danno per le garanzie delle Sezioni Incendio e Responsabilità civile
- dall'importo del danno indennizzabile per le garanzie della Sezione Furto

Scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad Esplosione. Gli effetti del gelo o del colpo d'ariete non sono considerati Scoppio.

Sinistro: verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Società: l'Impresa assicuratrice, UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Solai: complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del Fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

Somma assicurata (vale solo per la Sezione Danni da Interruzione di attività): la cifra indicata a tale titolo nella scheda di polizza e che non deve essere inferiore al Margine di contribuzione relativo all'ultimo bilancio approvato.

Struttura organizzativa (per la Sezione Assistenza): è la Struttura di IMA ITALIA ASSISTANCE S.p.A. - Piazza Indro Montanelli, 20 - 20099 Sesto S. Giovanni (MI), costituita da medici, tecnici ed operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno che, in virtù di specifica sottoscritta con la Società, provvede, per incarico di quest'ultima, ad erogare le prestazioni di assistenza previste in polizza.

Supporti informatici: materiali intercambiabili per la memorizzazione di informazioni leggibili dalle apparecchiature elettroniche ed altri programmi in licenza d'uso quali programmi gestionali o contabili normalmente reperibili in commercio.

Terremoto: movimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

Tetto: complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il Fabbricato dagli agenti atmosferici, costituito dal manto di copertura e dalle relative strutture portanti (comprese orditure, tiranti, catene).

Valore allo stato d'uso: tipo di garanzia in base alla quale il valore delle cose assicurate è determinato tenendo conto del deprezzamento stabilito in relazione a: grado di vetustà, ubicazione, tipo, uso, qualità, funzionalità, stato di conservazione.

Valore a nuovo: tipo di garanzia in base alla quale il valore delle cose assicurate è determinato stimando le spese necessarie per ricostruirle, o rimpiazzarle con altre nuove, uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche e funzionalità.

Valore intero: forma di assicurazione che copre la totalità del valore dei beni assicurati. Quando, al momento del Sinistro, venga accertato un valore superiore a quello assicurato, salvo deroghe, è applicato il disposto dell'Art. 1907 del Codice Civile (Regola proporzionale).

Valori: denaro e, se non costituenti Merci: carte valori, valori bollati, titoli di credito in genere e ogni carta rappresentante un valore inerente l'Attività Esercitata.

Vetri Stratificati: sono costituiti da due o più strati di vetro, accoppiati tra loro tramite l'interposizione con procedimento particolare, di strato di materiale plastico. Sono parificate ai vetri stratificati anche le lastre, di adeguato spessore, di materiale plastico rigido in plexiglass, PVC, policarbonato.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Ed. 01/03/2014

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
L' Amministratore Delegato
(Carlo Cimbri)

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 375349
Capitale Sociale i.v. Euro 1.977.533.765,65 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA 00818570012 - R.E.A. 511469 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046
www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

2 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

1. NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Quando non risultino espressamente derogate, valgono le seguenti condizioni di assicurazione:

Art. 1.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto di Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 1.2 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 1.3 - Pagamento del premio e decorrenza delle garanzie

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di polizza se il premio o la rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'Art. 1901 del Codice Civile.

I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Direzione della Società.

Il pagamento del premio con assegno viene accettato con riserva di verifica e salvo buon fine del titolo.

È fatto salvo, qualora l'assegno non venga pagato, il disposto dell'art. 1901 del Codice Civile che disciplina il caso del mancato pagamento del premio.

Art. 1.4 - Frazionamento del premio

Premesso che il premio annuo è indivisibile, la Società può concedere il pagamento frazionato. In caso di mancato pagamento delle rate di premio, trascorsi quindici giorni dalla rispettiva scadenza, la Società è esonerata da ogni obbligo ad essa derivante, fermo ed impregiudicato ogni diritto al recupero integrale del premio. L'assicurazione riprenderà effetto dalle ore 24 del giorno in cui verrà effettuato il pagamento del premio arretrato.

Art. 1.5 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi delle disposizioni dell'Art. 1898 del Codice Civile.

Art. 1.6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio a decorrere dalla scadenza di premio o dalla rata successiva alla comunicazione dell'Assicurato o del Contraente, ai sensi delle disposizioni dell'Art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 1.7 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato, il Contraente e la Società sono tenuti devono essere fatte con lettera raccomandata, telefax o posta certificata.

Art. 1.8 - Recesso in caso di Sinistro
Dopo ogni Sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione dandone preventiva comunicazione scritta al Contraente con un preavviso di almeno trenta giorni rispetto alla data di efficacia del recesso.
La Società, entro i trenta giorni successivi alla data di efficacia del recesso, rimborsa al Contraente la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto degli oneri fiscali.
L'eventuale incasso dei premi venuti a scadenza dopo il Sinistro non potrà essere interpretato come rinuncia alla facoltà di recesso.

Art. 1.9 - Altre assicurazioni
Il Contraente e/o l'Assicurato sono tenuti a comunicare per iscritto alla Società l'eventuale esistenza o la successiva stipulazione, presso altri assicuratori, di assicurazioni riguardanti lo stesso rischio e le medesime garanzie assicurate con il presente contratto indicandone le somme assicurate.
In ogni caso la Società può recedere dal contratto entro sessanta giorni dalla comunicazione, con preavviso di trenta giorni, rimborsando, entro i quindici giorni successivi alla data di efficacia del recesso, la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto degli oneri fiscali.
In caso di Sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato devono darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'Art. 1910 del Codice Civile. Il Contraente è esonerato dal comunicare l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per la garanzia Assistenza.
In particolare, in caso di Sinistro relativo alle sezioni Incendio, Terremoto, Furto, Danni da interruzione di attività, Responsabilità civile, l'Assicurato è tenuto a richiedere a ciascun assicuratore l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.
L'omessa comunicazione di cui sopra determina la decadenza del diritto all'Indennizzo se commessa con dolo.

Art. 1.10 - Proroga del contratto e periodo di assicurazione
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata, o telefax, inviata almeno trenta giorni prima della scadenza dell'assicurazione, il contratto di durata non inferiore a un anno è prorogato per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stipulata per una minor durata, nel qual caso coincide con la durata del contratto.
Nel caso in cui la polizza sia di durata poliennale, le Parti avranno comunque facoltà di recedere senza oneri dal contratto al termine di ogni periodo di assicurazione, mediante invio di lettera raccomandata spedita almeno trenta giorni prima della scadenza annuale.
Nel caso in cui la polizza sia vincolata a favore di un Ente Vincolatario, il Contraente avrà comunque la facoltà di recedere a patto che alleghi alla comunicazione una dichiarazione di consenso dell'Ente sopra citato.
Relativamente alla copertura prevista alla Sezione Rischio Terremoto, se attivata valgono le condizioni previste al successivo Art. 1.11.

Art. 1.11– Proroga del contratto e periodo di assicurazione relativamente alla Sezione Terremoto
In deroga a quanto indicato al precedente Art. 1.10, si conviene che l'assicurazione relativa alla Sezione Terremoto ha durata annuale, senza tacito rinnovo.
La Società potrà comunicare al Contraente, almeno 90 giorni prima della scadenza annuale del contratto, la propria disponibilità a rinnovare per un ulteriore anno la copertura assicurativa relativa alla Sezione Terremoto, sulla base di nuove condizioni tariffarie e/o normative; in tale caso il Contraente, se non

intende accettare la proposta, ha facoltà di inviare comunicazione di disdetta dell'intero contratto nei termini previsti all'art. 1.10.
In assenza di disdetta da parte del Contraente, il contratto, a scelta del Contraente:
1) se di durata poliennale, proseguirà fino alla scadenza senza la copertura prevista per la Sezione Terremoto;
2) se di durata annuale si rinnoverà tacitamente di anno in anno senza la copertura prevista per la Sezione Terremoto;
3) proseguirà o si rinnoverà integralmente, ma alle nuove condizioni proposte dalla Società per la copertura prevista per la Sezione Terremoto.

In assenza di comunicazione da parte della Società almeno 90 giorni prima della scadenza annuale, le Parti alla scadenza di polizza potranno:
- concordare di rinnovare la copertura prevista alla Sezione Terremoto alle stesse condizioni previste per il primo anno, previo pagamento del premio annuale di polizza, comprensivo di quello per la Sezione Terremoto;
- non concordare di rinnovare la copertura prevista alla Sezione Terremoto: in tal caso il contratto proseguirà solamente per le altre coperture, qualora non sia stata inviata disdetta o comunicato il recesso nel caso di polizza poliennale.

Art. 1.12 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali presenti e futuri relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.

Art. 1.13 - Indicizzazione
Salvo che non sia diversamente convenuto nella Scheda di polizza, il contratto è soggetto ad adeguamento automatico per indicizzazione secondo le regole seguenti.
Le somme assicurate e il premio sono collegati all'indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai (FOI) e di impiegati pubblicato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), come segue:
- alla polizza è assegnato come riferimento iniziale l'indice del mese di settembre dell'anno solare antecedente quello della sua data di effetto;
- alla scadenza di ciascuna Annualità assicurativa si effettua il confronto fra l'indice iniziale di riferimento (o quello dell'ultimo aggiornamento) e l'indice del mese di settembre dell'anno solare precedente quello della scadenza. Se si verifica una variazione in aumento o in diminuzione, le somme assicurate ed il premio vengono adeguati in proporzione;
- l'aumento o la riduzione decorrono da tale scadenza dietro rilascio al Contraente di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento.

Non sono soggetti ad adeguamento le Franchigie espresse in cifra assoluta, i minimi ed i massimi di Scoperto, i valori espressi in percentuale, nonché tutte le prestazioni delle Sezioni Danni da Interruzione di attività, Responsabilità civile da prodotto difettoso, Tutela legale e Assistenza.

Art. 1.14 - Assistenza
La Società presta le garanzie indicate alla Sezione Assistenza in collaborazione con IMA Italia Assistance S.p.A. che si avvale della propria Struttura Organizzativa, riservandosi la facoltà di risolvere il rapporto con la stessa e di avvalersi di altra impresa e di una diversa Struttura Organizzativa; in tal caso la Società ne darà preventivo avviso al Contraente garantendo le medesime prestazioni previste dal presente contratto.

Art. 1.15 - Tutela legale
La gestione dei sinistri di Tutela Legale è stata affidata dalla Società ad **ARAG SE Rappresentanza e Direzione per l'Italia** con sede e Direzione Generale in Viale del Commercio,

59 - 37135 Verona, in seguito denominata ARAG.
La Società si riserva la facoltà di risolvere il rapporto con la stessa e di avvalersi di altra impresa; in tal caso la Società ne darà preventivo avviso al Contraente garantendo le medesime prestazioni previste dal presente contratto.

Art. 1.16 - Pattuizione della non rinnovabilità del contratto
Quando è pattuita la non rinnovabilità, il contratto cessa alla scadenza contrattuale senza obbligo di disdetta.

Art. 1.17 - Trasferimento della sede dell'attività - Nuova ubicazione degli enti assicurati
Nel caso in cui l'Attività esercitata venga trasferita, la garanzia è prestata per periodo del trasloco sia nel vecchio indirizzo che nel nuovo indirizzo per i sette giorni successivi alla comunicazione di trasferimento a condizione che la nuova ubicazione dell'attività sia sita nel territorio italiano; decorso tale termine la garanzia opera solo per il nuovo indirizzo.
In caso di aggravamento di rischio vale quanto disposto dall'Art. 1.5 - Aggravamento del rischio.
Questa estensione non opera per le partite Fabbricato e Rischio locativo assicurate nelle Sezioni Incendio e Terremoto.

Art. 1.18 - Foro competente
Per ogni controversia il foro competente è a scelta della Parte attrice, quello del luogo di residenza o sede del Convenuto ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

Art. 1.19 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è diversamente regolato nel presente contratto, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

2. NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

Norme comuni alle Sezioni INCENDIO – TERREMOTO – FURTO – DANNI DA INTERRUZIONE DI ATTIVITA'

Art. 2.1 - Obblighi del Contraente o dell'Assicurato in caso di Sinistro

Il Contraente o l'Assicurato deve:

- fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno;
- comunicare per iscritto all'agenzia alla quale è assegnato il contratto o alla Società la data, ora e luogo dell'evento, la causa presumibile che lo ha determinato, le sue conseguenze immediatamente note, le modalità di accadimento e l'importo approssimativo del danno, entro tre giorni dalla data dell'avvenimento o dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza;
- anticipare i contenuti della comunicazione scritta con una comunicazione telegrafica, fax o comunicazione e-mail diretta all'agenzia alla quale è assegnato il contratto o alla Società, in caso di Sinistro grave.

Inoltre, il Contraente o l'Assicurato deve:

- trasmettere, appena sia noto, una distinta con indicazione del danno subito con il dettaglio delle cose danneggiate, distrutte o sottratte, della loro qualità e quantità;
- inoltrare denuncia del Sinistro alle Autorità competenti e trasmetterne copia all'agenzia o alla Direzione della Società, in caso di Furto, Rapina, Scippo o quando si ipotizzi un reato doloso;
- conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino al primo sopralluogo del perito incaricato dalla Società per l'accertamento del danno e comunque per un massimo di trenta giorni dalla data della denuncia, senza avere, per tale titolo, diritto ad alcuna indennità; sono consentite le modifiche dello stato delle cose nella misura strettamente necessaria al ripristino delle normali condizioni di sicurezza e agibilità;
- mettere a disposizione della Società e del perito incaricato registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti incaricati, nonché ogni altro elemento che possa comprovare il danno;
- fare tempestiva denuncia anche al debitore ed esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento, in caso di distruzione di titoli di credito. Le relative spese saranno a carico della Società.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile.

Art. 2.2 - Controversie e procedura per l'accertamento del danno

La quantificazione del danno e dell'eventuale Indennizzo deve essere effettuata:

a) direttamente dalle Parti;
   oppure, in difetto di accordo:
b) tra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico, previa richiesta scritta di una di esse; nel caso in cui una delle Parti non nomini il proprio perito, l'altra Parte le comunicherà la nomina del proprio tramite raccomandata A/R, con invito a provvedere alla nomina del suo perito entro 30 giorni; in difetto di risposta, la Parte diligente potrà richiedere la nomina del perito della Parte inadempiente al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il Sinistro.

Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni di perizia, senza però avere alcun voto deliberativo.
I due periti nominati da ciascuna Parte (o uno dal Presidente del Tribunale) ne eleggeranno un terzo nel caso in cui non trovassero l'accordo sulla quantificazione del danno e dell'eventuale Indennizzo. Se i periti non si accordassero sulla nomina del terzo, la scelta verrà fatta, su istanza della Parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il Sinistro. Le decisioni del Collegio peritale saranno prese a maggioranza.

Ciascuna delle Parti sosterrà la spese del proprio perito; quelle del terzo faranno carico per metà al Contraente e per metà alla Società.

Art. 2.3 - Mandato dei periti nominati dalle Parti

I Periti devono:

1) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, sulla natura, causa e modalità del Sinistro;
2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato e/o mutato il rischio e non fossero state comunicate;
3) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 2.1 - Obblighi del Contraente o dell'Assicurato in caso di Sinistro;
4) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate, le caratteristiche costruttive del Fabbricato assicurato, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. 2.11 - Criterio di valutazione del danno delle Norme per le Sezioni Incendio e Terremoto e all'Art. 2.15 - Criterio di valutazione del danno delle Norme per la Sezione Furto, nonchè il margine di contribuzione secondo i criteri di cui all'Art. 2.18 - Determinazione del danno per le Norsme della Sezione Danni da interruzione di attività;
5) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese secondo i criteri di cui ai sopra citati Artt. 2.11 , 2.15 e 2.18.

Nel caso di procedimento per la valutazione del danno effettuato ai sensi del punto b) dell'Art. 2.2 - Controversie e procedura per l'accertamento del danno delle presenti norme, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle operazioni di cui ai precedenti punti 4) ed 5) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 2.4 - Pagamento dell'Indennizzo

Entro trenta giorni da quello in cui è stato concordato l'ammontare dell'Indennizzo con atto di amichevole liquidazione o con verbale di perizia definitivo, la Società, verificata la titolarità dell'Indennizzo, paga quanto dovuto, salvo che:

a) il Contraente o l'Assicurato non sia in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza alla Società per il pagamento;
b) alla Società venga notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge o un atto di cessione;

c) sia stato aperto un procedimento penale sulla causa del Sinistro, dal quale risulti che ricorrono alcuni dei casi di esclusione previsti dalla relativa sezione di garanzia;
d) in caso di Furto si evidenzino, dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al reato, dei casi di esclusione previsti nella sezione di garanzia.

Art. 2.5 - Anticipo sull'Indennizzo
Limitatamente alle Sezioni Incendio, Terremoto e Furto, fermo il disposto dell'Art. 2.4 - Pagamento dell'Indennizzo - e a richiesta del Contraente, l'Assicurato ha diritto ad ottenere un acconto, sulla base delle stime preliminari effettuate dalla Società, pari al 50% dell'ammontare presumibile del danno indennizzabile a condizione che:
- l'Assicurato/Contraente abbia adempiuto agli obblighi previsti dall'Art. 2.1 - Obblighi del Contraente o dell'Assicurato in caso di Sinistro - e che ne faccia esplicita richiesta;
- non esistano dubbi e/o non siano state formalizzate contestazioni sulla indennizzabilità del danno;
- l'Indennizzo presumibile non sia inferiore a € 15.000,00;
- non esistano impedimenti contrattuali (vincoli, interessi di terzi, ipoteche).

La Società corrisponderà l'anticipo dopo sessanta giorni dalla data di denuncia del Sinistro sempreché siano trascorsi almeno trenta giorni dalla richiesta.
L'acconto non potrà comunque superare:
- € 50.000,00 in caso di Sinistro relativo alla Sezione Furto;
- € 250.000,00 in caso di Sinistro relativo alle Sezioni Incendio e Terremoto qualunque sia l'entità del danno stimato.

Art. 2.6 - Raccolte e collezioni
Qualora una raccolta o collezione venga asportata o danneggiata parzialmente, la Società indennizzerà soltanto il valore dei singoli pezzi danneggiati o rubati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.

Art. 2.7 - Titoli di credito
Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:
- la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- l'Assicurato deve restituire alla Società l'Indennizzo per essi percepito non appena i titoli di credito siano divenuti inefficaci, per effetto della procedura di ammortamento (se consentita);
- il loro valore è dato dall'importo nominale un esso riportato.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 2.8 - Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l'Assicurato che dolosamente esagera l'ammontare del danno dichiarando distrutte o rubate cose che non esistevano al momento del Sinistro, che occulta, sottrae o manomette cose non danneggiate o non rubate, che adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, che altera le tracce o gli indizi materiali del reato ed i residui del Sinistro, perde il diritto all'Indennizzo.

Art. 2.9 - Titolarità dei diritti nascenti dal contratto
La polizza deve intendersi stipulata dal Contraente in nome proprio e anche nell'interesse di chi spetta; le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.
L'accertamento e la liquidazione dei danni e

dell'Indennizzo è vincolante anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L'Indennizzo liquidato a termini di contratto non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 2.10 - Limite massimo dell'Indennizzo
Per ciascun Sinistro, la Società non riconoscerà somme superiori a quelle assicurate, salvo quanto previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile per le spese di salvataggio nonché ove esplicitamente previsto dal contratto.

Norme per le Sezioni
INCENDIO e TERREMOTO

Art. 2.11 - Criterio di valutazione del danno
Premesso che, salvo ove diversamente precisato, l'assicurazione è prestata nella forma a Valore intero, la garanzia può essere prestata in base al Valore a nuovo o in base al Valore allo stato d'uso nei seguenti casi:
- per le Lastre per le Cose particolari e per Modelli e stampi viene applicato sempre il criterio di valutazione Valore a nuovo;
- per le Merci viene applicato il criterio di valutazione valore allo stato d'uso stimando il loro valore al momento del Sinistro in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale (compresi gli oneri fiscali se dovuti) meno il valore del residuo danneggiate e delle Merci illese.

Se richiamato nella Scheda di polizza il criterio Selling Price: per le Merci già vendute e in attesa di consegna, la stima delle merci stesse sarà effettuata in base al prezzo di vendita convenuto, dedotti costi, commissioni o spese non sostenuti per la mancata consegna.
Ove il prezzo di vendita convenuto superasse il corrispondente valore di mercato si applicherà quest'ultimo.
La presente pattuizione è operante a condizione che:
a) le Merci danneggiate non possano essere sostituite con equivalenti Merci illese;
b) l'avvenuta vendita risulti comprovata;

Se non diversamente convenuto sulla Scheda di polizza:
- per il Fabbricato, Macchinari e Apparecchiature elettrici ed elettronici, Attrezzature e arredamento, il Contenuto dell'abitazione, si applica il criterio di valutazione Valore a nuovo;
- per il Rischio locativo si applica il criterio di valutazione Valore allo stato d'uso.

L' ammontare del danno viene determinato, se prestato il Valore a nuovo:
- per il Fabbricato (o Rischio locativo) è pari alla spesa necessaria per ricostruire le parti distrutte o ripristinare quelle danneggiate, deducendo solo il valore dei recuperi;
- per Macchinari e Apparecchiature Elettrici ed Elettronici, Attrezzature e Arredamento, Contenuto dell'abitazione dell'Assicurato è pari al costo di riparazione o, se economicamente conveniente, al costo di rimpiazzo del medesimo con cose nuove uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche e funzionalità, deducendo solo il valore dei recuperi. La stima non sarà effettuata col criterio del Valore a nuovo per i capi di abbigliamento acquistati nuovi da oltre 24 mesi, per gli oggetti d'arte, Preziosi e Valori, oggetti fuori uso ed inservibili. Per queste la garanzia è prestata in base all'effettivo valore allo stato d'uso al momento del Sinistro.

Per il Contenuto dell'abitazione dell'Assicurato, la stima non sarà effettuata col criterio del Valore a nuovo:
- per i capi di abbigliamento acquistati nuovi da oltre 24 mesi, per gli oggetti d'arte, Preziosi e Valori, oggetti fuori uso ed inservibili;
- per queste la garanzia è prestata in base all'effettivo valore allo stato d'uso al momento del Sinistro.

Per le Cose particolari, per Modelli e stampi il danno è pari alle spese per la loro ricostruzio-

ne o riparazione sostenute entro il termine di un Anno dal Sinistro.
Per le Lastre si stima la spesa necessaria per il rimpiazzo, comprensivo delle spese di trasporto e di installazione, delle lastre danneggiate deducendo il valore degli eventuali residui, senza applicazione della regola proporzionale.
Qualora queste valutazioni dovessero superare i corrispondenti prezzi di mercato, si applicheranno queti ultimi.
La Società non corrisponderà somma superiore al doppio del valore allo stato d'uso del bene distrutto o danneggiato qualora il valore a nuovo della corrispondente partita superi il doppio del suo valore allo stato d'uso.

Quando la garanzia è prestata a valore a nuovo l'indennizzo viene erogato inizialmente secondo il criterio del valore allo stato d'uso e il versamento del supplemento d'indennità a nuovo (differenza tra la stima dell'Indennizzo effettuata col criterio del Valore a nuovo e la stima dello stesso effettuata col criterio del Valore allo stato d'uso) verrà corrisposto allorché l'Assicurato proceda nel termine di 18 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o verbale definitivo di perizia al ripristino o alla ricostruzione del Fabbricato nello stesso luogo e/o al rimpiazzo del Contenuto, salvo ritardi per legittimi impedimenti. In caso contrario, non si procederà al versamento del supplemento ed il danno resterà determinato ed indennizzato secondo il criterio del Valore allo stato d'uso.

Quando la garanzia è prestata a Valore allo stato d'uso, l'ammontare del danno liquidabile viene così determinato:

- per il Fabbricato o Rischio locativo, Macchinari e Apparecchiature Elettrici ed Elettronici, Attrezzature e arredamento, Contenuto dell'abitazione, applicando al danno determinato secondo il criterio Valore a nuovo un deprezzamento stabilito in relazione a: grado di vetustà, ubicazione del Fabbricato, tipo, uso, qualità, funzionalità, stato di conservazione dei beni perduti o danneggiati.

Art. 2.12 - Deroga alla proporzionale
Premesso che, salvo per le garanzie ove diversamente previsto, l' assicurazione è stipulata nella forma Valore intero, la Regola proporzionale è applicabile soltanto quando il valore stimato delle cose assicurate al momento del Sinistro supera le somme assicurate di oltre:

- il 15% se la polizza è indicizzata;
- il 5% se la polizza non è indicizzata.

Se tale limite viene superato, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato maggiorato delle percentuali di cui sopra e quello risultante al momento del sinistro.

Art. 2.13 - Gestione delle vertenze e spese di difesa (valido esclusivamente per la Garanzia Supplementare Opzionale Ricorso terzi)
La Società può assumere a nome dell'Assicurato la gestione delle vertenze, avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'assicurato stesso e con facoltà di designare legali, periti, consulenti o tecnici:

- in sede stragiudiziale e in sede giudiziale civile, fino alla definizione del danno;
- in sede giudiziale penale fino alla conclusione del grado del procedimento in corso al momento della definizione del danno.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limiti di un importo pari al quarto del massimale assicurato indicato nella Scheda di polizza. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra la Società e il Contraente e/o Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
La Società non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non sia-

no da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale. L'Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio nei casi in cui le leggi lo prevedano o la Società lo richieda.

Art. 2.14 - Buona fede

L'omessa comunicazione da parte dell'Assicurato o del Contraente di circostanze aggravanti il rischio e/o le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso non pregiudicano il diritto all'integrale Indennizzo dei danni, sempreché tali omissioni o inesattezze siano avvenute in buona fede, senza dolo o colpa grave, e sempreché tali inesattezze od omissioni non investano le caratteristiche essenziali e durevoli del rischio stesso ma riguardino mutamenti episodici e transitori.

Alla Società spetterà il maggior premio, proporzionale all'eventuale maggior rischio, con decorrenza dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Norme per la Sezione FURTO

Art. 2.15 - Criterio di valutazione del danno

Premesso che l' assicurazione è stipulata nella forma Primo rischio assoluto, l'ammontare del danno é determinato secondo i seguenti criteri:

- per Merci, Macchinari e Apparecchiature Elettrici ed Elettronici, Attrezzature e Arredamento, si stima il loro valore al momento del Sinistro in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, (compresi gli oneri fiscali se dovuti), meno il valore del residuo e delle cose illese. Qualora queste valutazioni dovessero superare i corrispondenti prezzi di mercato, si applicheranno questi ultimi;
- per le Merci, se richiamato nella Scheda di polizza il criterio Selling Price, la stima delle Merci già vendute e in attesa di consegna, sarà effettuata in base al prezzo di vendita convenuto, dedotti costi, commissioni o spese non sostenuti per la mancata consegna.
  Ove il prezzo di vendita convenuto superasse il corrispondente valore di mercato si applicherà quest'ultimo.
  La presente pattuizione è operante a condizione che:

a) le Merci danneggiate non possano essere sostituite con equivalenti Merci illese;
b) l'avvenuta vendita risulti comprovata;

- per le Cose particolari il danno è pari alle spese per la loro ricostruzione o riparazione sostenute entro il termine di un Anno dal Sinistro.

Se il contratto è soggetto ad adeguamento automatico per indicizzazione, per Macchinari e Apparecchiature Elettrici ed Elettronici, Attrezzature e arredamento, Contenuto dell'abitazione dell'Assicurato, viene applicato il criterio di valutazione Valore a nuovo.

Quando la garanzia è prestata a Valore a nuovo, si conviene altresì che il versamento del supplemento d'indennità a nuovo (la differenza tra la stima dell'Indennizzo effettuata col criterio del Valore a nuovo e la stima dello stesso effettuata col criterio del Valore allo stato d'uso) verrà corrisposto allorché l'Assicurato, salvo ritardi per legittimi impedimenti, proceda nel termine di 547 giorni (18 mesi) dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o verbale definitivo di perizia, al rimpiazzo/riparazione delle cose rubate/danneggiate.

In caso contrario non si procederà al versamento del supplemento di cui sopra ed il danno resterà determinato ed indennizzato secondo il criterio del Valore allo stato d'uso.

La Società non corrisponderà somma superiore al doppio del valore allo stato d'uso del singolo bene distrutto o danneggiato.

Art. 2.16 - Recupero delle cose rubate

Se le cose sottratte vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato/Contraente deve darne comunicazione alla Società appena avutane notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se il danno è stato indennizzato integralmente; se, invece, il danno è stato indennizzato solo in parte, il valore delle cose recuperate sarà ripartito nella stessa proporzione tra l'Assicurato e la Società.
È facoltà dell'Assicurato trattenere i beni recuperati rimborsando alla Società l'importo riscosso a titolo di Indennizzo per i beni medesimi.
L'Assicurato ha il diritto di lasciare alla Società le cose rubate che vengano ritrovate dopo sessanta giorni dalla data di avviso del Sinistro; relativamente ai veicoli a motore questo diritto decorre dopo novanta giorni dalla data di avviso del Sinistro.

Norme per la Sezione DANNI DA INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ

Art. 2.17– Obblighi del Contraente o dell'Assicurato in caso di Sinistro

Fermi gli obblighi previsti all'Art. 2.1 - Obblighi del Contraente o dell'Assicurato, in caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve in particolare:

- eseguire o permettere che siano eseguiti tutti quegli interventi (ivi compreso il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni) che siano ragionevolmente attuabili per evitare o contenere al minimo ogni interruzione o riduzione dell'attività e per evitare o diminuire la perdita indennizzabile conseguente;
- fornire a proprie spese alla Società o all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto, entro 30 giorni dalla fine del periodo di indennizzo, uno stato particolareggiato delle perdite subite per l'interruzione o la riduzione dell'attività;
- per le aziende tenute alle scritture obbligatorie di magazzino e alla redazione dell'inventario, deve altresì mettere a disposizione della Società tale documentazione contabile e, per le sole aziende industriale, la documentazione analitica del costo relativo alle merci sia finite che in corso di lavorazione.

Art. 2.18 - Determinazione del danno

L'ammontare del danno si determina:

a) relativamente alla perdita di margine di contribuzione: calcolando la differenza fra il margine di contribuzione che si sarebbe realizzato e quello effettivamente realizzato durante il periodo di indennizzo. Per la determinazione del margine di contribuzione che si sarebbe realizzato i Ricavi di vendita saranno calcolati facendo riferimento agli ordini acquisiti, ai piani aziendali di produzione, alla produzione in atto al momento del verificarsi del sinistro e ad ogni altra circostanza interna od esterna attinente, come ad esempio la stagionalità della produzione che caratterizza l'azienda o l'andamento di mercato;
b) relativamente alle spese supplementari: calcolando quelle documentate necessariamente e ragionevolmente sostenute al solo scopo di evitare o contenere la riduzione dei Ricavi di vendita che si sarebbe verificata a causa del sinistro durante il periodo di indennizzo se tali spese non fossero state effettuate. Il limite massimo di risarcimento per tali spese è costituito da un importo pari alla diminuzione del margine di contribuzione in tal modo evitata, al netto di qualsiasi risparmio di quelle spese incluse nella Somma Assicurata che venissero a cessare o a ridursi in conseguenza del sinistro durante il periodo di indennizzo.

Norme per la Sezione RESPONSABILITÀ CIVILE

Art. 2.19 - Obblighi del Contraente o dell'Assicurato in caso di Sinistro

Il Contraente o l'Assicurato deve:

- comunicare per iscritto all'agenzia alla quale è assegnato il contratto o alla Società entro tre giorni dalla data di avvenimento o dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza, la data, ora, luogo, conseguenze, descrizione, nome e domicilio dei danneggiati, eventuali testimoni del Sinistro;
- in caso di lesioni gravi a persona o decessi; anticipare i contenuti della comunicazione scritta con una comunicazione telegrafica, fax o comunicazione e-mail diretta all'agenzia alla quale è assegnato il contratto;
- astenersi dal riconoscimento di responsabilità.

Inoltre il Contraente o l'Assicurato deve comunicare tempestivamente le notizie, richieste od azioni avanzate, relativamente al Sinistro, dall'infortunato, dal danneggiato o dagli aventi diritto, adoperandosi per l'acquisizione di ogni elemento utile.

Agli effetti dell'assicurazione di Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta amministrativa dalla direzione provinciale del lavoro ai sensi delle normative vigenti, ferma restando la comunicazione, nei termini di cui al primo comma, di eventuali richieste di risarcimento avanzate dal prestatore di lavoro, dagli aventi diritto o dall'Istituto assicurativo.

Art. 2.20 - Gestione delle vertenze e spese di difesa

La Società può assumere a nome dell'assicurato la gestione delle vertenze, avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'assicurato stesso e con facoltà di designare legali, periti, consulenti o tecnici:

- in sede stragiudiziale e in sede giudiziale civile, fino alla definizione del danno;
- in sede giudiziale penale fino alla conclusione del grado del procedimento in corso al momento della definizione del danno.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale assicurato indicato nella Scheda di polizza. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra la Società e Contraente e/o Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

L'Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio nei casi in cui le leggi lo prevedano o la Società lo richieda.

Norme per la Sezione TUTELA LEGALE

La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata dalla Società a:

ARAG SE Rappresentanza e Direzione per l'Italia con sede e Direzione Generale in Viale del Commercio n. 59 - 37135 Verona, in seguito denominata ARAG, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

- telefono centralino: 045.8290411;
- fax per invio nuove denunce di Sinistro: 045.8290557;
- mail per invio nuove denunce di Sinistro: denunce@arag.it;
- fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del Sinistro 045.8290449.

Art. 2.21 - Denuncia del Sinistro

Il Contraente e/o Assicurato deve immediatamente denunciare per iscritto all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto o alla Società o ad ARAG qualsiasi Sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.

In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione della Società o ad ARAG notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 (tre) giorni dalla data della notifica stessa.

Art. 2.22 - Libera scelta del legale

L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto:

a) presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia;
b) presso il foro del proprio luogo di residenza o della sede legale del Contraente

indicandolo alla Società o ad ARAG contemporaneamente alla denuncia del Sinistro.

Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società o ARAG lo invita a scegliere il proprio legale e nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda può nominare direttamente il legale al quale l'Assicurato deve conferire mandato.

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società o ARAG.

Art. 2.23 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- informare immediatamente la Società o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del Sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

Art. 2.24 - Gestione del Sinistro

Ricevuta la denuncia del Sinistro, ARAG, attraverso il legale scelto liberamente dall'Assicurato o il legale scelto dalla stessa, si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.

Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo ed in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini dell'Art. 2.22 - Libera scelta del Legale.

La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l'impugnazione presenta possibilità di successo.

L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG, pena il mancato rimborso delle spese sostenute.

L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti viene concordata con ARAG.

La Società o ARAG non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Società o ARAG, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, salvo il caso di esito totalmente favorevole all'Assicurato.

In caso di esito negativo dell'arbitrato, l'Assicurato potrà egualmente procedere autonomamente ed a proprio rischio nella tratta-

zione della controversia, dandone avviso alla Società o ad ARAG, con facoltà di ottenere la ripetizione delle spese sostenute se non ripetute dalla controparte, qualora il risultato conseguito sia più favorevole di quello precedentemente prospettato dalla Società o ARAG.

Art. 2.25 - Coesistenza con assicurazione di Responsabilità Civile

Nei casi in cui venga prestata assistenza legale ai sensi dell'Art. 1917 Codice Civile, attraverso la relativa clausola contrattuale contenuta nel contratto di assicurazione di Responsabilità Civile stipulata dal Contraente o da singoli Assicurati relativa all'attività dichiarata nella garanzia relativa alla Tutela Legale nella scheda di polizza previsto dal presente contratto opera:

- ad integrazione di quanto non previsto dalla suddetta assicurazione per spese di resistenza e soccombenza;
- dopo l'esaurimento di quanto dovuto dalla suddetta assicurazione di Responsabilità Civile.

Nessuna limitazione sussiste per le imputazioni penali.

Art. 2.26 - Recupero di somme

Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
Spettano, invece, ad ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

Norme per la Sezione ASSISTENZA

Art. 2.27 - Come ottenere le prestazioni di Assistenza

In caso di necessità, l'Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa di IMA Italia Assistance fornendo le seguenti informazioni:

1. cognome e nome e Suo indirizzo o recapito temporaneo;
2. tipo di assistenza richiesta;
3. numero di polizza.

La Struttura Organizzativa, per completare le operazioni di assistenza, può richiedere all'Assicurato ulteriore documentazione che dovrà essere spedita ad **IMA Italia Assistance S.p.A. - Piazza I. Montanelli, 20 - 20099 Sesto San Giovanni.**
Il diritto ad ottenere assistenza viene meno qualora l'Assicurato non prenda contatto con la Struttura Organizzativa nel momento in cui si verifica il Sinistro. I numeri da contattare sono i seguenti:

Numero Verde: 800.810.820 (per l'Italia)

oppure il numero +39 02 24128.285
(per chiamate dall'estero e dall'Italia)

oppure al fax +39 02 24128.245

3. SEZIONE INCENDIO - Rischi nominati (acquistabile in alternativa alla Sezione Incendio - All Risks così come indicato nella Scheda di polizza)

Art.3.1 - Garanzia Base

La Società, nella forma a Valore intero se non diversamente previsto dalle singole garanzie, indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate anche se di proprietà di terzi e poste nelle ubicazioni indicate nella Scheda di polizza, da:

1) **Incendio.**
2) **Fulmine.**
3) **Esplosione, Implosione, Scoppio.**

Con esclusione dei danni:

a) da ordigni esplosivi, ad eccezione di esplosivi che, ad insaputa dell'Assicurato, siano presenti in locali non oggetto dell'attività assicurata;
b) a macchine o impianti in cui si sono verificati, se originati da usura, corrosione o difetti del materiale.

4) **Urto di veicoli di terzi, bang sonico, urto o caduta di aeromobili o di loro parti o di cose trasportate, caduta di satelliti.**
5) **Acqua condotta** fuoriuscita a seguito di rottura accidentale di impianti in genere.

Sono esclusi i danni:

a) da traboccamenti, rigurgiti, rotture di fognature;
b) alle Merci poste in locali interrati o seminterrati la cui base di impilamento è posta ad altezza inferiore a 12 cm dal suolo ad eccezione di quelle in esposizione;
c) conseguenti a rottura di grondaie e pluviali.

La garanzia è prestata con una Franchigia di € 150,00.

6) **Fumo, gas, vapori** fuoriusciti a seguito di guasto improvviso e accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti assicurati, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriate canne fumarie.
7) **Caduta di ascensori o montacarichi** per guasto o rottura improvvisa dei relativi congegni.
8) **Colaggio di acqua da impianti fissi di estinzione** automatici a pioggia incluse le relative alimentazioni a seguito di guasto.

Con esclusione:

a) dei danni verificatisi in occasione dei lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto sia dei locali protetti;
b) delle spese relative alla ricerca della rottura e per la sua riparazione.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 100.000,00 per Annualità assicurativa, con l'applicazione di una Franchigia di € 1.000,00.

9) Sono inoltre comprese:

a) le spese di ricerca rottura e riparazione di condutture gas in caso di dispersione a valle del contatore.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 2% della somma assicurata per il Fabbricato col massimo di € 2.000,00 e con l'applicazione di una Franchigia di € 500,00.

Sono in garanzia:

10) **Colpa grave**: i danni derivanti dagli eventi garantiti dalla presente Sezione Incendio determinati da colpa grave, anche se del Contraente e/o dell'Assicurato.
11) **Danni consequenziali**: i danni materiali conseguenti a Incendio, fulmine, Esplosione o Scoppio che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da esse, causati da:

a) sviluppo di fumi, gas, vapori;
b) mancata o anormale produzione o di-

stribuzione di energia elettrica, termica o idraulica; mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento;

c) colaggio o fuoriuscita di liquidi.

12) **i Guasti arrecati dai soccorritori** allo scopo di impedire o limitare i danni causati dagli eventi garantiti.

13) **Perdita delle pigioni**: nel caso in cui il Fabbricato assicurato sia colpito da Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione Incendio, la Società rifonderà all'Assicurato quella parte di canone di locazione che egli non potesse percepire per i Locali regolarmente locati a terzi e rimasti danneggiati. Ciò per il tempo necessario al loro ripristino e non oltre il limite di un anno. La garanzia è prestata nella forma a Primo rischio assoluto, fino alla concorrenza del 5% della somma assicurata alla partita Fabbricato con il massimo di € 30.000,00 per ogni Annualità assicurativa.

14) **Spese di ricostruzione di Cose particolari:** se assicurato il Contenuto, la Società rimborsa le spese effettivamente sostenute per le operazioni manuali e meccaniche di rifacimento di Cose Particolari fino alla concorrenza di € 3.000,00 nella forma a Primo rischio assoluto.
Dalla presente garanzia si intendono escluse le spese sostenute per la ricostruzione di dati memorizzati su supporti informatici e il riacquisto di programmi in licenza d'uso.

15) **Merci di categoria diversa**: nella partita Contenuto sono comprese, anche Merci di categoria diversa da quelle attinenti l'Attività Esercitata, fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alla partita Contenuto.

16) **Assicurazione di beni presso terzi**: contenuto, Modelli e stampi intendono assicurate anche all'esterno dell'esercizio assicurato, quando si trovano temporaneamente presso terzi e/o fiere e mostre.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 70% della somma assicurata alla partita Contenuto e/o Modelli e stampi con il massimo di € 50.000,00.

17) **Rinuncia al diritto di rivalsa**: la Società rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'Art. 1916 del Codice Civile verso:
a) le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
b) le Società controllanti, controllate e collegate;
c) i clienti dell'Assicurato
purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile e sempre che, al momento del Sinistro, il responsabile stesso e/o gli enti colpiti, non risultino garantiti mediante altre polizze di assicurazione per i fatti che hanno provocato il danno.

Art. 3.2 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

1) causati da Atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio, atti dolosi compresi quelli vandalici;
2) causati da Esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
3) di smarrimento, Furto o tentato Furto delle cose assicurate;
4) subiti dalle Merci in refrigerazione per effetto di anormale o mancata produzione o distribuzione del freddo, o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti a eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
5) causati da terremoto, eruzione vulcanica, inondazione, Alluvione e maremoto;
6) avvenuti in occasione di occupazione abusiva;
7) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancato godimento, sospensione di lavo-

ro o qualsiasi altro danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
8) di fenomeno elettrico a impianti, Macchinari e Apparecchiature Elettrici ed Elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
9) causati da gelo.

Art. 3.3 - Delimitazioni
Ferma la somma assicurata alla partita Contenuto, per Preziosi e Valori la garanzia è prestata:
1) fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il Contenuto con il massimo di € 3.000,00; questo limite sopraindicato si intende elevato ad € 10.000,00 se detti enti vengono custoditi in casseforti e a € 20.000.00 se costituenti Merci.

Salvo quanto previsto dall'Art. 1914 Codice Civile per le spese di salvataggio o esplicitamente previsto dalle singole garanzie, per nessun titolo la Società sarà tenuta a pagare somma superiore a quella assicurata.

Art. 3.4 - Destinazione del Fabbricato e caratteristiche costruttive
L'Assicurazione è convenuta sulla base:
1) dell'attività indicata dal Contraente nella Scheda di polizza;
2) della presenza di Infiammabili e/o Merci Speciali fino a kg 500 complessivi.
In tale quantitativo non si considerano gli infiammabili posti in appositi depositi separati o contenuti nei serbatoi dei veicoli.
3) delle caratteristiche costruttive del Fabbricato descritte in una delle classi di seguito indicate e dichiarate nella Scheda di polizza:

Classe 1
- strutture portanti verticali in cemento armato e/o laterizio;
- solai in materiali incombustibili;
- strutture portanti del tetto in cemento armato e/o laterizio;
- copertura del fabbricato e relativo manto in materiali incombustibili per almeno il 90% delle rispettive superfici;
- pareti esterne in materiali incombustibili per almeno il 90% delle rispettive superfici;
- rivestimenti e coibentazioni in materiali incombustibili per almeno il 90% delle rispettive superfici.

Classe 2
- strutture portanti verticali in materiali incombustibili;
- pareti esterne e copertura del Fabbricato in materiali incombustibili per almeno i 2/3 delle rispettive superfici. Sono ammesse pareti esterne e copertura del Fabbricato costituite da pannelli prefabbricati aventi coibentazioni combustibili rivestite con materiali incombustibili. E' tollerato il manto di copertura del Tetto costituito da materiali bitumati o catramati;
- strutture portanti del Tetto, Solai, rivestimenti interni e coibentazioni anche in materiali combustibili.

Classe 3
- strutture portanti verticali in materiali incombustibili;
- copertura del fabbricato in materiali incombustibili per almeno i 2/3 della superficie (sono ammessi pannelli prefabbricati aventi coibentazioni combustibili rivestite con materiali incombustibili). E' tollerato il manto di copertura del tetto costituito da materiali bitumati o catramati;
- pareti esterne, strutture portanti del tetto, solai, rivestimenti e coibentazioni anche in materiali combustibili.

Sono sempre tollerati e non hanno perciò influenza le caratteristiche relative ai materiali impiegati per impermeabilizzazioni, coibentazioni o rivestimenti applicati all'esterno di pareti perimetrali o di coperture costituite da laterizi, cemento armato, calcestruzzo, laterizio armato, laterocemento.

Le caratteristiche costruttive della classe del Fabbricato non sono richieste per eventuali tettoie e minori dipendenze staccate, eventualmente esistenti all'interno del recinto del complesso assicurato e/o negli spazi adiacenti o pertinenti allo stesso, purché queste non abbiano area coperta complessivamente superiore a 1/10 di quella totale.

Art. 3.5 - Garanzie Supplementari (sempre operanti)

Art. 3.5.1 - Spese di ricerca rottura e riparazione di condutture di acqua

In caso di danno indennizzabile ai sensi del punto 5) dell'Art. 3.1.5 - Acqua condotta, la Società rimborsa le spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura di impianti del Fabbricato che ha provocato la fuoriuscita di acqua nei locali assicurati.
La garanzia è prestata a Primo rischio assoluto fino alla concorrenza della somma assicurata, indicata nella Scheda di polizza e con l'applicazione di una Franchigia di € 500,00.
La garanzia è operante se è assicurato il Fabbricato.

Art. 3.5.2 - Spese di demolizione, sgombero, trasporto, rimozione e ricollocamento

La Società rimborsa, le spese ragionevolmente sostenute a seguito di un Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione Incendio per:

1) demolire, sgomberare, trasportare, stoccare e smaltire in idonea discarica i residui del Sinistro (con esclusione dei materiali radioattivi disciplinati dal D. Lgs. N. 230/95 e successive modificazioni ed integrazioni);
2) rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare, comprese le spese di montaggio e smontaggio, i beni mobili assicurati rimasti illesi per consentire il ripristino dei Locali.

La garanzia è prestata a Primo rischio assoluto, fino alla concorrenza della somma assicurata indicata nella Scheda di polizza.

Art. 3.6 - Garanzie Supplementari (Opzionali) (operanti solo se espressamente indicate nella Scheda di polizza)

Art. 3.6.1- Fenomeni Atmosferici
A - Scelta Basic
Eventi atmosferici

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da:

1) Grandine, uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, quando detti eventi siano caratterizzati da una violenza tale che ne sia rimasta traccia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non.
2) Acqua penetrata all'interno dei locali esclusivamente attraverso brecce, rotture, lesioni al Tetto, alle pareti, ai serramenti, causate dagli eventi sopraddetti.

Sono esclusi i danni:

a) a serramenti, vetrate, lucernari, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti. Sono altresì esclusi i danni a pannelli fotovoltaici e solari termici;
b) a lastre in fibrocemento, cemento-amianto, materia plastica, per effetto della grandine;
c) a enti posti sotto tettoie o all'aperto, ad eccezione dei serbatoi e impianti fissi per natura e destinazione;
d) a tende frangisole, tettoie, Fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti, gazebo, coperture pressostatiche e tensostatiche, serre e a quanto in essi Contenuto;
e) da infiltrazione, umidità, stillicidio;
f) da formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
g) da sovraccarico di neve;
h) da inondazioni, alluvioni, allagamenti, slavine, frane e mareggiate.

La garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto del 10% col minimo non indennizzabile di € 1.000,00. In nessun caso la Società indennizzerà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa Annualità assicurativa, importo superiore al 70% della somma assicurata alle singole partite.

B - Scelta Medium
La garanzia prestata con la Scelta Basic è così integrata:

Gelo
A parziale deroga del punto 9) dell'Art. 3.2 - Esclusioni la Società indennizza i danni materiali e diretti causati alla cose assicurate da rottura conseguente a gelo di impianti idrici, igienici o tubazioni in genere installati all'interno del Fabbricato ed al servizio dello stesso.
Sono comprese, fino alla concorrenza di € 5.000,00, le spese necessariamente sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura.
Sono esclusi i danni:
a) conseguenti ad usura o ad anormale o mancata manutenzione agli impianti idrici e tecnici al servizio del Fabbricato;
b) a Fabbricati privi di impianto di riscaldamento oppure con impianto non funzionante da oltre 48 ore consecutive prima del Sinistro;
c) a pannelli solari termici e fotovoltaici.

Per questa estensione di garanzia, in nessun caso la Società indennizzerà importo superiore al 10% delle somme rispettivamente assicurate alle singole partite, col massimo di € 20.000,00 per Annualità assicurativa, con l'applicazione di una Franchigia di € 500,00.

Acqua piovana, occlusione di condutture, rigurgito di scarichi
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da:
1) infiltrazione dal Tetto a seguito di intasamento delle gronde e dei pluviali causati da grandine o neve. Sono inoltre garantiti i danni cagionati alle cose assicurate qualora l'intasamento di gronde e pluviali fosse causato da insufficiente capacità di smaltimento di questi ultimi in occasione di precipitazioni di carattere eccezionale.
2) rigurgito dei sistemi di scarico delle acque e delle fogne verificatosi nell'interno del Fabbricato assicurato; sono compresi i danni causati da fuoriuscita di acqua da apparecchiature e macchine a seguito di rottura, difetto, ingorgo e/o traboccamento;

Sono tuttavia esclusi:
a) i danni conseguenti ad usura o ad anormale o mancata manutenzione o pulizia;
b) le spese per la ricerca dei guasti per riparare e/o sostituire le tubazioni e i relativi raccordi;
c) danni alle Merci poste in locali interrati o seminterrati la cui base di impilamento è posta ad altezza inferiore a 12 cm dal suolo ad eccezione di quelle in esposizione;

Per questa estensione di garanzia, in nessun caso la Società pagherà importo superiore al 10% delle somme rispettivamente assicurate alle partite Fabbricato, Contenuto e Modelli e stampi, col massimo complessivo di € 20.000,00 per Annualità assicurativa, con l'applicazione di uno Scoperto del 10% col minimo non indennizzabile di € 1.000,00.

Sovraccarico Neve
La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati dal crollo totale del Tetto per effetto del sovraccarico di neve nonché i conseguenti danni di bagnamento alle cose assicurate.
Sono esclusi i danni causati:
1) da valanghe e slavine;
2) ai Fabbricati non conformi alle norme vigenti, al momento della costruzione, relative ai sovraccarichi di neve ed a quanto in essi contenuto;
3) ai Fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) ed a quanto in essi contenuto;
4) ai capannoni pressostatici, gazebo, tensostrutture, tendo strutture ed a quanto in essi contenuto;
5) a lucernari, vetrate e serramenti in genere, insegne, antenne, grondaie o altre strutture di conduzione dell'acqua e consimili installazioni esterne, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o

parziale del Tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve;
6) ai pannelli fotovoltaici e solari termici;
7) da scivolamento delle tegole.

La garanzia, per ciascuna Annualità Assicurativa, è prestata fino alla concorrenza del 50% delle somme rispettivamente assicurate alle partite Fabbricato, Contenuto e Modelli e stampi con l'applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo non indennizzabile di € 500,00.

C - Scelta Large

Le garanzie prestate con la Scelta Medium sono così integrate:

Grandine su fragili

la garanzia è estesa ai danni materiali alle cose assicurate causati dalla grandine a:

a) serramenti, vetrate e lucernari in genere;
b) lastre di fibrocemento o cemento - amianto e manufatti in materia plastica;

Sono esclusi i danni ai pannelli solari termici e fotovoltaici.

La garanzia, per ciascuna Annualità Assicurativa, è prestata fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alle partite Fabbricato e Contenuto con il massimo di € 30.000,00 e con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo non indennizzabile di € 2.000,00.

Art. 3.6.2 - Danni elettrici e meccanici

A - Scelta Basic

Fenomeni elettrici

A parziale deroga del punto 8) dell'Art. 3.2 - Esclusioni, la Società indennizza:

i danni materiali e diretti arrecati ai macchinari, attrezzature, apparecchiature e impianti elettrici ed elettronici, qualora assicurati alle rispettive partite Fabbricato e/o Contenuto, per effetto di correnti, scariche o altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, compresa l'azione del fulmine.

Sono esclusi i danni:

1) a tubi elettronici o a lampade elettriche o altre fonti di luce;
2) dovuti ad usura, carenza di manutenzione o a manomissione;
3) avvenuti durante le fasi di montaggio, prova, manutenzione;
4) dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;

La garanzia è prestata nella forma indicata nella Scheda di Polizza, con l'applicazione di una Franchigia di € 500,00 per ogni Sinistro.

Si precisa che per anno assicurativo non verrà indennizzato importo superiore alla somma assicurata.

B - Scelta Medium

La garanzia prestata con la Scelta Basic di cui al punto A del presente articolo è così integrata:

Guasti

La Società indennizza, nella forma indicata nella Scheda di Polizza, i danni materiali e diretti agli impianti e a Macchinari e Apparecchiature Elettrici ed Elettronici, qualora assicurati alle rispettive partite Fabbricato e/o Contenuto, causati da:

1) errori dell'operatore, imperizia, negligenza ed errata manovra;
2) difetti di funzionamento, mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, di controllo, di automatismi di regolazione e segnalazione;
3) guasti o rotture meccanici;
4) errore di progettazione o di costruzione;
5) vizi di materiale o difetti di fusione anche se causati con colpa del Contraente o dell'Assicurato.

La Società rimborsa, inoltre, nella forma a Primo rischio assoluto le spese necessariamente sostenute a seguito di Sinistro indennizzabile, per:

a) la ricostituzione dei dati memorizzati su supporti danneggiati dal Sinistro e per il riacquisto di programmi in licenza d'uso fino ad un massimo complessivo di € 3.000,00. L'Indennizzo è corrisposto all'Assicurato purché la necessaria ricostruzione dei dati ed il riacquisto siano avvenuti entro un anno dalla data del Sinistro. Sono escluse le spese derivanti da errata registrazione di dati, cancellazione per errore, cestinatura per svista;

b) i maggiori costi per la prosecuzione dell'attività dovuti a:
   - uso di un apparecchio sostitutivo;
   - applicazione di altri metodi di lavoro;
   - utilizzo di servizi effettuati da terzi;

   la garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 3.000,00.
c) ore straordinarie di lavoro e per trasporto a grande velocità connesse alla riparazione e/o al rimpiazzo delle cose danneggiate.
   La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 3.000,00.

Sono esclusi i danni:
- per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
- causati, limitatamente alla parte direttamente danneggiata, da deperimento, corrosione, incrostazione, logoramento, usura, alterazione naturale, carenza di manutenzione, manomissione;
- verificatisi a seguito di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché quelli verificatisi a seguito di trasporto e/o trasferimento e relative operazioni di carico, scarico e sollevamento al di fuori dei locali di pertinenza dell'azienda;
- di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate.

Sono inoltre esclusi:
- i costi di trasporto e dogana determinatisi fuori dal territorio dello Stato Italiano;
- le spese per eventuali riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti.

La garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo non indennizzabile di 500,00 elevato a € 1.500,00 per enti per i quali siano trascorsi dieci anni dalla data di costruzione.

Art. 3.6.3 - Danni Indiretti
A1 - Scelta Basic
Danni indiretti a diaria
A parziale deroga del punto 7) dell'Art. 3.2 - Esclusioni, la Società indennizza i danni derivanti all'Assicurato in seguito alla inattività dell'azienda assicurata, a seguito di Sinistro indennizzabile alla sezione Incendio . La garanzia è convenuta in forma forfettaria per la somma riportata nella Scheda di polizza, per ogni giorno lavorativo di totale forzata inattività, fino ad un massimo di 90 (novanta) giorni per Sinistro e Annualità assicurativa.
Qualora detta forzata inattività fosse parziale, cioè riguardante solo parte dell'attività assicurata, l'indennità giornaliera nei termini suindicati sarà ridotta proporzionalmente alla diminuzione dell'attività.
Questa indennità non viene corrisposta per: danni da Acqua condotta, Danni elettrici e meccanici, danni a Merci in refrigerazione (anche se con impianto di allarme).
La garanzia opera con una Franchigia di 3 (tre) giorni.

A2 - Scelta Basic - Danni indiretti a percentuale
A parziale deroga del punto 7) dell'Art. 3.2 - Esclusioni, la Società, a seguito di Sinistro indennizzabile alla Sezione Incendio, corrisponderà una ulteriore indennità pari al 20% dell'Indennizzo relative alle partite Fabbricato, Rischio locativo, Contenuto e Modelli e stampi.
Questa indennità non viene corrisposta per: danni da: Acqua condotta, Danni elettrici e meccanici, danni a Merci in refrigerazione (anche se con impianto di allarme), Spese accessorie.

B - Scelta Medium - Maggiori costi
Le garanzie prestate con la Scelta Basic A1 o A2 e precisato nella Scheda di polizza, sono così integrate:
la Società rimborsa le spese conseguenti a sinistri indennizzabili dalla presente Sezione necessariamente e non inconsideratamente sostenute e debitamente documentate per:
1) spese pubblicitarie per la realizzazione di iniziative destinate a comunicare la ripresa dell'attività a seguito di Sinistro che ne abbia comportato l'interruzione;

nonché, escluse quelle relative ai primi 3 (tre)

giorni, le spese sostenute per:
2) uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
3) lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale;
4) lavorazioni presso terzi;
5) fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi;
6) affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell'attività.

Sono esclusi i maggiori costi conseguenti ai danni previsti al punto 5) - Acqua condotta dell' Art. 3.1 della Garanzia base e alle garanzie supplementari opzionali Guasti e danni a Merci in refrigerazione (anche se con impianto di allarme).
Il rimborso è comunque limitato ai maggiori costi sostenuti nei 90 (novanta) giorni successivi al momento in cui si è verificato il Sinistro fino alla concorrenza della somma assicurata.

Art. 3.6.4 - Ricorso terzi
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto e nella forma a Primo rischio assoluto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione Incendio.
L'assicurazione comprende anche le attrezzature utilizzate da ditte terze per l'esecuzione di lavori di manutenzione presso i Locali assicurati, fino alla concorrenza di € 5.000,00.
L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e fino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.
L'assicurazione non comprende i danni:
1) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo salvo le cabine elettriche di proprietà di Società e di servizi e salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose trasportate sugli stessi purché non destinate all'Assicurato né in corso di spedizione da parte dello stesso;
2) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:
3) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
4) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
5) le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la gestione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'Art. 1917 del Codice Civile.

Art. 3.6.5 - Aumento periodico Merci assicurate
La somma assicurata alla partita Contenuto si intende aumentata, relativamente alle Merci, di un'ulteriore somma e per i mesi indicati nella Scheda di polizza.

Art. 3.6.6 - Merci ed Attrezzature trasportate
La Società, nella forma a Primo rischio assoluto, fino alla concorrenza della somma assicurata alla relativa partita, indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle Merci ed attrezzature inerenti l'attività dichiarata durante il trasporto all'esterno dell'azienda, comprese eventuali so-

ste, poste su autoveicoli di proprietà od in uso all'Attività dichiarata, causati da:
1) Incendio;
2) Esplosione o Scoppio non causati da ordigni esplosivi;
3) urto con veicolo di terzi identificato, ribaltamento, uscita di strada, sempreché la merce sia imballata e opportunamente stivata;
4) tumulti, scioperi, terrorismo, atti vandalici e dolosi (qualora operante la Garanzia Supplementare Opzionale prevista dall'Art. 3.6.13 - Atti vandalici e dolosi).

La garanzia è prestata con una Franchigia di € 250,00.
L'assicurazione vale per i danni avvenuti nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Art. 3.6.7 - Danni a Merci in refrigerazione

La Società indennizza, a parziale deroga del punto 4) dell'Art. 3.2 - Esclusioni, i danni materiali e diretti a Merci in refrigerazione causati da mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o da fuoriuscita del fluido frigorigeno conseguenti a:
1) eventi garantiti in polizza alla Sezione Incendio;
2) guasti o rotture accidentali degli impianti dell'azienda assicurata.

Con esclusione dei danni:
a) da mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo per una durata continuativa inferiore a 6 ore;
b) a Merci poste su automezzi.

La garanzia è prestata, fino alla concorrenza della somma assicurata, con lo Scoperto del 20% con il minimo non indennizzabile di € 250,00 per Sinistro.

Art. 3.6.8 - Danni a Merci in refrigerazione (con impianto di allarme)

La garanzia indicata all'Art. 3.6.7 - Danni a Merci in refrigerazione delle Garanzie Supplementari (Opzionali), si intenderà operante alla condizione, che tutti gli apparecchi per la produzione del freddo siano protetti da impianto automatico di allarme.
Detto dispositivo deve essere dotato di sensori che consentano di rilevare la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo segnalandone l'anomalia tramite chiamata su linea telefonica direttamente a personale specializzato in grado di provvedere con la massima urgenza al ripristino del normale funzionamento degli apparecchi, oppure ad incaricati che avvertano immediatamente il personale suddetto.
L'impianto di allarme dovrà essere dotato di una alimentazione secondaria che, in mancanza della rete pubblica, abbia una capacità sufficiente ad azionare il dispositivo di chiamata a distanza.
Il Contraente/Assicurato si obbliga a:
1) mantenere costantemente inserito il sistema d'allarme;
2) mantenere invariato ed efficiente il sistema stesso;
3) provvedere con la massima urgenza al ripristino del normale funzionamento in caso di rottura, guasto, danneggiamento, manomissione. Durante il periodo di interruzione, il Contraente deve prendere tutte quelle misure di sicurezza e sorveglianza che si rendessero necessarie per ovviare alla non efficienza dell'impianto; se tale interruzione dovesse durare oltre 3 giorni, il Contraente, o chi per esso, deve avvisare la Società concordando le misure del caso;
4) prendere tutte le misure necessarie a ridurre od evitare gli effetti dell'interruzione o dell'anormale produzione del freddo.

La garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo non indennizzabile di € 250,00 per Sinistro.
Nel caso in cui l'impianto di allarme non abbia i requisiti richiesti e/o il Contraente non abbia adempiuto ai suindicati obblighi, lo Scoperto sarà elevato al 25% con il minimo non indennizzabile di € 250,00.

Art. 3.6.9 - Lastre

La Società rimborsa, nella forma a Primo rischio assoluto e fino alla concorrenza della somma assicurata alla relativa partita, le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione delle Lastre poste nell'ubicazione indicata nella Scheda di polizza (compresi i costi di trasporto ed installazione ed esclusa qualsiasi altra spesa), con altre nuove, uguali od equivalenti per caratteristiche, a seguito della loro rottura dovuta a qualsiasi causa accidentale non espressamente esclusa.

Sono inclusi in garanzia i danni:

1) determinati da colpa, anche grave, del Contraente o dell'Assicurato e delle persone delle quali questi deve rispondere a norma di legge;
2) verificatisi in occasione di scioperi, tumulti popolari, sommosse, sabotaggio e vandalismo;
3) determinati da Incendio, fulmine, Scoppio, Esplosione nonché da Furto o Rapina consumati e/o tentati;
4) causati da grandine, uragano, tempesta, trombe d'aria e bufera e da urto di cose trascinate o crollate per effetto del vento;
5) provocati al Contenuto dalla rottura delle Lastre ed insegne, fino alla concorrenza del 20% dell'Indennizzo dovuto per le spese di cui sopra.

Ferme le esclusioni previste dall'Art. 3.2 - Esclusioni, sono inoltre esclusi i danni:

a) derivanti da inoltre crollo di Fabbricato o distacco di parti di esso, cedimento del terreno o assestamenti del Fabbricato, restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre od ai relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
b) a Lastre che alla data di effetto della presente assicurazione non fossero integre ed esenti da difetti;
c) alle sorgenti luminose e alle insegne, a seguito di surriscaldamento e/o corto circuito;
d) a Lastre costituenti Merci o aventi valore artistico;
e) a cornici, intelaiature e supporti in genere;
f) indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;
g) di semplice scheggiatura, rigature in genere tali da non compromettere la stabilità delle Lastre.

La garanzia è prestata con una Franchigia di € 100,00.

Art. 3.6.10 - Pannelli fotovoltaici e solari termici

La Società indennizza i danni materiali e diretti ai pannelli fotovoltaici e solari termici causati da grandine, uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria quando detti eventi siano caratterizzati da una violenza tale che ne sia rimasta traccia riscontrabile su una pluralità di enti assicurati o non.

La garanzia comprende anche i danni materiali causati da gelo e da sovraccarico neve qualora i Fabbricati su cui sono installati siano conformi alle norme vigenti, al momento della costruzione, relative ai sovraccarichi di neve;

La garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di € 1.000,00.

Art. 3.6.11 - Spese accessorie

In caso di danno indennizzabile ai termini della presente Sezione, la Società si obbliga a rimborsare le spese per:

1) gli onorari di periti nominati in conformità a quanto stabilito dalle Norme che regolano la liquidazione dei sinistri, la garanzia è prestata con il limite del 2% dell'Indennizzo con il massimo di € 5.000,00;
2) gli onorari di Consulenti, Ingegneri, Architetti per prestazioni non attinenti la liquidazione dei sinistri; la garanzia è prestata con il limite del 2% dell'Indennizzo con il massimo di € 5.000,00;
3) i costi e/o gli oneri, compresi quelli di urbanizzazione, che dovessero comunque gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi ente e/o au-

torità pubblica in caso di ricostruzione dei Fabbricati assicurati, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione. Sono comunque escluse multe, ammende o sanzioni amministrative; la garanzia è prestata fino alla concorrenza del 2% dell'Indennizzo, col massimo di € 5.000,00;

4) la riprogettazione del Fabbricato assicurato e la direzione dei lavori; la garanzia è prestata con il limite del 5% del danno indennizzabile per la partita Fabbricato.

Le garanzie sono prestate per uno o più sinistri che avvengano nel corso dell'Annualità assicurativa fino alla concorrenza complessiva di € 10.000,00, fermi i sottolimiti previsti alle singole voci ed in eccedenza alle somme assicurate.

Il rimborso è comunque limitato ai maggiori costi sostenuti entro un Anno dal verificarsi del Sinistro.

3.6.12 – Dispersione di carburanti e altri liquidi

La Società indennizza, nella forma "a primo rischio assoluto" e fino alla concorrenza della somma assicurata i danni materiali e diretti agli enti assicurati causati da dispersione di carburanti o altri liquidi a seguito di rottura accidentale di serbatoi, vasche o silos e relativi raccordi.

Se si assicura anche il Contenuto, la garanzia comprende anche il valore del liquido perduto fino alla concorrenza di € 10.000,00.

Con esclusione:

a) dei danni danni dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale dei contenitori o stillicidio;
b) delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione;
c) dei danni a serbatoi di capacità inferiore a 100 litri.

La garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di € 1.000,00.

Art. 3.6.13 - Atti vandalici e dolosi

La Società indennizza, a parziale deroga dei punti 1) e 6) dell'Art. 3.2 - Esclusioni, i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da scioperi, tumulti, sommosse, sabotaggio, atti di terrorismo, atti vandalici e dolosi anche se avvenuti:

- con impiego di esplosivi;
- in occasione di Furto, Rapina, tentato Furto;
- in occasione di occupazione non militare del Fabbricato, con l'intesa che, se la durata dell'occupazione è superiore a cinque giorni, l'assicurazione è limitata ai danni da Incendio e a quelli da Esplosione o Scoppio non causati da esplosivi.

Sono esclusi i danni causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente, degli amministratori, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.

La garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto del 10%, con il minimo non indennizzabile di € 1.000,00.

In nessun caso la Società indennizzerà, per uno o più Sinistri che avvengano nel corso della stessa Annualità assicurativa, importo superiore al 70% della somme assicurate alle singole partite.

Art. 3.6.14 - Fabbricati aperti e enti all'aperto (esclusi veicoli)

A parziale deroga della lettera d) dell'Art. 3.6.1 - Eventi atmosferici - A - Scelta Basic la Società indennizza i danni materiali e diretti alle sotto elencate cose, assicurate alle partite Fabbricato e/o Contenuto, causati da grandine, uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria quando detti eventi siano caratterizzati da una violenza tale che ne sia rimasta traccia riscontrabile su una pluralità di enti assicurati o non:

1) tende frangisole, tettoie, gazebo, tensostrutture, Fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti;
2) enti, esclusi veicoli, posti sotto tettoie, gazebo o tensostrutture o all'aperto, nell'area di pertinenza dell'attività.

Questa garanzia, per ciascuna Annualità assicurativa, è prestata fino alla concorrenza del 10% della somma complessivamente assicurata per Fabbricato e Contenuto, con l'applicazione di uno Scoperto del 10% col minimo non indennizzabile di € 2.000,00 ridotto a € 500,00 se danneggiate le sole tende frangisole.
Se è richiamata la Condizione specifica 3.7.2, è compresa l'attività di Commercio Ambulante.

Art. 3.6.15 - Fabbricati aperti e enti all'aperto (compresi veicoli costituenti Merci)
La Società indennizza i danni materiali e diretti alle sotto elencate cose, assicurate alle partite Fabbricato e/o Contenuto, causati da grandine, uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria quando detti eventi siano caratterizzati da una violenza tale che ne sia rimasta traccia riscontrabile su una pluralità di enti assicurati o non:
1) tende frangisole, tettoie, gazebo, tensostrutture, Fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti;
2) enti posti sotto tettoie, gazebo o tensostrutture o all'aperto nell'area di pertinenza dell'Attività dichiarata;
3) autoveicoli e caravan costituenti Merci.

Questa garanzia, per ciascuna Annualità assicurativa, è prestata fino alla concorrenza del 15% della somma complessivamente assicurata per Fabbricato e Contenuto. Relativamente agli enti indicati nei punti 1) e 2) la garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto del 10% col minimo di € 2.000,00 ridotto a € 500,00 se danneggiate le sole tende frangisole.
Relativamente agli enti assicurati al punto 3) il pagamento dell'Indennizzo viene effettuato previa detrazione, per singolo veicolo, di una Franchigia di € 250,00 e non sarà corrisposta, per singolo veicolo, importo superiore a € 2.500,00.

Art 3.6.16 - Valori, Preziosi e Oggetti d'arte
I limiti previsti nella definizione di Contenuto e all'Art. 3.3 - Delimitazioni sono così modificati:
- fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata con il massimo di € 6.000,00 per Preziosi e Valori; il limite sopraindicato si intende elevato a € 20.000,00 se detti enti vengono custoditi in casseforti;
- fino alla concorrenza di € 10.000,00 per singolo oggetto relativamente quadri, tappeti, pellicce, oggetti di argento e servizi di argenteria, elevati ad € 30.000,00 se costituenti Merci;

Art 3.6.17 – Autoveicoli dell'Assicurato
La partita Contenuto comprende i veicoli iscritti al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) di proprietà dell'Assicurato/Contraente, non altrimenti assicurati, purchè trovantisi nell'ambito dell'azienda.
Il valore di tali veicoli non concorre alla determinazione del valore complessivo della partita Contenuto per l'applicazione delle regole proporzionali, prevista all'art. 2.12 - Deroga alla proporzionale delle – Norme che regolano la liquidazione dei sinistri.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 30% della somma assicurata alla partita Contenuto con il massimo di € 15.000,00.

3.7 - Condizioni Specifiche (operanti solo se espressamente indicate nella Scheda di polizza)

Art. 3.7.1 - Danni Elettrici - Sistemi di protezione
In riferimento alla Garanzia Supplementare Opzionale 3.6.2 Danni Elettrici e meccanici - A - Scelta Basic, il Contraente dichiara che gli impianti elettrici hanno i seguenti requisiti:
1) sono realizzati in conformità a quanto previsto dal D.M. 37/2008 "Norme per la sicurezza degli impianti" e successive modifiche e integrazioni;
2) sono protetti da scaricatori di sovratensioni, con capacità nominale di scarica di almeno 10KA, forma d'onda 8/20 micro

secondi (norme C.E.I. 8/1 3a edizione).
Il Contraente dichiara inoltre che:
3) tutte le condutture metalliche degli impianti che entrano o escono dai locali sono collegate, tramite un collettore equipotenziale, all'impianto di messa a terra.

In caso di non rispondenza dei requisiti di cui sopra, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidabile a termine di polizza sotto deduzione del 20% di Scoperto. Se lo Scoperto è operante in concomitanza con una Franchigia, fermo lo Scoperto del 20%, la Franchigia verrà considerata come minimo non indennizzabile.

Art. 3.7.2 - Commercio Ambulante

Premesso che il Contraente/Assicurato esercita l'attività di commercio ambulante ovvero come attività accessoria all'Azienda assicurata, le garanzie prestate sugli enti assicurati alla partita Contenuto, si intenderanno operanti anche:
1) a bordo dell'automezzo col quale viene svolta l'attività durante il trasporto verso il luogo di vendita e viceversa;
2) nel luogo in cui si svolge il commercio ambulante, con l'esclusione dei danni previsti all'Art. 3.6.1 - Eventi Atmosferici se non è richiamata la Garanzia Supplementare Opzionale 3.6.14 - Fabbricati aperti e enti all'aperto (esclusi veicoli).

Art. 3.7.3– Presenza di Infiammabili e/o Merci speciali

A parziale deroga dell'art.3.4 – Destinazione del fabbricato e caratteristiche del rischio l'assicurazione è convenuta sulla base della presenza di Infiammabili e/o Merci Speciali fino a kg 1.500 complessivi.

Art 3.7.4 - Franchigia di € 1.500,00

L'assicurazione è prestata con la Franchigia di € 1.500,00 per ciascun Sinistro.
In caso di coesistenza di più Franchigie sulla stessa garanzia, verrà applicata quella di importo superiore.
Se previsto uno Scoperto, l'importo di Franchigia verrà parificato all'importo di minimo non indennizzabile dello Scoperto.

Art 3.7.5 - Franchigia di € 2.500,00

L'assicurazione è prestata con la Franchigia di € 2.500,00 per ciascun Sinistro.
In caso di coesistenza di più Franchigie sulla stessa garanzia, verrà applicata quella di importo superiore.
Se previsto uno Scoperto, l'importo di Franchigia verrà parificato all'importo di minimo non indennizzabile dello Scoperto.

Art 3.7.6 - Franchigia di € 10.000,00

L'assicurazione è prestata con la Franchigia di € 10.000,00 per ciascun Sinistro.
In caso di coesistenza di più Franchigie sulla stessa garanzia, verrà applicata quella di importo superiore.
Se previsto uno Scoperto, l'importo di Franchigia verrà parificato all'importo di minimo non indennizzabile dello Scoperto.

3. SEZIONE INCENDIO - All Risks (acquistabile in alternativa alla Sezione Incendio - Rischi nominati così come indicato nella Scheda di polizza)

Art. 3.1 - Garanzia Base

La Società, nella forma a Valore intero se non diversamente previsto, indennizza tutti i danni materiali causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, nelle ubicazioni indicate nella Scheda di polizza, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo le esclusioni previste dalla presente Sezione.
Sono, inoltre, incluse in garanzia:

1) **Colpa grave:**
i danni derivanti dagli eventi garantiti dalla presente Sezione Incendio determinati da colpa grave anche se del Contraente e/o dell'Assicurato.

2) **Guasti arrecati dai soccorritori:**
i costi sostenuti allo scopo di impedire o limitare i danni causati dagli eventi garantiti.

3) **Perdita delle pigioni:**
nel caso in cui il Fabbricato assicurato sia colpito da Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione Incendio, la Società rifonderà all'Assicurato quella parte di canone di locazione che egli non potesse percepire per i Locali regolarmente locati a terzi e rimasti danneggiati. Ciò per il tempo necessario al loro ripristino e non oltre il limite di un Anno. La garanzia è prestata nella forma a Primo rischio assoluto entro il limite indicato al punto 3) dell'Art. 3.3.2 - Limiti di Indennizzo, Franchigie, Scoperti.

4) **Spese di ricostruzione di Cose particolari:**
se assicurato il Contenuto, la Società rimborsa le spese effettivamente sostenute per le operazioni manuali e meccaniche di rifacimento di Cose Particolari fino alla concorrenza del limite indicato al punto 4) dell'art. 3.3.2 – Limiti d'indennizzo, franchigie, scoperti. Dalla presente garanzia si intendono escluse le spese sostenute per la ricostruzione di dati memorizzati su supporti informatici e il riacquisto di programmi in licenza d'uso.

5) **Merci di categoria diversa:**
nella partita Contenuto sono comprese anche Merci di categoria diversa da quelle attinenti all'Attività esercitata, fino alla concorrenza del limite indicato al punto 5) dell'Art. 3.3.2 - Limiti di Indennizzo, Franchigie, Scoperti.

6) **Assicurazione di beni presso terzi :**
Macchinari, attrezzature, arredamento e Merci si intendono assicurate, all'esterno dell'esercizio assicurato, anche quando si trovano temporaneamente presso terzi e/o fiere e mostre.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza del limite indicato al punto 6) dell'Art. 3.3.2 - Limiti di Indennizzo, Franchigie, Scoperti.

7) **Rinuncia al diritto di rivalsa:**
la Società rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'Art. 1916 del Codice Civile verso:
a) le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
b) le Società controllanti, controllate e collegate;
c) i clienti dell'Assicurato

purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile e sempre che, al momento del Sinistro, il responsabile stesso e/o gli enti colpiti, non risultino garantiti mediante altre polizze di assicurazione per i fatti che hanno provocato il danno.

Art. 3.2 - Esclusioni

Sono esclusi i danni causati da:
1) atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;

2) esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
3) inquinamento, contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche e/o nucleari;
4) eruzioni vulcaniche, terremoti, Inondazioni, Alluvioni, infiltrazioni e/o penetrazione di acque sotterranee o dal terreno, piene, maremoto, mareggiate, maree e penetrazioni di acqua marina, bradisismo; allagamenti derivanti da accumulo esterno di acqua;
5) movimenti del terreno a seguito di scavi/sbancamenti, smottamento, cedimento del terreno, valanghe, caduta sassi, franamenti, slavine, dilavamento;
6) dolo dell'Assicurato e/o Contraente, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;
7) mancata o anormale refrigerazione, raffreddamento, surgelamento, conservazione in atmosfera controllata, riscaldamento e/o climatizzazione, subiti dalle Merci, fuoriuscita del fluido frigorigeno;
8) ordinanze di autorità o di leggi che regolino la conduzione, costruzione, ricostruzione o demolizione dei Fabbricati, macchinari ed impianti;

salvo i conseguenti danni di Incendio, Esplosione e Scoppio, quelli causati da:

9) trasporto e/o movimentazione delle cose assicurate;
10) umidità, brina e condensa, siccità; animali, vegetali in genere;
11) mancata e/o anormale manutenzione;
12) guasti o rotture di natura meccanica o elettrica di impianti, Macchinari e Apparecchiature Elettrici ed Elettronici (sempreché non dovuti a Incendio, Esplosione e Scoppio) salvo i danni relativi allo spargimento di liquidi nei limiti previsti ai punti 8) e 12) dell'Art. 3.3.2 - Limiti di Indennizzo, Franchigia, Scoperto;
13) montaggio o smontaggio di macchinari, impianti e apparecchiature elettronici, costruzione o demolizione di Fabbricati, operazioni di pulizia, riparazioni, traslochi, ristrutturazioni;
14) difetti noti all'Assicurato, suoi amministratori e dirigenti, all'atto della stipulazione del contratto;
15) eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
16) difetti di fusione, vizio di materiale, errori di costruzione o calcolo;
17) funzionamento improprio di macchinari e impianti, esperimenti o prove che ne provochino sovraccarico o condizionamento;
18) sospensione di fornitura di energia, gas , acqua.

Sono esclusi i danni di:

19) Furto, frode, truffa, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti, Rapina, saccheggio, estorsione, scippo e loro tentativi;
20) lavorazione, stoccaggio, conservazione e impiego di sostanze, materiali e prodotti difettosi che influiscono sulle prestazioni, qualità, quantità, titolo e colore delle Merci;
21) cambiamenti di costruzione; mancato godimento; mancato reddito nonchè qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
22) crolli, collassi strutturali, assestamenti, fessurazioni, dilatazioni o restringimenti, stacco di intonaci, finiture, cornicioni e grondaie, salvo che siano determinati da Incendio, fulmine, Esplosioni, Scoppio, trombe d'aria, tempeste, vento, uragani, fuoriuscita di acqua a seguito di rottura di tubazioni;
23) ammaccature, deformazioni, deterioramento, logorio, usura, incrostazione, ossidazione, corrosione, ruggine, deperimento, stillicidio, perdita di peso, fermentazione, infiltrazione, evaporazione, salvo che siano l'immediata conseguenza di altri eventi non specificatamente esclusi;
24) natura estetica.

Art. 3.3 - Delimitazione di Garanzia - Limiti di Indennizzo, Franchigie/Scoperti

Art. 3.3.1 - Delimitazioni di garanzia

Relativamente ai danni causati da grandine, pioggia, neve, vento o cose da esso trasportate si intendono esclusi i danni:

1) ad enti posti sotto tettoie o all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
2) a tettoie, a Fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti, a gazebo, a coperture pressostatiche e tensostatiche, serre, nonché al loro contenuto, a tende frangisole;
3) a pannelli fotovoltaici e solari termici.

Sono inoltre esclusi i danni:

4) causati da pioggia, grandine e neve, alle cose assicurate all'interno dei Fabbricati, qualora pioggia, grandine e neve non siano penetrati in detti Fabbricati attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici, tale da essere riscontrata su una pluralità di enti assicurati e non;
5) causati dalla grandine a:
   a) Serramenti, vetrate e lucernari;
   b) Lastre in fibro-cemento, cemento-amianto, materia plastica.

Relativamente al sovraccarico di neve, la Società non indennizza i danni:

6) a locali, strutture o serbatoi (e quanto in essi contenuto) non conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della loro costruzione;
7) da scivolamento di tegole;
8) ai capannoni pressostatici, gazebo, tensostrutture, tendostrutture e quanto in essi contenuto;
9) a tettoie e grondaie salvo che siano causati dal crollo del tetto.

Relativamente ai danni da gelo, sono esclusi quelli avvenuti in Fabbricati privi di impianto di riscaldamento oppure con impianto non funzionante da oltre 48 ore consecutive prima del Sinistro.

Relativamente ai danni da allagamento sono esclusi quelli alle Merci poste in locali interrati o seminterrati la cui base di impilamento è posta ad altezza inferiore a 12 cm dal suolo ad eccezione di quelle in esposizione.

Relativamente ai danni materiali avvenuti in occasione di occupazione (purchè non militare) del Fabbricato, qualora la stessa si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi l'assicurazione è limitata ai danni da Incendio e a quelli da Esplosione o Scoppio non causati da ordigni esplosivi.

Relativamente alle Cose Particolari, sono esclusi i costi per la ricostruzione degli archivi su supporti informatici, restando limitato l'Indennizzo al solo costo del supporto materiale.

Art. 3.3.2 - Limiti di Indennizzo, Franchigie, Scoperti

Limiti di Indennizzo

Limitatamente agli eventi sotto riportati, la Società non indennizza importo superiore a quanto indicato:

1) 80% della somma assicurata alle partite Fabbricato, Contenuto e Modelli e stampi per tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio e terrorismo, atti vandalici o dolosi, grandine, pioggia, vento e cose da esso trasportate;
2) 50% della somma assicurata alle partite Fabbricato, Contenuto e Modelli e stampi per sovraccarico neve ;
3) 5% della somma assicurata alla partita Fabbricato con il massimo di € 30.000,00 per ogni sinistro per Perdita delle pigioni;
4) € 10.000,00 per spese di ricostruzione di Cose Particolari;
5) 10% della somma assicurata alle partite Contenuto e Modelli e stampi per Merci di categoria diversa;

6) 70% della somma assicurata alle partite Contenuto e Modelli e stampi con il massimo di € 50.000,00 per beni presso terzi;
7) € 30.000,00 per danni da gelo;
8) 10% della somma assicurata rispettivamente alle partite Fabbricato e Contenuto per Allagamento ferme le esclusioni previste al punto 4) dell'Art. 3.2 – Esclusioni, con il limite complessivo per anno assicurativo di € 50.000,00;
9) € 200.000,00 per colaggio di acqua da impianti automatici di estinzione;
10) 10% della somma assicurata con il massimo di € 6.000,00, per Preziosi e Valori; il limite sopraindicato si intende elevato ad € 20.000,00 se detti enti vengono custoditi in casseforti e/o armadi di sicurezza;
11) € 20.000,00 per danni causati da dispersione di carburanti o altri liquidi a seguito di rotture accidentali di serbatoi, vasche, silos e relativi raccordi. Se è assicurato il Contenuto il limite comprende anche il valore del liquido perduto.

Franchigie/Scoperti

Per ogni Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, rimangono a carico dell'Assicurato i seguenti importi:
1) Scoperto del 10% con il minimo non indennizzabile di € 1.000,00 per danni causati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi di terzi, attentati, terrorismo e sabotaggio, grandine, pioggia, vento e cose da esso trasportate;
2) Franchigia di € 100,00 per la garanzia Lastre di cui all'art 3.5.3;
3) Scoperto del 10% con il minimo non indennizzabile di € 1.000,00 per sovraccarico di neve;
4) Scoperto del 10% con il minimo non indennizzabile di € 1.000,00 per allagamenti subiti del Contenuto e da Modelli e Stampi posti in locali interrati o seminterrati;
5) Franchigia di € 1.000,00 per danni da fuoriuscita di acqua a seguito di guasto o rottura di impianti automatici di estinzione;
6) Franchigia di € 500,00 per ogni altra causa. Questa Franchigia si applica anche alle Garanzie supplementari salvo che ne siano previste altre ma non si applica per sinistri causati da Incendio, Fulmine, Esplosione e Scoppio non causati da esplosivi.

Art. 3.4 - Destinazione del Fabbricato e caratteristiche costruttive

L'Assicurazione è convenuta sulla base:
1) dell'attività indicata dal Contraente nella Scheda di polizza;
2) della presenza di Infiammabili e/o Merci Speciali fino a kg 500 complessivi.
   In tale quantitativo non si considerano gli infiammabili posti in appositi depositi separati o contenuti nei serbatoi dei veicoli.
3) delle caratteristiche costruttive del Fabbricato descritte in una delle Classi di seguito indicate e dichiarata nella Scheda di polizza;

Classe1
- strutture portanti verticali in cemento armato e/o laterizio;
- solai in materiali incombustibili;
- strutture portanti del tetto in cemento armato e/o laterizio;
- copertura del fabbricato e relativo manto in materiali incombustibili per almeno il 90% delle rispettive superfici;
- pareti esterne in materiali incombustibili per almeno il 90% delle rispettive superfici;
- rivestimenti e coibentazioni in materiali incombustibili per almeno il 90% delle rispettive superfici.

Classe 2
- strutture portanti verticali in materiali incombustibili;
- pareti esterne e copertura del Fabbricato in materiali incombustibili per almeno i 2/3 delle rispettive superfici. Sono ammesse pareti esterne e copertura del Fabbricato costituite da pannelli prefabbricati aventi coibentazioni combustibili

rivestite con materiali incombustibili. E' tollerato il manto di copertura del Tetto costituito da materiali bitumati o catramati;
- strutture portanti del Tetto, Solai, rivestimenti interni e coibentazioni anche in materiali combustibili.

Classe 3
- strutture portanti verticali in materiali incombustibili;
- copertura del fabbricato in materiali incombustibili per almeno i 2/3 della superficie (sono ammessi pannelli prefabbricati aventi coibentazioni combustibili rivestite con materiali incombustibili). E' tollerato il manto di copertura del tetto costituito da materiali bitumati o catramati;
- pareti esterne, strutture portanti del tetto, solai, rivestimenti e coibentazioni anche in materiali combustibili.

Qualunque sia la classe di Fabbricato richiamata , le caratteristiche in essa riportate non sono richieste per eventuali tettoie e minori dipendenze staccate, eventualmente esistenti all'interno del recinto del complesso assicurato e/o negli spazi adiacenti o pertinenti allo stesso, purché queste non abbiano area coperta complessivamente superiore a 1/10 di quella totale.

Sono sempre tollerate e non hanno perciò influenza le caratteristiche relative ai materiali impiegati per impermeabilizzazioni, coibentazioni o rivestimenti applicati all'esterno di pareti perimetrali o di coperture costituite da laterizi, cemento armato, calcestruzzo, laterizio armato, laterocemento.

Art. 3.5 - Garanzie Supplementari (sempre operanti)

Art. 3.5.1 - Spese di ricerca rottura e riparazione di condutture

In caso di Sinistro indennizzabile a termini della Sezione Incendio, la Società rimborsa le spese necessariamente sostenute per ricercare e riparare le rotture accidentali di impianti del Fabbricato che abbiano provocato un danno indennizzabile per fuoriuscita del fluido in essi condotto o contenuto.
La garanzia è prestata a Primo rischio assoluto, fino alla concorrenza della somma assicurata.
La garanzia è operante se è assicurato il Fabbricato.

Art. 3.5.2 - Spese di demolizione, sgombero, trasporto, rimozione e ricollocamento

La Società rimborsa, le spese ragionevolmente sostenute a seguito di un Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione Incendio per:
1) demolire, sgomberare, trasportare, stoccare e smaltire in idonea discarica i residui del Sinistro (con esclusione dei materiali radioattivi disciplinati dal D. Lgs. N. 230/95 e successive modificazioni ed integrazioni);
2) rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare, comprese le spese di montaggio e smontaggio, i beni mobili assicurati rimasti illesi per consentire il ripristino dei Locali.

La garanzia è prestata a Primo rischio assoluto, fino alla concorrenza della somma assicurata indicata nella Scheda di polizza.

Art. 3.5.3 - Lastre

Relativamente alla rottura di Lastre a seguito di qualsiasi evento non esplicitamente escluso, la Società rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per la loro sostituzione, comprensiva dei costi di trasporto ed installazione, con altre nuove, uguali od equivalenti per caratteristiche.
La garanzia opera, a Primo rischio assoluto, per le Lastre poste nell'ubicazione indicato nella Scheda di polizza e fino alla concorrenza della somma assicurata; fermo questo limite, sono inoltre inclusi in garanzia, fino alla concorrenza del 20% dell'Indennizzo, anche i danni provocati dalla rottura delle Lastre al Contenuto, purchè assicurato.
La presente copertura non comprende:
a) i danni derivanti da crollo di Fabbricato o distacco di parti di esso, cedimento del terreno o assestamenti del Fabbricato, restauro dei locali, operazioni di trasloco,

lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre od ai relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;

b) i danni a Lastre che alla data di effetto del presente contratto non fossero integre ed esenti da difetti;
c) i danni a sorgenti luminose e alle insegne, a seguito di surriscaldamento e/o corto circuito;
d) i danni a Lastre costituenti Merci o aventi valore artistico;
e) i danni a cornici, intelaiature e supporti in genere;
f) i danni indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;
g) le scheggiature e le rigature in genere tali da non compromettere la stabilità delle Lastre;
h) i danni verificatisi in occasione di atti di guerra, di terrorismo, d'insurrezione, di occupazione militare, di invasione qualora il Sinistro sia in rapporto con tali eventi;
i) i danni causati da terremoto, da maremoto, da eruzione vulcanica, da mareggiate, Inondazioni, Alluvioni.

Art. 3.5.4. - Danni elettrici e meccanici (operanti nella scelta espressamente indicata nella scheda di polizza)

A - Scelta Basic

Fenomeni elettrici

A parziale deroga del punto 12) dell'Art. 3.2 - Esclusioni delle presente Sezione, la Società indennizza i danni materiali e diretti arrecati ai macchinari, attrezzature, apparecchiature e impianti elettrici ed elettronici, qualora assicurati alle rispettive partite Fabbricato e/o Contenuto, per effetto di correnti, scariche o altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, compresa l'azione del fulmine.

Sono esclusi i danni:

1) a tubi elettronici o a lampade elettriche o altre fonti di luce;
2) dovuti ad usura, carenza di manutenzione o a manomissione;
3) avvenuti durante le fasi di montaggio, prova, manutenzione;
4) dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;

La garanzia è prestata nella forma indicata nella Scheda di Polizza, con l'applicazione di una Franchigia di € 500,00 per ogni Sinistro.

Si precisa che per anno assicurativo non verrà indennizzato importo superiore alla somma assicurata.

B - Scelta Medium

La garanzia prestata con la Scelta Basic è così integrata:

Guasti

A parziale deroga del punto 12 della presente Sezione dell'Art. 3.2 - Esclusioni la Società indennizza, nella forma indicata nella Scheda di Polizza, i danni materiali e diretti agli impianti e a Macchinari e Apparecchiature Elettrici ed Elettronici, qualora assicurati alle rispettive partite Fabbricato e/o Contenuto, causati da:

1) errori dell'operatore, imperizia, negligenza ed errata manovra;
2) difetti di funzionamento, mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, di controllo, di automatismi di regolazione e segnalazione;
3) guasti o rotture meccanici;
4) errore di progettazione o di costruzione;
5) vizi di materiale o difetti di fusione;

anche se causati con Colpa del Contraente o dell'Assicurato.

La Società rimborsa, inoltre, nella forma a Primo rischio assoluto le spese necessariamente sostenute a seguito di Sinistro indennizzabile, per:

a) la ricostituzione dei dati memorizzati su supporti danneggiati dal Sinistro e per il riacquisto di programmi in licenza d'uso fino ad un massimo complessivo di € 3.000,00. L'Indennizzo è corrisposto all'Assicurato purché la necessaria ricostruzione dei dati

ed il riacquisto siano avvenuti entro un anno dalla data del Sinistro. Sono escluse le spese derivanti da errata registrazione di dati, cancellazione per errore, cestinatura per svista;

b) i maggiori costi per la prosecuzione dell'attività dovuti a:
   • uso di un apparecchio sostitutivo;
   • applicazione di altri metodi di lavoro;
   • utilizzo di servizi effettuati da terzi;
   la garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 3.000,00.

c) ore straordinarie di lavoro e per trasporto a grande velocità connesse alla riparazione e/o al rimpiazzo delle cose danneggiate.
   la garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 3.000,00.

Sono esclusi i danni:
- per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
- causati, limitatamente alla parte direttamente danneggiata da deperimento, corrosione, incrostazione, logoramento, usura, alterazione naturale, carenza di manutenzione, manomissione;
- verificatisi a seguito di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché quelli verificatisi a seguito di trasporto e/o trasferimento e relative operazioni di carico, scarico e sollevamento al di fuori dei locali di pertinenza dell'azienda;
- di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;

Sono inoltre esclusi:
- i costi di trasporto e dogana determinatisi fuori dal territorio dello Stato Italiano;
- le spese per eventuali riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti.

La garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo non indennizzabile di 500,00 elevato a € 1.500,00 per enti per i quali siano trascorsi dieci anni dalla data di costruzione.

Art. 3.6 - Garanzie Supplementari (Opzionali) (operanti solo se espressamente indicate nella Scheda di polizza)

Art. 3.6.1 - Danni Indiretti
A1 - Scelta Basic
Danni indiretti a diaria

A parziale deroga del punto 21) dell'Art. 3.2 - Esclusioni, della presente Sezione la Società indennizza:
i danni derivanti all'Assicurato in seguito alla inattività dell'azienda assicurata, causata direttamente da un Sinistro indennizzabile alla Sezione Incendio. La garanzia è convenuta in forma forfettaria per la somma riportata nella Scheda di polizza, per ogni giorno lavorativo di totale forzata inattività, fino ad un massimo di 90 giorni per Sinistro e Annualità assicurativa.
Qualora detta forzata inattività fosse parziale, cioè riguardante solo parte dell'attività assicurata, l'indennità giornaliera nei termini suindicati sarà ridotta proporzionalmente alla diminuzione delle vendite e/o dell'attività. Questa indennità non viene corrisposta per i danni da fuoriuscita di acqua da impianti, fenomeni elettrici, guasti, danni a Merci in refrigerazione (anche se con impianto di allarme).
La garanzia opera dal 4° giorno successivo al Sinistro.

A2 - Scelta Basic
Danni indiretti a percentuale

A parziale deroga del punto 21) dell'Art. 3.2 - Esclusioni, la Società a seguito di Sinistro indennizzabile alla Sezione Incendio, corrisponderà una ulteriore indennità pari al 20% dell'Indennizzo relative alle partite Fabbricato, Rischio locativo, Contenuto e Modelli e stampi. Questa indennità non viene corrisposta per i danni da fuoriuscita di acqua da impianti, fenomeni elettrici, guasti, danni a Merci in refrigerazione (anche se con impianto di allarme).

B - Scelta Medium
Maggiori costi

Le garanzie prestate con la Scelta A1 o A2 Basic e precisate nella Scheda di polizza sono così inte-

grate: la Società rimborsa le spese conseguenti a sinistri indennizzabili dalla presente Sezione necessariamente e non inconsideratamente sostenute e debitamente documentate per:

1) spese pubblicitarie per la realizzazione di iniziative destinate a comunicare la ripresa dell'attività a seguito di Sinistro che ne abbia comportato l'interruzione;

nonché, escluse quelle relative ai primi 3 (tre) giorni, le spese sostenute per:

2) uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
3) lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale;
4) lavorazioni presso terzi;
5) fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi;
6) affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell'attività.

Sono esclusi i maggiori costi conseguenti ai Danni e Danni a Merci in refrigerazione (anche se con impianto di allarme).

Il rimborso è comunque limitato ai maggiori costi sostenuti nei 90 giorni successivi al momento in cui si è verificato il Sinistro, fino alla concorrenza della somma assicurata.

Art. 3.6.2 - Ricorso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto e nella forma a Primo rischio assoluto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione Incendio.

L'assicurazione comprende, anche le attrezzature utilizzate da ditte terze per l'esecuzione di lavori di manutenzione presso i Locali assicurati, fino alla concorrenza di € 5.000,00.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e fino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

1) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo salvo le cabine elettriche di proprietà di società di servizi e i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose trasportate sugli stessi;
2) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

3) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
4) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
5) le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la gestione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'Art. 1917 del Codice Civile.

Art. 3.6.3 - Aumento periodico Merci assicurate

La somma assicurata alla partita Contenuto si intende aumentata, relativamente alle Merci,

di un'ulteriore somma e per i mesi indicati nella Scheda di polizza.

Art. 3.6.4 - Merci ed Attrezzature trasportate

La Società, a parziale deroga del punto 9) dell'Art. 3.2 - Esclusioni, indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle Merci ed attrezzature inerenti l'Attività esercitata durante il trasporto, anche all'esterno dell'azienda comprese eventuali soste, poste su autoveicoli di proprietà od in uso all'attività dichiarata, causati da:

1) Incendio;
2) Esplosione o Scoppio non causati da ordigni esplosivi;
3) urto con veicolo di terzi identificato, ribaltamento, uscita di strada sempreché la merce sia imballata e opportunamente stivata;
4) tumulti, scioperi, terrorismo, atti vandalici e dolosi.

La garanzia è prestata con una Franchigia di € 500,00.

L'assicurazione vale per i danni avvenuti nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Questa garanzia è prestata nella forma a Primo rischio assoluto, fino alla concorrenza della somma assicurata alla relativa partita.

Art. 3.6.5 - Danni a Merci in refrigerazione

A parziale deroga del punto 7) dell'Art. 3.2 - Esclusioni, la Società indennizza i danni materiali a Merci in refrigerazione causati da mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o da fuoriuscita del fluido frigorigeno conseguenti a:

1) eventi garantiti in polizza alla Sezione Incendio;
2) guasti o rotture accidentali degli impianti dell'azienda assicurata.

Sono esclusi i danni:

a) da mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo per una durata continuativa inferiore a 6 ore;
b) a Merci poste su automezzi.

La garanzia è prestata, con lo Scoperto del 20% con il minimo non indennizzabile di € 500,00 per Sinistro, fino alla concorrenza della somma assicurata alla relativa partita.

Art. 3.6.6 - Danni a Merci in refrigerazione (con impianto di allarme)

La garanzia indicata all'Art. 3.6.5 - Danni a Merci in refrigerazione, si intenderà operante alla condizione che tutti gli apparecchi per la produzione del freddo siano protetti da impianto automatico di allarme.

Detto dispositivo deve essere dotato di sensori che consentano di rilevare la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo segnalandone l'anomalia tramite chiamata su linea telefonica direttamente a personale specializzato in grado di provvedere con la massima urgenza al ripristino del normale funzionamento degli apparecchi, oppure ad incaricati che avvertano immediatamente il personale suddetto.

L'impianto di allarme dovrà essere dotato di una alimentazione secondaria che, in mancanza della rete pubblica, abbia una capacità sufficiente ad azionare il dispositivo di chiamata a distanza.

Il Contraente/Assicurato si obbliga a:

1) mantenere costantemente inserito il sistema d'allarme;
2) mantenere invariato ed efficiente il sistema stesso;
3) provvedere con la massima urgenza al ripristino del normale funzionamento in caso di rottura, guasto, danneggiamento, manomissione. Durante il periodo di interruzione, il Contraente deve prendere tutte quelle misure di sicurezza e sorveglianza che si rendessero necessarie per ovviare alla non efficienza dell'impianto; se tale interruzione dovesse durare oltre 3 giorni, il Contraente, o chi per esso, deve avvisare la Società concordando le misure del caso;
4) prendere tutte le misure necessarie a ridurre od evitare gli effetti dell'interruzione o dell'anormale produzione del freddo.

La garanzia è prestata, con l'applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di € 500,00 per Sinistro, fino alla concorrenza della somma assicurata alla relativa partita.
Nel caso in cui l'impianto di allarme non abbia i requisiti richiesti e/o il Contraente non abbia adempiuto ai suindicati obblighi, lo Scoperto sarà elevato al 25% e il minimo non indennizzabile di € 500,00.

Art. 3.6.7 - Pannelli fotovoltaici e solari termici
A parziale deroga del punto 3) dell'articolo 3.3.1 Delimitazioni di garanzia, la Società indennizza i danni materiali e diretti ai pannelli fotovoltaici e solari termici causati da grandine, uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria quando detti eventi siano caratterizzati da una violenza tale che ne sia rimasta traccia riscontrabile su una pluralità di enti assicurati o non.
La garanzia comprende anche i danni materiali causati da gelo e da sovraccarico neve qualora i Fabbricati su cui sono installati siano conformi alle norme vigenti, al momento della costruzione, relative ai sovraccarichi di neve.
La garanzia è prestata, con l'applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di € 1.000,00.

Art.3.6.8 - Spese accessorie
In caso di danno indennizzabile, ai termini della presente Sezione, la Società si obbliga a rimborsare le spese per:
1) gli onorari periti nominati in conformità a quanto stabilito dalle norme che regolano la liquidazione dei sinistri; la garanzia è prestata con il limite del 2% dell'Indennizzo liquidato con il massimo di € 5.000,00;
2) gli onorari di Consulenti, Ingegneri, Architetti per prestazioni non attinenti la liquidazione dei sinistri; la garanzia è prestata con il limite del 2% dell'Indennizzo liquidato con il massimo di € 5.000,00;
3) i costi e/o gli oneri, compresi quelli di urbanizzazione, che dovessero comunque gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi ente e/o autorità pubblica in caso di ricostruzione dei Fabbricati assicurati, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione. Sono comunque escluse multe, ammende o sanzioni amministrative; la garanzia è prestata fino alla concorrenza del 2% dell'Indennizzo, col massimo di € 5.000,00;
4) la riprogettazione del Fabbricato assicurato e la direzione dei lavori; la garanzia è prestata con il limite del 5% del danno indennizzabile per la partita Fabbricato.

Le garanzie, per uno o più sinistri che avvengano nel corso dell'Annualità assicurativa, sono prestate fino alla concorrenza complessiva di €10.000,00 fermi i sottolimiti previsti alle singole voci.
Il rimborso è comunque limitato ai maggiori costi sostenuti entro un Anno dal verificarsi del Sinistro.

Art. 3.6.9 - Grandine su fragili
A parziale deroga del punto 5) dell'Art. 3.3.1 - Delimitazioni di garanzia, la garanzia è estesa fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per annualità assicurativa alla partita Fabbricato e Contenuto con il massimo di € 30.000,00 e con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo non indennizzabile di € 2.000,00.
Si intendono esclusi i pannelli fotovoltaici e solari termici.

Art. 3.6.10 - Fabbricati aperti e enti all'aperto (esclusi veicoli)
A parziale deroga dei punti 1) e 2) dell'Art. 3.3.1 - Delimitazioni della garanzia, la Società indennizza i danni materiali e diretti alle sottoelencate cose assicurate alle partite Fabbricato e Contenuto:
1) tende frangisole, tettoie, gazebo, tensostrutture, Fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti;
2) enti, esclusi veicoli, posti sotto tettoie, gazebo o tensostrutture o all'aperto, nell'area di pertinenza dell'attività.

Questa estensione di garanzia, per ciascuna Annualità assicurativa, è prestata fino alla concorrenza del 10% della somma complessivamen-

te assicurata per Fabbricato e/o Contenuto, con l'applicazione di uno Scoperto del 10% col minimo di € 2.000,00 ridotto a € 500,00 se danneggiate le sole tende frangisole.
Se è richiamata la Condizione Specifica 3.7.2, è compresa l'attività di Commercio Ambulante.

Art. 3.6.11 - Fabbricati aperti e enti all'aperto (compresi veicoli costituenti Merci)
A parziale deroga dei punti 1) e 2) dell'Art. 3.3.1 - Delimitazioni di garanzia, la Società indennizza i danni materiali e diretti alle sottoelencate cose assicurate alle partite Fabbricato e/o Contenuto:
1) tende frangisole, tettoie, gazebo, tensostrutture, Fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti;
2) enti posti sotto tettoie, gazebo o tensostrutture o all'aperto nell'area di pertinenza dell'Attività dichiarata;
3) autoveicoli e caravan costituenti Merci.

Questa garanzia, per ciascuna Annualità assicurativa, è prestata fino alla concorrenza del 15% della somma complessiva assicurata per Fabbricato e Contenuto.
Relativamente agli enti indicati nei punti 1) e 2) la garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto del 10% col minimo di € 2.000,00 ridotto a € 500,00 se danneggiate le sole tende frangisole.
Relativamente agli enti assicurati al punto 3) il pagamento dell'indennizzo viene effettuato previa detrazione, per singolo veicolo, di una Franchigia di € 250,00 e non sarà corrisposta per il singolo veicolo importo superiore a € 2.500,00

Art 3.6.12 - Autoveicoli dell'Assicurato
La partita Contenuto comprende i veicoli iscritti al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) di proprietà dell'Assicurato/Contraente, non altrimenti assicurati, non costituenti Merci purchè trovantisi nell'ambito dell'azienda.
Il valore di tali veicoli non concorre alla determinazione del valore complessivo della partita Contenuto per l'applicazione della regola proporzionale, prevista all'art. 2.12 - Deroga alla proporzionale delle – Norme che regolano la liquidazione dei sinistri.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 30% della somma assicurata alla partita Contenuto con il massimo € 15.000.

Art. 3.7 - Condizioni Specifiche (operanti solo se espressamente indicate nella Scheda di polizza)

Art. 3.7.1 - Danni Elettrici - Sistemi di protezione
Ad integrazione della Garanzia Supplementare sempre operante prevista dall'Art. 3.5.4 - Danni elettrici che si intende richiamata nei limiti della somma indicata nella Scheda di polizza, il Contraente dichiara che gli impianti elettrici hanno i seguenti requisiti:
1) sono realizzati in conformità a quanto previsto dal D.M. 37/2008 "Norme per la sicurezza degli impianti" e successive modifiche e integrazioni;
2) sono protetti da scaricatori di sovratensioni, con capacità nominale di scarica di almeno 10KA, forma d'onda 8/20 micro secondi (norme C.E.I. 8/1 - 3a edizione).

Il Contraente dichiara inoltre che:
3) tutte le condutture metalliche degli impianti che entrano o escono dai locali sono collegate, tramite un collettore equipotenziale, all'impianto di messa a terra.

In caso di non rispondenza dei requisiti di cui sopra, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidabile a termine di polizza sotto deduzione del 20% di Scoperto. Se lo Scoperto è operante in concomitanza con una Franchigia, fermo lo Scoperto del 20%, la Franchigia verrà considerata come minimo non indennizzabile.

Art. 3.7.2 - Commercio Ambulante
Premesso che il Contraente/Assicurato esercita l'attività di commercio ambulante, come attività accessoria all'Azienda assicurata, le

garanzie prestate sugli enti assicurati alla partita Contenuto, si intenderanno operanti:
1) a bordo dell'automezzo col quale viene svolta l'attività durante il trasporto verso il luogo di vendita e viceversa;
2) nel luogo in cui si svolge il commercio ambulante con l'esclusione dei danni causati da grandine, pioggia, neve, vento o cose da esso trasportati salvo quanto previsto alla Garanzia Supplementare Opzionale 3.6.10 - Fabbricati aperti e enti all'aperto (esclusi veicoli) .

Art. 3.7.3 – Presenza di Infiammabili e/o Merci speciali
A parziale deroga dell'art.3.4 – Destinazione del fabbricato e caratteristiche del rischio l'assicurazione è convenuta sulla base della presenza di Infiammabili e/o Merci Speciali. fino a kg 1.500 complessivi.

Art 3.7.4 - Franchigia di € 1.500,00
L'assicurazione è prestata con la Franchigia di € 1.500,00 per ciascun Sinistro.
In caso di coesistenza di più Franchigie sulla stessa garanzia, verrà applicata quella di importo superiore. Se previsto uno Scoperto, l'importo di Franchigia verrà parificato all'importo di minimo non indennizzabile dello Scoperto.

Art 3.7.5 - Franchigia di € 2.500,00
L'assicurazione è prestata con la Franchigia di € 2.500,00 per ciascun Sinistro.
In caso di coesistenza di più Franchigie sulla stessa garanzia, verrà applicata quella di importo superiore. Se previsto uno Scoperto, l'importo di Franchigia verrà parificato all'importo di minimo non indennizzabile dello Scoperto.

Art 3.7.6 - Franchigia di € 10.000,00
L'assicurazione è prestata con la Franchigia di € 10.000,00 per ciascun Sinistro.
In caso di coesistenza di più Franchigie sulla stessa garanzia, verrà applicata quella di importo superiore. Se previsto uno Scoperto, l'importo di Franchigia verrà parificato all'importo di minimo non indennizzabile dello Scoperto.

4. SEZIONE TERREMOTO

Art. 4.1 - Garanzie Base
Oggetto dell'Assicurazione

La Società indennizza l'Assicurato per i danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati:

- a causa di terremoto;
- a causa di incendio, esplosione e scoppio conseguente a terremoto.

Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".
La garanzia prevista dalla presente Sezione Terremoto è obbligatoriamente abbinata alla garanzia della Sezione Incendio (Rischi nominati o All Risks). Sono assicurabili solo le partite assicurate nella sezione Incendio.

I fabbricati sono così classificati per:
- TIPOLOGIA DEL FABBRICATO
(classificazione valida solo per la presente sezione)

A. Fabbricato facente parte di edificio adibito per almeno il 50% delle superfici complessive di tutti i piani a civili abitazioni, uffici, studi professionali, nonché a loro dipendenze;
B. altri Fabbricati (ad esempio, capannoni industriali adibiti in misura prevalente ad attività commerciale, artigianale o industriale).

- CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE ferme le Classi dichiarate nella Sezione Incendio:

1) **Fabbricato ANTISISMICO**, intendendosi per tale l'intera costruzione che sia conforme ai principi definiti nell'Ordinanza Pres. Cons. Min. n.3274 del 20/3/2003 e/o nel Decreto del Ministero delle infrastrutture del 14 gennaio 2008 contenente "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni";
2) **Fabbricato TRADIZIONALE**, intendendosi per tale l'intera costruzione con strutture portanti verticali ed orizzontali in cemento armato e/o metallo.
   Sono tollerati e pertanto non costituiscono aggravamento di rischio, per la costruzione tradizionale:
   - le diverse caratteristiche costruttive di una sola porzione del fabbricato la cui area coperta non superi 1/10 dell'area coperta dalla costruzione stessa;
   - l'armatura del tetto in legno;
3) **Fabbricato in MURATURA**, intendendosi per tale la costruzione che non possiede nè le caratteristiche di Fabbricato antisismico nè quelle di Fabbricato tradizionale.

Nella scheda di polizza sono dichiarate sia la Tipologia sia le Caratteristiche costruttive del Fabbricato.

Art. 4.2 - Esclusioni

Anche se avvenuti in occasione di terremoto o conseguenti a esso, la Società non risponde dei danni:

1) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
2) causati da eruzione vulcanica, da inondazioni, da maremoto, di mareggiata, marea, alluvioni, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
3) causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
4) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
5) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che

non riguardi la materialità degli enti assicurati, comprese le spese di demolizione e sgombero;

6) a Fabbricati considerati abusivi ai sensi delle vigenti norme di legge in materia urbanistico-edilizia, nonché a quelli dichiarati inagibili con provvedimento dell'Autorità al momento della sottoscrizione del presente contratto.

Art. 4.3 - Limiti di indennizzo e franchigie

La garanzia Terremoto viene prestata :

- con i limiti di indennizzo per sinistro e anno assicurativo, espressi in percentuale delle somme assicurate alle singole partite richiamate.
- con la Franchigia per singolo sinistro, riportata in Scheda di polizza.

5. SEZIONE FURTO

Art.5. 1 - Garanzia Base

La Società indennizza, nei limiti delle somme assicurate indicate nella Scheda di polizza e nella forma a Primo rischio assoluto, i danni materiali e diretti dovuti alla perdita del Contenuto dell'azienda assicurata (compresi Modelli e stampi), esclusi Preziosi, anche se di proprietà di terzi, causati da:

1) **Furto commesso all'interno dell'azienda assicurata** purché l'autore si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate con una delle seguenti modalità:
   a) a seguito di rottura o scasso di robusti sistemi di chiusura esterni, delle pareti, del Tetto, di soffitti, di pavimenti, di Vetri stratificati;
   b) con uso di grimaldelli o arnesi simili;
   c) con uso fraudolento di chiavi. Per l'operatività della garanzia è condizione essenziale che l'Assicurato provveda alla sostituzione della serratura non appena sia venuto a conoscenza della sottrazione o dello smarrimento delle chiavi o prenda idonei provvedimenti per la custodia dei locali;
   d) mediante apertura di serrature elettroniche, senza rottura o scasso, utilizzando tessere dotate di banda magnetica con microchip o microprocessore non originali, purchè dette serrature siano collegate ad una centralina di controllo tramite un mezzo trasmissivo, fisico o wireless, e dotate di dispositivi atti a registrare le aperture e i tentativi di apertura;
   e) a seguito di scasso delle sole superfici di vetro non stratificato poste a meno di 4 metri dal suolo o da ripiani praticabili ed accessibili per via ordinaria, a condizione che non siano assicurate Merci di categoria merceologica A1 o A2 come indicato nella scheda di polizza; la garanzia è prestata con uno Scoperto del 25 %;
   f) durante i periodi di chiusura diurna e serale, con esposizione fra le ore 8 e le ore 24, quando le vetrine, purché fisse, e le porte vetrate, purché efficacemente chiuse, rimangono protette da solo vetro fisso;
   g) mediante l'impiego di attrezzi o di particolare agilità personale, qualora le aperture si trovino ad oltre 4 metri dal suolo o da ripiani praticabili ed accessibili per via ordinaria;
   h) per via diversa da quella ordinaria superando ostacoli o ripari con uso di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
   i) in modo clandestino e abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

Se per le cose assicurate è prevista in polizza custodia in cassaforte, la Società è obbligata a pagare soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia asportato la cassaforte o l'abbia violata mediante rottura o scasso.

2) **Furto commesso senza introduzione nei locali contenenti le cose assicurate con una delle seguenti modalità:**
   a) dall'esterno attraverso luci nelle inferriate o nei serramenti con rottura del vetro retrostante;
   b) con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di persone addette all'Attività esercitata.
   La garanzia è operante anche durante i periodi di chiusura diurna e serale tra le ore 8 e le ore 24.

3) **Rapina avvenuta nei locali contenenti le cose assicurate** anche nel caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi. La garanzia è estesa agli effetti personali, compresi Preziosi e Valori, di dipendenti, fornitori e clienti presenti all'interno dell'azienda assicurata fino alla concorrenza di € 1.000,00 per Sinistro.

4) **Furto commesso fuori dalle ore di lavoro da persone dipendenti dal Contraente o dall'Assicurato** purché il furto sia avvenuto nei modi previsti ai precedenti punti 1 e 2, fuori dalle ore di lavoro e l'autore del furto non sia incaricato della sorveglianza dei locali né della custodia delle chiavi relative alla protezione delle cose assicurate.

Sono inoltre prestate le seguenti operatività delle garanzie:

5) **Furto o Rapina commessi in occasioni di eventi sociopolitici ed atmosferici**.
Le garanzie di cui ai punti precedenti sono operanti anche se il Sinistro sia avvenuto in occasione di scioperi, sommosse, tumulti, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato, uragani, bufere, trombe d'aria, grandine e neve. Qualora il Sinistro fosse in rapporto con tali eventi, la garanzia è prestata con una Franchigia di € 250,00, ferme Franchigie e Scoperti di maggiore entità previsti in polizza.

6) **Furto e Rapina presso fiere, mostre, terzi o presso l'abitazione non comunicante del titolare e/o dei soci dell'Attività esercitata.**
Il Contenuto (compresi Modelli e stampi) si intende assicurato contro Furto e Rapina quando si trova all'esterno dell'azienda assicurata, si trova presso l'abitazione non comunicante del titolare e/o dei soci dell'Attività esercitata o, temporaneamente, presso terzi e/o fiere e mostre. La garanzia Furto è operante a condizione che l'autore si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate con le modalità di cui al punto 1) del presente articolo ed è prestata fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alla partita Contenuto con il massimo di € 5.000,00 e con uno Scoperto del 10%.

7) **Furto utilizzando veicoli ricoverati nell'azienda assicurata.**
Se a aeguito del Furto commesso con le modalità riportate al presente art. 5.1 siano utilizzati per l'asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nell'ambito dell'azienda assicurata il pagamento, dell'Indennizzo sarà effettuato con uno Scoperto del 25%. Qualora tali veicoli siano assicurati con la copertura obbligatoria RCA con la Società siano provvisti di Unibox o altra apparecchiatura analoga l'indennizzo verrà corrisposto senza scoperto.
La garanzia entro i limiti della somma assicurata alla partita Contenuto, Macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi comprende:

8) **Guasti cagionati dai ladri nel commettere il Furto o la Rapina o nel tentativo di commetterli:**

a) alle cose assicurate (esclusi i Valori) purché le modalità dell'evento siano conformi a quanto previsto ai precedenti punti 1), 2) e 3). La garanzia opera anche durante il loro possesso o l'uso abusivo conseguente al reato;
b) ai locali che contengono le cose assicurate ed ai relativi infissi, senza l'applicazione di eventuali Franchigie o Scoperti previsti in polizza e sino alla concorrenza di € 2.000,00 per sinistro, purché le modalità dell'evento siano conformi a quanto previsto ai precedenti punti 1), 2) e 3);
c) ai componenti degli impianti di allarme posti all'esterno dei locali, senza l'applicazione di eventuali Franchigie o Scoperti previsti in polizza.

9) **Atti vandalici commessi dai ladri alle cose assicurate** (esclusi i Valori) nel commettere il Furto o la Rapina o nel tentativo di commetterli, purché le modalità dell'evento siano conformi a quanto previsto ai precedenti punti 1), 2) e 3); la garanzia è prestata con uno Scoperto del 10 % con il minimo di € 1.000,00. Detto scoperto non è applicato se prestata analoga garanzia nella Sezione Incendio.

10) **Spese di ricostruzione di Cose particolari e Modelli e stampi.**
La Società rimborsa le spese effettivamente sostenute per le operazioni manuali e meccaniche di rifacimento di Cose par-

ticolari e di Modelli e stampi. La garanzia è prestata nella forma a Primo rischio assoluto sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alla partita Contenuto con il massimo di € 2.000,00 per Sinistro. Dalla presente garanzia si intendono escluse le spese sostenute per la ricostruzione di dati memorizzati su supporti informatici.

Art. 5.2. - Esclusioni

Salvo che il Sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi, sono esclusi i danni verificatisi in occasione di:

1) terremoti, eruzioni vulcaniche, bradisismo, Inondazioni, Alluvioni, mareggiate, crollo, cedimento/franamento del terreno;
2) guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
3) emanazione di calore, radiazioni, Esplosioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
4) Incendio, Esplosione, Implosione o Scoppio anche se provocati dall'autore del Sinistro.

Sono esclusi altresì i danni:

5) determinati o agevolati con dolo o colpa grave dell'Assicurato o Contraente, degli Amministratori, dei soci a responsabilità illimitata dall'azienda assicurata;
6) commessi o agevolati con dolo:
   a) da persone legate da vincoli di parentela o di affinità con le persone di cui al precedente punto 5);
   b) da persone che abitano con l'Assicurato o Contraente o che occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
   c) dai dipendenti dell'Assicurato o Contraente durante l'orario di lavoro;
   d) dagli incaricati della sorveglianza delle cose assicurate o dei locali che le contengono;
7) indiretti, quali i profitti sperati, i danni da mancato godimento od uso o non riguardanti la materialità delle cose assicurate;
8) da Furto avvenuto quando i locali contenenti le cose assicurate rimangono incustoditi per più di 45 giorni consecutivi ridotti a 8 giorni per Preziosi e Valori; Relativamente ai Preziosi e Valori l'esclusione decorre dalle ore 24 dell'ottavo giorno;
9) ai veicoli a motore non costituenti Merci;
10) a seguito di scasso di vetri non stratificati, salvo i casi previsti dalla lettera e) e f) del punto 1) dell'Art. 5.1 – Garanzia Base;
11) derivanti da truffa;
12) derivanti da Furto con destrezza;
13) alle cose poste all'aperto anche se in aree recintate;
14) da Furto e Rapina di Valori, salvo quanto previsto al punto 3) dell'Art. 5.1 – Garanzia Base.

Art. 5.3 - Delimitazioni

Ferma la somma assicurata alla partita Contenuto, l'assicurazione comprende Merci di categoria diversa da quella dell'attività dichiarata, esclusi comunque Preziosi, fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alla partita Contenuto col massimo di € 5.000,00.

Si conviene inoltre che:

1) qualora siano assicurate Merci di "categorie A1 e A2" come indicato nella Scheda di polizza l'Indennizzo viene corrisposto con uno Scoperto del 10% con il massimo di € 3.000,00 a tetto Scoperto nno si applica per l'ubicazione a destinazione ufficio;
2) per ogni Sinistro e per ciascuna Annualità assicurativa, la Società non riconoscerà, in ogni caso, somme superiori a quelle assicurate, salvo quanto previsto dall'art.1914 Codice Civile per le spese di salvataggio. In caso di Sinistro, le somme assicurate con le singole partite di polizza, si intendono ridotte, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile, al netto di eventuali Franchigie o Scoperti, senza corrispondente restituzione di premio;

3) in concomitanza di due o più Scoperti previsti nelle condizioni di assicurazione, fatta eccezione per quelli relativi a Mezzi di chiusura e protezione particolari (artt. 5.6.4 - 5.7.4) e a impianti di allarme (artt. 5.7.5 - 5.7.6 - 5.7.7, 5.7.8) gli stessi saranno unificati nella misura massima del 25%. Se richiamate la Garanzie Supplementari le e Condizioni Specifiche di cui agli articoli sopra indicati, lo Scoperto massimo si intende elevato al 40%. Qualora sia prevista una Franchigia, quest'ultima, verrà considerata come minimo non indennizzabile. Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'Indennizzo verrà determinato, conformemente all'Art. 1.9 - Altre Assicurazioni, senza tener conto dello Scoperto, con il relativo minimo, che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

Art. 5.4 - Caratteristiche costruttive del Fabbricato

È condizione essenziale per l'operatività delle garanzie contro il Furto all'interno di locali che i Fabbricati contenenti le cose assicurate abbiano le pareti confinanti con l'esterno o con locali di altre unità immobiliari o spazi di uso comune e il Tetto (qualora la linea di gronda sia situata, in verticale, ad un'altezza inferiore a 4 metri dal suolo o da superfici acquee nonché da ripiani accessibili o praticabili per via ordinaria dall'esterno) in muratura, vivo, cotto, conglomerato cementizio, vetrocemento armato o vetro stratificato. Queste caratteristiche non sono richieste per il Contenuto posto presso fiere e/o mostre.

Art. 5.5 - Garanzie Supplementari (sempre operanti)
(operanti nella scelta espressamente indicata nella Scheda di polizza)

Art.5.5.1 - Furto di fissi e infissi

Scelta A)

La Società rimborsa le spese sostenute a seguito del Furto di fissi ed infissi, intesi come i manufatti per la chiusura degli elementi di transito, illuminazione, ed aerazione, di apparecchiature di allarme e sorveglianza, di altre componenti fisse facenti parte del Fabbricato ad esclusione delle componenti in rame.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 2.000,00 per Sinistro ed entro i limiti della somma assicurata alla partita Contenuto.

Scelta B)

La Società rimborsa, fino alla concorrenza della somma assicurata alla relativa partita, le spese sostenute a seguito del Furto di fissi ed infissi, intesi come i manufatti per la chiusura degli elementi di transito, illuminazione, ed aerazione, di apparecchiature di allarme e sorveglianza, di altre componenti fisse facenti parte del Fabbricato ad esclusione delle componenti in rame.

Art.5.5.2 - Furto Valori

In caso di Furto commesso con le modalità descritte ai punti 1) e 4) dell'Art. 5.1 della Garanzia Base, la Società, per il solo rischio Furto ed in deroga al punto 14) dell'Art. 5.2 - Esclusioni, assicura:

Scelta A)

I Valori riposti sotto chiave, fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alla partita Contenuto, con il massimo di € 2.000,00 ed entro i limiti della somma assicurata alla partita Contenuto .

Scelta B)

I Valori custoditi in Cassaforte entro i limiti della somma garantita alla relativa partita.
L'assicurazione è operante nei seguenti casi:
1) quando l'autore del furto abbia violato i mezzi di custodia mediante scasso, asportando comunque i Valori in uno dei modi previsti ai punti 1) e 4) oppure dell'Art. 5.1;
2) quando vi sia stata l'asportazione totale della cassaforte;
3) quando la cassaforte venga aperta con uso fraudolento di chiavi; per l'operatività della garanzia è condizione essenziale che l'Assicurato provveda alla sostituzione della serratura non appena sia venuto a conoscenza della sottrazione o dello smarrimento.

Fermo il limite della somma assicurata per questa garanzia, sono compresi anche i Valori fuori cassaforte, sempreché custoditi sotto chiave; questa estensione opera fino alla concorrenza di un importo pari al 10% della somma assicurata alla partita Contenuto con il massimo di € 2.000,00.
Se è Assicurato il Contenuto dell'abitazione comunicante i relativi Preziosi sono assimilati ai Valori e sono assicurati nei limiti e alle condizioni della Scelta A).

Art. 5.5.3 - Rapina Valori all'interno dei locali
La Società assicura, in deroga al punto 14) dell'Art.5.2, contro il solo rischio di Rapina di Valori:

Scelta A)
fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alla partita Contenuto con il massimo di € 2.000,00, a condizione che la Rapina sia avvenuta nei locali indicati in polizza anche nel casoin cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate all'esterno e siano costretti a recarsi nei locali stessi.

Scelta B)
fino alla concorrenza della somma assicurata alla relativa partita, a condizione che la Rapina sia avvenuta nei locali indicati in polizza anche nel caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate all'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.
La garanzia è prestata con uno Scoperto del 10%. Se è assicurato il Contenuto dell'abitazione comunicante, i relativi Preziosi sono assimilati ai Valori e sono assicurati nei limiti della Scelta A).

Art. 5.6 - Garanzie Supplementari (Opzionali) (operanti solo se espressamente indicate nella Scheda di polizza)

Art. 5.6.1 – Portavalori
La Società, fino alla concorrenza della somma assicurata alla relativa partita, indennizza la perdita di Valori in conseguenza di Rapina o Scippo commessi sulla persona dell'Assicurato o Contraente o degli Addetti all'attività stessa, durante il trasferimento al domicilio dell'Assicurato, a banche, fornitori, clienti o viceversa, all'esterno del Fabbricato in cui si esercita l'attività assicurata. La garanzia è inoltre estesa al Furto:

- in seguito ad infortunio o malore della persona incaricata del trasporto;
- con destrezza limitatamente al caso in cui la persona incaricata abbia indosso o a portata di mano i Valori.

La garanzia si intende prestata dalle ore 6 alle ore 23 e non opera se la persona che trasporta i Valori e/o le Ricette all'esterno del Fabbricato ha età inferiore a 18 anni o superiore a 70 anni.
La garanzia è prestata con uno Scoperto del 20%, ridotto al 10% in caso di Rapina.

Art. 5.6.2 - Aumento periodico Merci assicurate
La somma assicurata per la partita Contenuto si intende aumentata, relativamente alle Merci, dell'ulteriore somma e per i mesi indicati nella Scheda di polizza.

Art. 5.6.3 - Merci trasportate
La Società, fino alla concorrenza della somma assicurata alla presente partita, indennizza i danni materiali e diretti derivanti da Furto o Rapina di Merci inerenti all'attività dichiarata (esclusi Valori e Preziosi) durante il trasporto all'esterno dell'azienda, comprese eventuali soste, poste su autoveicoli di proprietà od in uso all'attività dichiarata. Nel caso in cui l'autoveicolo venga lasciato momentaneamente incustodito, la garanzia opera solo a condizione che sia completamente chiuso e con le portiere bloccate, e non telonato. La garanzia è prestata con uno Scoperto del 20% con il minimo di € 200,00.

Art.5.6.4 - Furto di Merci all'aperto con impianto di allarme
A parziale deroga del punto 13) dell'art.5.2 - Esclusioni, la Società, fino alla concorrenza della somma alla relativa partita, indennizza il Furto, a seguito di rottura o scasso dei sistemi di chiusura o protezione, delle Merci o prodotti inerenti all'Attività assicurata posti all'aperto

nell'ambito dell'area pertinente al complesso immobiliare in cui si trova l'azienda, compreso, se assicurato, il Deposito di Riserva. Questa garanzia non è operante per Furto di:
- Valori e Preziosi;
- acciaio, alluminio, rame ed ottone.

La garanzia è prestata con uno Scoperto del 20% con il minimo di € 2.500,00. Tale Scoperto sostituisce eventuali altri Scoperti previsti nel contratto.

Condizione essenziale per l'operatività della garanzia è che detta area sia:

1) fornita di illuminazione;
2) completamente recintata da struttura di altezza minima di 1,50 m. con una base in cemento o laterizi di altezza minima dal suolo di 30 cm. Gli ingressi siano muniti di cancelli metallici chiusi con lucchetto antistrappo;
3) protetta lungo tutto il perimetro con impianto di allarme, installato da ditta specializzata e dotato dei seguenti requisiti:
   a) n.1 centralina autoprotetta;
   b) alimentazione secondaria che, in mancanza della rete pubblica, abbia un'autonomia di almeno 12 ore consecutive, al termine delle quali vi dovrà essere una capacità residua sufficiente ad azionare il dispositivo di allarme;
   c) sensori di contatto su tutti i cancelli di accesso;
   d) registratore di eventi (di controllo);
   e) trasmissione a distanza degli allarmi tramite cellulare dedicato e/o ponte radio con collegamento ad Istituto di Vigilanza.

Il Contraente/Assicurato si obbliga:

4) ad inserire il sistema d'allarme ogniqualvolta i locali rimangono incustoditi;
5) a mantenere invariato ed efficiente l'impianto stesso;
6) a presentare, su richiesta della Società, Certificato di Manutenzione redatto almeno una volta all'anno, comprovante che l'impianto è tenuto in perfetta efficienza;
7) a provvedere con la massima urgenza al ripristino del normale funzionamento in caso di rottura, guasto, danneggiamento, manomissione; durante il periodo di interruzione, il Contraente/Assicurato deve prendere tutte quelle misure di sicurezza e sorveglianza che si rendessero necessarie per ovviare alla non efficienza dell'impianto; se tale interruzione dovesse durare oltre 3 giorni, il Contraente/Assicurato, deve avvisare la Società concordando le misure del caso.

Qualora, in caso di Sinistro, vi fosse inosservanza degli obblighi, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma indennizzabile a termini di polizza sotto deduzione di un ulteriore Scoperto del 20% col minimo di € 300,00.

Qualora si assicurino veicoli, la garanzia è operante a condizione che siano regolarmente chiusi a chiave, i cristalli, se presenti, siano completamente alzati e le chiavi di avviamento siano riposte nei locali dell'azienda in cassetti o armadi chiusi a chiave. Si precisa che il Furto delle parti accessorie, dei pezzi di ricambio o di singole parti del veicolo, è compreso nell'assicurazione solo se avvenuto congiuntamente al Furto del veicolo stesso.

Per la presente garanzia non è operante la Condizione Specifica "Reintegro automatico" di cui all'Art. 5.7.1 anche se richiamata nelle scheda di polizza.

Art. 5.6.5 - Infedeltà dei dipendenti

La Società, fino alla concorrenza della somma assicurata alla relativa partita, indennizza le perdite derivanti da reati di Furto, Rapina, appropriazione indebita, truffa, commessi da dipendenti dell'Assicurato nell'esercizio delle incombenze alle quali sono adibiti, a condizione che:

1) tanto gli atti diretti al compimento del reato, quanto la consumazione di esso, siano avvenuti durante la validità dell'assicurazione;
2) il reato sia stato accertato dall'Assicurato entro il termine di un anno dalla consuma-

zione;
3) il dipendente infedele sia stato denunciato all'Autorità Giudiziaria.

Nel caso in cui da una stessa persona siano state compiute più azioni delittuose, la Società risponderà solo se l'attività criminosa abbia avuto inizio durante la validità dell'assicurazione.

Qualora nel periodo intercorrente fra dette azioni l'assicurazione sia venuta a cessare, la Società risponderà unicamente delle perdite derivanti dalle azioni consumate anteriormente alla scadenza dell'assicurazione, ancorché le violazioni di legge, compiute prima e dopo tale termine, siano considerate agli effetti penali come costituenti un unico reato.

La garanzia è operante per la totalità dei dipendenti, regolarmente iscritti nei libri paga obbligatori. La somma assicurata rappresenta il massimo che la Società è tenuta a pagare per ciascuna Annualità assicurativa. Le perdite indennizzabili sono quelle costituite dal valore dei beni sottratti, sia che facciano parte del patrimonio dell'Assicurato sia che di essi l'Assicurato debba rispondere per essergli stati affidati da terzi, dedotto il valore di ogni eventuale credito o cauzione del dipendente e di ogni recupero. Sono esclusi dall'Indennizzo i lucri mancanti, gli interessi ed ogni altro danno indiretto. L'assicurazione cessa automaticamente, rispetto al dipendente infedele, dal momento in cui l'infedeltà è scoperta, senza diritto per l'Assicurato a rimborso di premio.

Art. 5.6.6 - Spese accessorie

La Società rimborsa, se conseguenti ad un Sinistro indennizzabile a termini di contratto, fermo il limite della somma assicurata alla partita Contenuto, le spese:

1) sostenute per gli onorari dei periti scelti e nominati in conformità a quanto stabilito dalle norme che regolano la liquidazione dei sinistri fino alla concorrenza del 2% dell'Indennizzo liquidato, col massimo di € 2.500,00 per Annualità assicurativa;
2) sanitarie, comprese quelle psicoterapeutiche, esclusi comunque i medicinali, conseguenti ad infortunio subito dall'Assicurato o dagli Addetti a seguito di Scippo o Rapina, consumati o tentati, indennizzabili a termini di fino alla concorrenza di € 2.000,00 per Annualità assicurativa;
3) relative ai costi del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per la ricostruzione di documenti, anche personali dell'Assicurato o degli Addetti, registri, disegni, microfilm, fotocolor, schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici fino alla concorrenza di € 5.000,00 per Sinistro;
4) necessarie e non inconsideratamente sostenute, a seguito di forzata inattività, e documentate per:
   a) pubblicizzare il riavvio dell'attività;
   b) utilizzare macchinari e impianti in sostituzione di quelli danneggiati o sottratti;
   c) svolgere lavoro straordinario del personale per il riavvio dell'attività;
   d) affittare nuovi locali per il trasferimento temporaneo dell'attività;
   e) rispettare altri obblighi contrattualmente incombenti all'Assicurato, escluse le penali.

Il rimborso è comunque limitato alle spese sostenute nei 30 giorni successivi al momento in cui si è verificato il Sinistro fino alla concorrenza di € 5.000,00 per Annualità assicurativa.

Art.5.6.7 - Rimborso spese per miglioramento dei sistemi di prevenzione e/o protezione

La Società rimborsa le spese sostenute entro 60 giorni dalla data di accadimento di un Sinistro indennizzabile a termine della presente Sezione, per installare e/o potenziare gli impianti di prevenzione o di allarme nonché per migliorare i mezzi di chiusura dei locali contenenti le cose assicurate. Questa garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 1.500,00 per Annualità assicurativa.

Art.5.7 - Condizioni Specifiche (operanti solo se espressamente indicate nella Scheda di polizza)

Art. 5.7.1 - Reintegro automatico
A parziale deroga del punto 2) dell'Art. 5.3 - Delimitazioni, dopo ogni Sinistro la Società provvederà automaticamente a reintegrare la somma assicurata alle partite Contenuto, Macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi, nonchè alle Garanzie supplementari, Furto di fissi ed infissi, Portavalori Aumento periodico Merci assicurate e Merci trasportate dello stesso importo dell'Indennizzo. I reintegri nel corso della stessa Annualità assicurativa non potranno essere complessivamente superiori alla somma originariamente assicurata.
Su richiesta del Contraente e previo assenso della Società, si potranno concordare eventuali ulteriori reintegri con pagamento del corrispondente premio. Qualora a seguito del Sinistro la Società decidesse invece di recedere dal contratto, si darà luogo al rimborso del premio non goduto al netto dell'imposta, sulle somme assicurate rimaste in essere.

Art. 5.7.2 - Commercio ambulante
Premesso che il Contraente/Assicurato esercita l'attività di commercio ambulante, come attività accessoria all'Attività esercitata, le garanzie comprendono: la Rapina di Merci, Macchinari, Arredamento e Attrezzature inerenti all'Attività esercitata (esclusi Valori e Preziosi), quando si trovino all'aperto negli spazi ove si svolge il commercio ambulante o all'interno dell'automezzo ivi parcheggiato.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alla partita Contenuto con il massimo di € 1.500,00 per sinistro e con uno Scoperto del 20%.

Art.5.7.3 - Deroga alle caratteristiche costruttive
A parziale deroga dell'art.5.4 – Caratteristiche costruttive del Fabbricato, si precisa che il Fabbricato contenente le cose assicurate può avere le pareti esterne e/o il Tetto costruito con robuste strutture metalliche o in lega metallica oppure costituite da pannelli prefabbricati aventi coibentazioni rivestite da materiale metallico. Per il solo Tetto è tollerata la copertura con tegole purché sovrastanti strutture continue in fibrocemento o con materiali similari.
In caso di furto avvenuto con introduzione nei locali attraverso pareti o tetto aventi queste caratteristiche, si conviene che l'indennizzo liquidato sarà corrisposto con la detrazione di uno scoperto del 20%.

Art. 5.7.4 - Mezzi di Chiusura Particolari
A parziale deroga del punto 1) lett. a) ed e) dell'Art. 5.1 - Garanzia Base, l'assicurazione per i danni di Furto è prestata alla condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situate in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa per tutta la sua estensione da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:
1) serramenti di legno pieno di spessore minimo di 15 mm, o di acciaio dello spessore minimo di 8/10 mm, senza luci di sorta, chiusi con serrature di sicurezza azionanti catenacci di adeguata robustezza e lunghezza o lucchetti di sicurezza o robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall'interno;
2) inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm, ancorate nel muro, con luci, se rettangolari aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 cm e 18 cm oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 cm^2.

Nel caso in cui i mezzi di protezione e chiusura utilizzati per commettere il furto non siano conformi a quelli sopra descritti, la garanzia Furto:
- si intenderà operante con l'applicazione di uno Scoperto del 25% qualora ricorra il caso previsto dal punto 1) lettera a) dell'Art. 5.1 - Garanzia Base;
- si intenderà operante con l'applicazione

di un ulteriore Scoperto del 25% qualora i casi previsti dal punto 1) lettera e) dell'Art. 5.1 - Garanzia Base;
- non sarà operante così come indicato al punto 10) dell'Art. 5.2 - Esclusioni, se l'Attività esercitata rientri nella classe merceologica A1 o A2.

Art. 5.7.5. Impianto di allarme

Si prende atto che i locali contenenti le cose assicurate sono protetti da impianto automatico d'allarme antifurto del tipo volumetrico e/o perimetrale dotato almeno dei seguenti requisiti di base:

1) n° 1 centralina auto protetta;
2) n° 2 sirene autoalimentate di cui una posta all'esterno dei locali e l'altra all'interno;
3) un'alimentazione elettrica di soccorso che, interviene automaticamente in mancanza della rete pubblica, in grado di alimentare autonomamente il sistema per almeno 12 ore consecutive.

Il Contraente/Assicurato si obbliga:

4) ad inserire il sistema d'allarme ogniqualvolta i locali rimangono incustoditi;
5) a mantenere invariato ed efficiente l'impianto stesso;
6) a provvedere con la massima urgenza al ripristino del normale funzionamento in caso di rottura, guasto, danneggiamento, manomissione; durante il periodo di interruzione, il Contraente/Assicurato deve prendere tutte quelle misure di sicurezza e sorveglianza che si rendessero necessarie per ovviare alla non efficienza dell'impianto; se tale interruzione dovesse durare oltre 3 giorni, il Contraente/Assicurato,deve avvisare la Società concordando le misure del caso.

   Qualora l'impianto di allarme non abbia i requisiti richiesti e/o il Contraente/Assicurato (o chi per essi) non abbia adempiuto anche ad uno solo dei suindicati obblighi, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma dovuta a termini di contratto previa deduzione del 15% di Scoperto, che rimarrà a carico dell'Assicurato stesso. Nel caso in cui detto Scoperto del 15% sia operante in concomitanza con una Franchigia, questa verrà considerata minimo assoluto.

Art. 5.7.6 - Impianto d'allarme antifurto con registratore e trasmissione a distanza di eventi

Si prende atto che i locali contenenti le cose assicurate sono protetti da impianto automatico d'allarme antifurto di tipo volumetrico o volumetrico e perimetrale, installato da ditta specializzata e dotato almeno dei seguenti requisiti di base:

1) n°1 centralina autoprotetta collocata in una posizione non raggiungibile per via ordinaria, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
2) un'alimentazione elettrica di soccorso, che interviene automaticamente in mancanza della rete pubblica, in grado di alimentare autonomamente il sistema per almeno 12 ore consecutive;
3) registratore di eventi (di controllo) in grado di memorizzare tutti i cambiamenti di stato dell'impianto;
4) trasmissione a distanza degli allarmi tramite linea telefonica cellulare e/o ponte radio e/o linea ISDN e/o linea ADSL.

Il Contraente/Assicurato si obbliga:

5) ad inserire il sistema d'allarme ogniqualvolta i locali rimangono incustoditi;
6) a mantenere invariato ed efficiente l'impianto stesso;
7) a presentare, su richiesta della Società, Certificato di Manutenzione redatto dalla Ditta incaricata all'assistenza tecnica, almeno una volta all'anno, comprovante che l'impianto è tenuto in perfetta efficienza;
8) a provvedere con la massima urgenza al ripristino del normale funzionamento in caso di urto, rottura, guasto, danneggiamento, manomissione; durante il periodo di interruzione l'Assicurato deve prendere tutte quelle misure di sicurezza e sorveglianza che si rendessero necessarie per ovviare alla non efficienza dell'impianto; se tale interruzione

dovesse durare oltre 3 giorni, il Contraente/Assicurato deve avvisare la Società concordando le misure del caso.

Qualora l'impianto di allarme non abbia i requisiti richiesti e/o il Contraente/o l'Assicurato (o chi per essi) non abbia adempiuto anche ad uno solo dei suindicati obblighi, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma dovuta a termini di contratto previa deduzione del 25% di Scoperto, che rimarrà a carico dell'Assicurato stesso. Nel caso in cui detto Scoperto del 25% sia operante in concomitanza con una Franchigia, questa verrà considerata quale minimo non indennizzabile dello Scoperto.

Art. 5.7.7 - Impianto d'allarme antifurto con doppio livello di protezione

E' condizione essenziale per l'efficacia delle presente Sezione che siano rispettati i seguenti requisiti:

1) i locali, contenenti le cose assicurate, sono protetti da impianto di allarme antifurto di tipo volumetrico realizzato con rivelatori antiaccecamento collocati in punti non raggiungibili per via ordinaria;
2) ogni apertura, verso l'esterno, dei locali contenenti le cose assicurate, posta a meno di quattro metri da piani accessibili e praticabili per via ordinaria, è protetta da rivelatori di apertura di elementi apribili (porte e finestre) e/o rivelatori di rottura di elementi fragili (lastre di vetro, plastica rigida, simili) installati da Ditta specializzata e dotati almeno dei seguenti requisiti di base:
3) n°1 centralina autoprotetta collocata in una posizione non raggiungibile per via ordinaria;
4) alimentazione elettrica di soccorso, che interviene automaticamente in mancanza della rete pubblica, in grado di alimentare autonomamente il sistema per almeno 12 ore consecutive;
5) registratore di eventi (di controllo) in grado di memorizzare tutti cambiamenti di stato dell'impianto;
6) sensori in grado di fornire oltre alla segnalazione di allarme per intrusione, anche:
   - le manomissioni dovute ad illecita apertura dell'involucro del rivelatore o a tentativo di accecamento;
   - la rimozione dalla sede d'installazione del rivelatore stesso;
   - la manomissione con mezzi magnetici;
   - la mancanza del segnale di sopravvivenza del rivelatore;
7) trasmissione a distanza di un segnale di stato di ogni singolo rivelatore, tramite linea telefonica ISDN e/o ADSL e/o linea cellulare e/o ponte radio.

Il Contraente/Assicurato si obbliga:

8) ad inserire il sistema d'allarme ogniqualvolta i locali rimangono incustoditi;
9) a mantenere invariato ed efficiente l'impianto stesso;
10) a presentare, su richiesta della Società, Certificato di Manutenzione redatto dalla Ditta incaricata all'assistenza tecnica, almeno una volta all'anno, comprovante che l'impianto è tenuto in perfetta efficienza;
11) a provvedere con la massima urgenza al ripristino del normale funzionamento del rivelatore in caso di urto, rottura, guasto, danneggiamento, manomissione; durante il periodo di interruzione l'Assicurato deve prendere tutte quelle misure di sicurezza e sorveglianza che si rendessero

necessarie per ovviare alla non efficienza dell'impianto; se tale interruzione dovesse durare oltre 3 giorni, il Contraente/Assicurato, o chi per esso, deve avvisare la Società concordando le misure del caso.

Qualora il Contraente o l'Assicurato, o chi per esso, non abbia adempiuto anche ad uno solo dei suindicati obblighi, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma dovuta a termini di contratto previa deduzione del 25% di Scoperto, che rimarrà a carico dell'Assicurato stesso. Nel caso in cui detto Scoperto del 25% sia operante in concomitanza con una Franchigia, questa verrà considerata minimo assoluto.

Art. 5.7.8 - Impianto, d'allarme antifurto con videosorveglianza e condizioni

E' essenziale per l'efficacia della presente Sezione, che i locali, contenenti le cose assicurate, sono monitorati da un sistema di televisione a circuito chiuso (TVCC), costituito da telecamere collegate a monitor locali e remoti, installato da ditta specializzata e dotato, almeno, dei seguenti requisiti di base:

1) collegamento con un impianto di allarme antifurto avente requisiti corrispondenti a quanto indicato in polizza all'Art. 5.7.6 o 5.7.7;
2) collegamento ad un videoregistratore time-lapse (con sovrapposizione di data e ora sull'immagine); i supporti registrati devono essere conservati per almeno 48 ore;
3) trasmissione a distanza delle immagini, direttamente a centrali di telesorveglianza o teleassistenza, tramite linea telefonica ISDN o ADSL, protetta contro l'interruzione dolosa;
4) la centrale di telesorveglianza deve prendere visione delle immagini riprese nei momenti immediatamente precedenti all'invio dell'allarme;
5) un'alimentazione elettrica di soccorso, che interviene automaticamente in mancanza della rete pubblica, in grado di alimentare autonomamente il sistema per almeno 12 ore consecutive.

Il Contraente/Assicurato, o chi per esso, si obbliga:

6) ad inserire il sistema TVCC ogniqualvolta i locali rimangono incustoditi;
7) a mantenere invariato ed efficiente l'impianto stesso;
8) a presentare, su richiesta della Società, Certificato di Manutenzione redatto dalla Ditta incaricata all'assistenza tecnica, almeno una volta all'anno, comprovante che l'impianto è tenuto in perfetta efficienza;
9) a provvedere con la massima urgenza al ripristino del normale funzionamento in caso di urto, rottura, guasto, danneggiamento, manomissione; durante il periodo di interruzione l'Assicurato deve prendere tutte quelle misure di sicurezza e sorveglianza che si rendessero necessarie per ovviare alla non efficienza dell'impianto; se tale interruzione dovesse durare oltre 3 giorni, il Contraente/Assicurato, o chi per esso, deve avvisare la Società concordando le misure del caso.

Qualora il Contraente o l'Assicurato, o chi per esso, non abbia adempiuto anche ad uno solo dei suindicati obblighi, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma indennizzabile a termini di contratto previa deduzione del 25% di Scoperto che rimarrà a carico dell'Assicurato stesso. Nel caso in cui detto Scoperto del 25% sia operante in concomitanza con una Franchigia, questa verrà considerata quale minimo non indennizzabile dello Scoperto.

Art. 5.7.9 - Abrogazione dello Scoperto per Merci di Categoria A1 e A2 (come da scheda di polizza)

Si intende abolito lo Scoperto previsto al punto 3) dell'Art. 5.3 per le Merci di "categoria A1 e A2".

Art. 5.7.10. - Inserimento dello Scoperto per Merci di categoria B1-B2-C1-C2-D1-D2 (come da scheda di polizza)

Si conviene che l'Indennizzo liquidato a seguito di Sinistro alla partita Contenuto, limitatamente alle garanzie descritte all'Art. 5.1, sarà corrisposto con la detrazione di uno Scoperto pari al 10% con il minimo di € 250,00.
In caso di concomitanza di più Scoperti, si applica il disposto previsto dal punto 5) dell'Art. 5.3.

Art. 5.7.11 - Pluralità Aziende assicurate

Si conviene che, per uno o più sinistri che abbiano colpito le ubicazioni dell'azienda assicurata indicate nella Scheda di polizza, la garanzia per la partita Contenuto è prestata fino alla concorrenza annua del "limite aggregato annuo" indicato nella scheda di polizza.
Per ciascun Sinistro, la Società non corrisponderà somma superiore a quella assicurata per la singola ubicazione dell'azienda.

6. SEZIONE DANNI DA INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ

Art.6.1 - Garanzia base

La Società indennizza:

- la perdita di Margine di contribuzione dovuta alla riduzione dei Ricavi di vendita;
- le spese supplementari necessariamente e ragionevolmente sostenute al solo fine di evitare o contenere la riduzione dei Ricavi di vendita,

conseguenti all'interruzione forzata a seguito di sinistro indennizzabile dall'attività esercitata verificatasi nella sezione Incendio, anche qualora detto sinistro non risulti indennizzabile per effetto di una Franchigia.
Sono inoltre comprese in garanzia:

1) **Perdite conseguenti a disposizioni delle autorità**
   La Società risponde anche della perdita derivante da provvedimenti imposti dell'Autorità che precludono l'accesso all'insediamento assicurato e colpito da sinistro indennizzabile a termini della Sezione Incendio per un periodo di tempo non superiore a 4 settimane.
   Si intendono comunque esclusi i danni verificatisi in occasione di atti di terrorismo.

2) **Impedimento e difficoltà di accesso**
   La Società risponde anche della perdita effettiva derivante da impossibilità parziale o totale di accesso all'insediamento assicurato per un periodo di tempo non superiore a 4 settimane causata da un sinistro che abbia colpito altre cose site nelle vicinanze dell'insediamento stesso ma non assicurate con la presente polizza né detenute a qualunque titolo dall'Assicurato e purché l'evento che ha originato il predetto sinistro sia garantito dalla presente polizza.
   Si intendono comunque esclusi i danni verificatisi in occasione di atti di terrorismo.

Art. 6.2 - Esclusioni

La Società non risponde delle perdite o delle spese:

1) conseguenti ad un sinistro, ancorchè indennizzabile a termini della Sezione Incendio causato da Danni elettrici e meccanici, danni a Merci in refrigerazione (anche con impianto di allarme) salvo che non ne sia scaturito incendio o esplosione.
2) conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:
   a) dolo o colpa grave dell'Assicurato;
   b) provvedimenti imposti dall'autorità salvo quanto indicato all'art. 6.1.1;
   c) difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra;
   d) mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività;
   e) revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti.

Art. 6.3 - Delimitazioni

Se la interruzione di attività è conseguente a sinistro indennizzabile ai sensi della sezione Incendio in conseguenza di:

- tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, atti di terrorismo e sabotaggio
- eventi atmosferici, sovraccarico neve, grandine

resta convenuto che in nessun caso la Società sarà tenuta a indennizzare, per uno o più sinistri che avvengano nel medesimo periodo di assicurazione, importo superiore al 70%

della somma assicurata, ridotto al 50% per il sovraccarico neve.

Art. 6.4 - Riserve di magazzino
Se al verificarsi di un sinistro, l'Assicurato per contenere la riduzione del Margine di contribuzione, ricorre all'utilizzo di scorte a magazzino, compresi i pezzi di ricambio, la liquidazione del danno sarà effettuata prevedendo:
1) il rimborso dei costi per la ricostruzione del livello delle scorte di magazzino, compresi i pezzi di ricambio, al giorno del sinistro;
2) l'eventuale perdita della produzione e/o del Margine di contribuzione causata dalla mancanza e/o riduzione delle scorte di magazzino per la precedente utilizzazione ai fini di contenere il danno, e ciò entro i limiti della perdita evitata con l'utilizzo delle scorte, compresi i pezzi di ricambio a magazzino.

In tal caso, nel conteggio del periodo di indennizzo si terrà conto che questo potrà avere un inizio posticipato rispetto alla data del sinistro per effetto dell'autonomia garantita dalle riserve di magazzino. Pertanto il periodo di indennizzo sarà calcolato a partire dal primo giorno in cui si verifica l'effettiva riduzione del Margine di contribuzione a seguito dell'esaurimento e/o della riduzione delle scorte.

Art. 6.5 - Aggiornamento della somma da assicurare - Obblighi di comunicazione
Entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio di ogni esercizio finanziario, il Contraente o l'Assicurato deve comunicare alla Società il Margine di contribuzione, il risultato (utile o perdita) dell'esercizio appena trascorso e la nuova Somma Assicurata, il cui valore non deve comunque risultare inferiore al Margine di contribuzione. Al ricevimento di tali dati la Società, emetterà un'appendice, valida fino a nuova successiva comunicazione, in cui verranno indicati:
1) la nuova somma assicurata;
2) l'ammontare del premio per l'annualità assicurativa futura, calcolato sulla base della nuova Somma Assicurata;
3) l'eventuale importo di conguaglio per l'annualità assicurativa in corso, calcolato sulla differenza tra la nuova somma assicurata e la precedente applicando il tasso previsto in polizza e nel caso di differenza positiva dell'imposta vigente al momento del pagamento.

Qualora il Contraente non comunichi il Margine di contribuzione nei termini sopra indicati, il risultato dell'esercizio e la nuova Somma Assicurata, la Società fino al sessantesimo giorno dal termine ultimo previsto per la comunicazione suddetta, avrà facoltà di risolvere il Contratto per inadempimento ai sensi dell'Art. 1456 del Codice Civile a mezzo raccomandata con preavviso di trenta giorni. In tal caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia della risoluzione, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Clausola di aggiustamento
Premesso che il Margine di contribuzione può subire variazioni rispetto a quanto assicurato, la Società, a condizione che il Contraente e/o l'Assicurato adempia nei tempi previsti all'obbligo di comunicazione del risultato di esercizio, si obbliga a ritenere garantito un aumento sino al 20% della somma assicurata indicata nella scheda di polizza, anche agli effetti dell'art. 6.8 – Limite Massimo di Indennizzo.

Art. 6.6 - Assicurazione parziale
Se al momento del sinistro la Somma Assicurata risulta inferiore al Margine di contribuzione relativo all'ultimo bilancio d'esercizio approvato almeno trenta giorni prima del sinistro, l'indennizzo dovuto ai sensi dell'art. 20 lettera a) e b) sarà ridotto in proporzione del rapporto tra questi due valori.
La somma assicurata tiene conto, al momento del sinistro della clausola di aggiustamento.

Art.6.7 - Franchigia
Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di un importo pari 5/365 della Somma Assicurata.

Art. 6.8- Limite massimo di indennizzo
Per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, somma maggiore di quella assicurata.
La somma assicurata tiene conto, al momento del sinistro della clausola di aggiustamento.

Art. 6.9 - Cessazione del rischio. Inoperatività della garanzia
La garanzia prestata con la presente Sezione diviene inoperante al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
1) ammissione dell'azienda alla procedura di fallimento o ad altra procedura concorsuale o, comunque, il ricorso a procedura prevista dalla Legge Fallimentare;
2) messa in liquidazione o cessazione dell'azienda;
3) cessione o alienazione, parziale o totale, dell'azienda stessa;

In tutti i casi, il premio relativo al periodo di assicurazione in corso è dovuto per intero alla Società.

7. SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

Art. 7.1 - Garanzia Base - R.C.T.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti del massimale indicato nella Scheda di polizza ed alle condizioni che seguono, di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto inerente allo svolgimento dell'Attività esercitata. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere.

A titolo esemplificativo e non limitativo, la garanzia comprende l'esercizio delle seguenti attività:

a) uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere, posti all'interno dei locali dell'azienda assicurata;
b) esercizio di mense e spacci aziendali interni, esclusivamente per la somministrazione di cibi e bevande;
c) servizi di vigilanza effettuati con guardiani anche armati e/o con cani;
d) servizi sanitari aziendali prestati in ambulatori, infermerie e punti di pronto soccorso all'interno dell'azienda assicurata;
e) servizio antincendio interno o intervento degli Addetti per tale scopo;
f) partecipazione dell'Assicurato a mostre, fiere, mercati ed esposizioni, compreso il rischio derivante dall' allestimento e smontaggio degli stand; nel caso in cui allestimento e smontaggio siano svolti a cura di terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato in qualità di committente;
g) organizzazione di visite guidate all'interno dell'azienda assicurata, corsi di aggiornamento professionale, convegni, seminari e gite aziendali;
h) proprietà, uso, possesso, detenzione di cani;
i) pulizia e manutenzione dei locali.
l) mancata o insufficiente segnalazione dei cantieri.

L'assicurazione comprende, altresì, le seguenti garanzie:

1) Impiego veicoli

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato da:

a) uso e circolazione di biciclette, anche a pedalata assistita, o ciclo furgoncini senza motore;
b) proprietà ed uso di veicoli a motore, macchine anche semoventi, macchinari ed impianti speciali e mezzi di sollevamento in genere, con esclusione dei danni alle persone trasportate, purché gli stessi siano azionati o condotti da persona abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che abbia compiuto il 16° anno di età; resta ferma l'esclusione di cui al punto 12) dell'Art. 7.2 - Esclusioni;
c) committenza, ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile, per i danni cagionati ai terzi dai suoi Addetti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori e motocicli, autocarri fino a 3500 Kg che non siano di proprietà o in usufrutto all'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locate. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate purché su veicoli abilitati per legge a tale trasporto. La presente estensione è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno. La garanzia è valida a condizione che al momento del Sinistro il veicolo sia guidato da persona abilitata alla guida ai sensi di legge.

2) Danni da interruzione di attività

La garanzia è estesa ai danni da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, di attività industriali, artigianali, commerciali, professionali, agricole o di servizi, purché

conseguenti ad un Sinistro indennizzabile ai termini della presente Sezione.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% del massimale di polizza per Sinistro e per Periodo assicurativo con uno Scoperto del 10% con il minimo non indennizzabile di €1.500,00.

3) Danni da operazioni di carico o scarico
A parziale deroga del punto 11) dell'Art. 7.2 – Esclusioni, la garanzia, durante le operazioni di carico o scarico, comprende i danni:
a) a mezzi di trasporto sotto carico o scarico e ai veicoli (anche di proprietà dei prestatori di lavoro dell'Assicurato) in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni con l'applicazione di una Franchigia di € 150,00 per ciascun mezzo danneggiato;
b) alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione delle suddette operazioni negli spazi di pertinenza dell'AZIENDA ASSICURATA, con l'applicazione di una Franchigia di € 200,00.

Restano, in ogni caso, esclusi dalla copertura assicurativa i danni:
- a cose che si trovano su mezzi di trasporto soggetti e non soggetti ad operazioni di carico o scarico;
- a cose movimentate, sollevate, caricate, scaricate;
- conseguenti a mancato uso.

4) Autoveicoli e motoveicoli posteggiati
La garanzia è operante per i danni cagionati ad autoveicoli e motoveicoli di clienti, fornitori, dipendenti posteggiati negli spazi di pertinenza dell'azienda assicurata adibiti a parcheggio, esclusi i danni da Furto e quelli conseguenti a mancato uso, nonché quelli cagionati alle cose che si trovino sui mezzi stessi.
Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato con l'applicazione della Franchigia di € 200,00 per Sinistro.
La garanzia non opera per le attività di autorimessa e di rimessa di imbarcazioni, moto e cicli, camper, roulottes.

5) Operazioni di prelievo, rifornimento, consegna, installazione, manutenzione e riparazione presso terzi - Garanzia postuma da installazione, manutenzione, riparazione
La garanzia, nell'ambito dell'Attività esercitata, comprende:
1) i danni provocati durante l'esecuzione di lavori di prelievo, rifornimento, consegna, installazione, manutenzione o riparazione presso terzi; a parziale deroga del punto 20) dell'Art. 7.2 - Esclusioni, sono altresì compresi i danni da Incendio provocati durante la suddette operazioni. Sono altresì compresi i danni ai locali dove si eseguono i lavori ed alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi. Limitatamente ai danni a cose, la garanzia è prestata con uno Scoperto del 10% col minimo di € 500,00 sino alla concorrenza del massimale indicato nella scheda di polizza di RCT col massimo di € 500.000,00;
2) a parziale deroga del punto 17) dell'Art. 7.2 - Esclusioni, la garanzia è operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni cagionati a terzi, dopo il compimento dei lavori di installazione, (se previsti nella descrizione dell'attività) manutenzione e riparazione di cose, esclusivamente in conseguenza di difettosa esecuzione dei lavori stessi attinenti l'Attività esercitata.
La garanzia è operante a condizione che:
a) i lavori siano stati effettuati durante il periodo di validità del contratto;
b) il danno si sia manifestato non oltre 180 giorni dall'esecuzione dei lavori e, comunque, non oltre la data di scadenza del contratto;
c) la denuncia del Sinistro pervenga alla Società durante il periodo di validità dell'assicurazione.

Sono esclusi dalla garanzia:
- i danni derivanti da vizio o da difetto originario dei prodotti venduti, da chiunque fabbricati;

- i danni derivanti da inidoneità delle cose all'uso cui sono destinate;
- i danni cagionati da mancato o intempestivo intervento di manutenzione.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 50% del massimale indicato nella scheda di polizza col massimo di € 500.000,00 per Sinistro.
Relativamente ai danni a cose la garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto del 20% col minimo di € 250,00.

Sono inoltre esclusi dalla garanzia:

a. i lavori di autoriparazione di cui all'Art. 1 della Legge n°122/92 e successive modifiche.
b. le attività soggette al D.M. 37/2008 (riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici).
c. i danni alle cose oggetto di installazione, manutenzione o riparazione e le spese per le relative riparazioni o sostituzioni nonchè i danni conseguenti al loro mancato uso.

6) Errato trattamento dei dati personali

La garanzia R.C.T. comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (codice in materia di protezione de dati personali) e successive modifiche ed integrazioni, per Perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza dell'errato trattamento dei dati personali di terzi (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione), purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% del massimale di polizza per Sinistro, con uno Scoperto del 10% con il minimo di € 1.500,00.
Ai fini della presente estensione di garanzia, a parziale deroga del punto 4) dell'Art. 7.2 - Esclusioni, i dipendenti sono parificati a terzi.

7) Danni da somministrazione e vendita di prodotti

A parziale deroga del punto 17) dell'Art. 7.2 - Esclusioni, l'assicurazione comprende i danni cagionati entro un anno dalla consegna e, comunque, durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti direttamente al Consumatore presso l'azienda assicurata o in occasione di partecipazione a fiere, mostre, manifestazioni, mercati e/o dimostrazioni.
Questa garanzia, a parziale deroga del punto 18) dell'Art. 7.2 - Esclusioni comprende anche i danni dovuti a difetto originario del prodotto limitatamente a:

a) generi alimentari di produzione propria;
b) preparati erboristici di produzione propria.

Sono esclusi i danni:

a) relativi alla distribuzione di carburante;
b) da prodotti rigenerati, ricondizionati o di seconda mano;
c) conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità;
d) subiti dalle cose stesse, nonché le spese per le relative riparazioni o sostituzioni.

Per questa garanzia il massimale per Sinistro rappresenta il limite di garanzia per Periodo assicurativo.

8) Rivalsa Inps ex legge 222/1984

L'assicurazione R.C.T. vale anche per le surroghe esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'Art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222 e successive modifiche ed integrazioni.

9) Responsabilità civile personale degli Addetti

L'assicurazione R.C.T. comprende anche la responsabilità civile personale degli Addetti, così come definiti a termini del contratto nel Glossario, per danni corporali e danni materiali involontariamente cagionati a terzi nello svolgimento delle loro mansioni inerenti l'Attività esercitata.

Rientra nel novero degli Addetti anche la persona che, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, svolge le funzioni di componente del servizio di prevenzione e protezione in qualità di responsabile, addetto, medico competente nominato dal datore di lavoro o rappresentante per la sicurezza per conto dei lavoratori.
Ai fini della presente garanzia e limitatamente ai danni dai quali siano derivate la morte o lesioni gravi o gravissime ex Art. 583 Codice Penale, gli Addetti vengono considerati terzi tra loro sempre che sia operante la Garanzia Supplementare Opzionale di cui all'Art. 7.4.1 - Responsabilità civile verso prestatori di lavoro - R.C.O./R.C.I.
La garanzia non comprende:

a) i danni subiti dall'Assicurato/Contraente;
b) i danni provocati da persone non rientranti nella definizione di "Addetti", della cui opera l'Assicurato si avvalga nell'esercizio della propria attività.

10) Danni causati da non dipendenti che partecipano ai lavori - Cessione di lavori in subappalto – Rapporti con Professionisti

A parziale deroga del punto 16) dell'Art.7.2 - Esclusioni, la garanzia R.C.T. comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato:

- per danni provocati da altre persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato della cui opera lo stesso si avvalga nello svolgimento dell'Attività esercitata. esclusi comunque i lavoratori assunti da un'agenzia di somministrazione del lavoro o in rapporto di collaborazione a progetto
- per i danni cagionati a terzi dalle ditte subappaltatrici (compresi i loro dipendenti), mentre eseguono i lavori per conto dell'Assicurato stesso. La presente estensione di garanzia è prestata a condizione che i lavori ceduti in subappalto siano inerenti all'attività esercitata e non superino complessivamente il 30% del fatturato dell'intera attività dell'Assicurato. In caso di superamento di questa percentuale, la Società risponderà del danno in proporzione al minor premio percepito.
- per i danni provocati da Professionisti della cui opera lo stesso si avvalga nello svolgimento dell'attività esercitata.

11) Danni subiti da non dipendenti e subappaltatori

A parziale deroga di quanto previsto al punto 5) dell'Art.7.2 - Esclusioni l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato, limitatamente alla morte o lesioni gravi o gravissime come definite dall'Art. 583 Codice Penale, per i danni subiti da:

- i titolari ed i dipendenti di altre ditte che svolgono lavori di pulizia o manutenzione dei locali dell'Assicurato o che in via occasionale possono partecipare a lavori complementari all'attività oggetto dell'assicurazione, nonché i clienti che occasionalmente partecipano alle operazioni di carico e scarico.
- gli ingegneri, i progettisti, i direttori dei lavori, gli assistenti, i consulenti amministrativi tecnici, legali ed altri liberi professionisti in genere;
- titolari e dipendenti delle ditte alle quali l'Assicurato abbia affidato lavori in subappalto, mentre eseguono i lavori stessi. La presente estensione di garanzia è prestata alla condizione che i lavori ceduti in subappalto non superino complessivamente il 30% del fatturato dell'intera attività dell'Assicurato. In caso di superamento di questa percentuale, la Società risponderà del danno in proporzione al minor premio percepito.

La garanzia non comprende le malattie professionali.

12) Conduzione del Fabbricato - Antenne, insegne

a) Conduzione del Fabbricato

La garanzia R.C.T. è estesa, alle condizioni che seguono, alla responsabilità derivante all'Assicurato in relazione

alla conduzione dei Fabbricati, inclusi i relativi impianti e dipendenze, di strade e viali privati, dei cortili, dei terreni e/o delle strutture fisse purché utilizzati per l'esercizio dell'attività. Rientrano in garanzia, a titolo esemplificativo, i danni derivanti da:

- manutenzione ordinaria
- mancata rimozione di neve o ghiaccio

b) Antenne, insegne

La garanzia R.C.T. comprende la responsabilità derivante all'Assicurato in relazione alla caduta dell'antenna o parabola radio telericevente (centralizzata e non), nonché alla proprietà, uso e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari, striscioni e vetrinette espositive fisse, con esclusione dei danni al Tetto sul quale gli stessi sono fissati o installati; nel caso in cui la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell' Assicurato in qualità di committente.

Art. 7.2 - Esclusioni

Non sono considerati "terzi" ai fini dell'assicurazione R.C.T.

1) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché i componenti il suo nucleo familiare risultanti dal certificato anagrafico di "Stato di famiglia";
2) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
3) le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile nonché gli amministratori delle medesime;
4) gli Addetti all'Attività esercitata che subiscano il danno in occasione di lavoro;
5) tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

L'assicurazione R.C.T./R.C.O.-R.C.I. non comprende i danni:

6) derivanti dalla detenzione di esplosivi, nonché dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
7) derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
8) conseguenti o derivanti dall' emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici;
9) conseguenti o derivanti da fatti di guerra dichiarata e non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, terrorismo, sabotaggio e da tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché da incidenti dovuti a ordigni di guerra.

L' assicurazione R.C.T. non comprende altresì i danni:

10) da Furto; sono assicurabili mediante espressa pattuizione contrattuale i danni a cose portate dai clienti (Garanzia Supplementare Opzionale 7.4.6) ed i danni da Furto (Garanzia Supplementare Opzionale 7.4.5);
11) alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo nonchè a quelle movimentate, sollevate, caricate, scaricate, trasportate;
12) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti

a motore e da impiego di aeromobili;
13) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che non abbia compiuto il 16° anno di età;
14) alle cose in costruzione e alle cose sulle quali si eseguono i lavori;
15) conseguenti a: inquinamento dell'atmosfera, anche se causato da esalazioni fumogene o gassose; inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.
Sono assicurabili, mediante espressa pattuizione contrattuale, l'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo (Garanzia Supplementare 7.4.16);
16) cagionati da persone non rientranti nella definizione di Addetti e della cui opera l'Assicurato si avvalga nell'esercizio dell'attività;
17) cagionati da prodotti o cose in genere dopo la consegna a terzi, salvo quanto previsto ai punti 5) e 7) dell'Art.7.1 - Garanzia Base;
18) dovuti a difetto originario delle cose vendute, consegnate e/o somministrate, salvo quanto previsto al punto 7) dell'Art.7.1 - Garanzia Base;
19) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a Fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa provocati, nonché determinati da scavi e reinterri;
20) a cose altrui derivanti da Incendio;
21) da terremoti, Inondazioni, Alluvioni ed eruzioni vulcaniche;
22) determinati da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali in cui viene svolta l'Attività esercitata e quelli da rigurgito di fogna;
23) consistenti in risarcimenti a carattere punitivo (es.: punitive or exemplary damages) e/o sanzionatorio;
24) derivanti a seguito di malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme (TSE) o nuove varianti della malattia Creutzfeld-Jacob (VCJD);
25) derivanti da prodotti geneticamente modificati;
26) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge;
27) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783,1784,1785 bis e 1786 del Codice Civile;
28) proprietà del fabbricato.

Art. 7.3 - Delimitazioni

Art. 7.3.1 - Massimale per Sinistro
In caso di Sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie di R.C.T. ed R.C.O./R.C.I. previste in polizza, la Società non risarcirà complessivamente somme superiori all'importo indicato nella Scheda di polizza relativo alla Responsabilità civile per l'attività assicurata.

Art. 7.3.2 - Pluralità di assicurati
Il massimale stabilito nella scheda di polizza per ciascuna delle garanzie resta, ad ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati tra di loro per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento.

Art. 7.3.3 - Validità territoriale
L'assicurazione di Responsabilità civile verso terzi opera per i danni che avvengono in tutti i Paesi europei.
Limitatamente alla garanzia prevista alla lettera f) dell'Art. 7.1 (partecipazione a mostre e fiere), e per i viaggi d'affari sono compresi i danni avvenuti nel mondo intero, ferma l'esclusione al punto 23) dell'Art. 7.2 (per quanto dovuto per risarcimenti a carattere punitivo e/o sanzionatorio).
L'assicurazione per la garanzia supplementare

Proprietà del Fabbricato se prestata, vale per i danni che avvengono nel territorio della Repubblica Italiana, di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.
L'assicurazione per la Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro - R.C.O./R.C.I.- vale per i danni che avvengono in tutto il mondo.

Art. 7.4 - Garanzie Supplementari (Opzionali) (operanti solo se espressamente indicate nella Scheda di polizza)

Art. 7.4.1 - Responsabilità civile verso prestatori di lavoro - R.C.O./R.C.I.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1) ai sensi delle disposizioni di legge disciplinanti l'azione di rivalsa esperita dall'INAIL per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti e dai soci a responsabilità limitata nonché gli associati in partecipazione;
2) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente punto 1) o eccedenti gli stessi, cagionati ai prestatori di lavoro da lui dipendenti, ai soci a responsabilità limitata e agli associati in partecipazione, per infortuni da cui sia derivata morte o invalidità permanente. Tale garanzia è prestata con l'applicazione della Franchigia fissa di € 2.500,00 per ciascuna persona infortunata;
3) per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro dipendenti dell'Assicurato, dai soci a responsabilità limitata e dagli associati in partecipazione non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124, che subiscano danni in occasione di lavoro o di servizio;
4) la garanzia di cui al punto 1) si estende anche a titolari, soci a responsabilità illimitata, ai familiari coadiuvanti ed ai legali rappresentanti.

La garanzia non comprende le malattie professionali.

- **Buona fede INAIL**
  Premesso che l'assicurazione R.C.O./R.C.I. è prestata per il personale per il quale è instaurato un rapporto giuridico di lavoro conforma alla normativa in vigore, l'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni conserva la propria validità anche se l'Assicurato, al momento del Sinistro, non è in regola con gli obblighi di cui sopra purché ciò derivi da erronea o inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti in materia.
- **Rivalsa Inps ex Legge 222/1984**
  L'assicurazione R.C.O./R.C.I. vale anche per le surroghe esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'Art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222.

Art. 7.4.2 - Lavoratori a progetto ("Legge Biagi")

La garanzia è prestata per i lavoratori a progetto e/o altri rapporti di lavoro ai sensi del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (attuazione della legge delega 14 febbraio 2003), n.30 - cosiddette "Legge Biagi" e successive modifiche e integrazioni.
Premesso che l'Assicurato può avvalersi, nell'ambito della propria attività di:

1) lavoratori a progetto
2) prestatori di lavoro assunti da un'agenzia di somministrazione di lavoro
3) altri lavoratori atipici assunti con contratto stipulato nell'ambito e nel rispetto del suddetto Decreto Legislativo
4) stagisti, corsisti

l'assicurazione, a parziale deroga del punto 16) dell'Art.7.2 - Esclusioni, comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati o subiti dalle suddette persone a condizione che la loro contemporanea presenza in azienda non sia superiore al 30% (arrotondato all'unità superiore) del numero Addetti dichiarato in polizza.
La garanzia si intende operante nell'ambito della garanzia R.C.O./R.C.I., per i danni corporali

subiti dalle persone per le quali l'Assicurato ha l'obbligo di legge di iscrizione all'I.N.A.I.L. E' invece operante nell'ambito della garanzia R.C.T. per gli altri soggetti.
La garanzia è valida a condizione che i rapporti di lavoro di cui alle persone elencate ai precedenti punti risultino da regolare contratto.
Anche l'assicurazione di cui al punto 9) dell'Art. 7.1 - Garanzia Base è estesa ai soggetti sopra elencati.

Art. 7.4.3 - Malattie professionali
In deroga a quanto previsto dalla Garanzia Supplementare Opzionale Art. 7.4.1 - Responsabilità civile verso prestatori di lavoro - R.C.O./R.C.I., l'assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro dipendenti è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall'I.N.A.I.L. e/o dalla Magistratura.
Tale estensione è efficace a condizione che la malattia si manifesti in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e sia conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di validità dell'assicurazione.
La garanzia non opera:
- per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale, precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- per la intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dell'Assicurato;
- per le malattie professionali che si manifestino dopo un Anno dalla data di cessazione della presente garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- per le malattie professionali conseguenti alla silicosi e/o connesse alla lavorazione dell'a¬mianto e/o per i casi di contagio da virus HIV;
- per le malattie professionali riconducibili o connesse a situazioni di mobbing, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;
- per i prestatori di lavoro non più in servizio al momento della sottoscrizione del presente contratto.

L'assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza di un massimale pari al 50% di quello prevista nella scheda di polizza. Tale massimale rappresenta la massima esposizione della Società per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione o originati dal medesimo tipo di malattia professionale.
Qualora il presente contratto ne sostituisca un altro stipulato con la Società, senza soluzione di continuità, per il medesimo rischio e la stessa garanzia, l'assicurazione vale anche per malattie manifestatesi dopo la cessazione della polizza sostituita (entro un Anno dalla cessazione stessa) ma che siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta nel periodo di validità della polizza sostituita e denunciati nel corso di validità della presente polizza. La garanzia opera nei limiti dei massimali e delle garanzie prestate dalla/e polizza/e sostituite e solo per i sinistri non più garantiti dalla/e stessa/e.

Art. 7.4.4 - Ricorso terzi da Incendio
Ferma l'esclusione al punto 11) dell'Art. 7.2 Esclusioni ed, a parziale deroga del punto 20) del medesimo articolo, l'assicurazione è operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni cagionati a cose di terzi derivanti da Incendio. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 150.000,00 per Periodo assicurativo con uno Scoperto del 10% con un minimo non indennizzabile di € 500,00.
Sono esclusi i danni derivanti dalle attività svolte presso terzi.
Qualora per lo stesso rischio esista altra analoga copertura assicurativa, la presente garanzia si intenderà operante in eccedenza rispetto a quanto indennizzato dalla predetta altra polizza.

Art. 7.4.5 - Danni da Furto
A parziale deroga di quanto previsto al punto 10) dell'Art. 7.2 - Esclusioni, la garanzia R.C.T. è operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni da Furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impianti e/o macchinari e/o strutture e/o attrezzature e/o veicoli di proprietà dell'Assicurato o in locazione allo stesso.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di

€ 10.000,00 per Periodo assicurativo con una Franchigia di € 500,00.

Art. 7.4.6 - Danni a cose portate dai clienti
A parziale deroga di quanto previsto al punto 10) dell'Art.7.2 - Esclusioni, la garanzia R.C.T. è operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi degli Artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate dai clienti, con la precisazione che i componenti di uno stesso nucleo familiare sono considerati unico cliente.
Restano comunque esclusi i danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori, nonché Valori, Preziosi, veicoli, natanti e cose in essi contenute.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 5.500,00 per anno con l'applicazione di uno Scoperto del 10% col minimo non indennizzabile di € 250,00.

Art. 7.4.7 - Cessione di lavori in subappalto
Le garanzie di cui ai punti 10) e 11) dell'Art. 7.1 - Garanzia Base sono prestate a condizione che i lavori ceduti in subappalto non superino complessivamente il 60% del fatturato dell'intera attività dell'Assicurato. In caso di superamento di questa percentuale, la Società risponderà del danno in proporzione al minor premio percepito.

Art. 7.4.8 - Danni a cose oggetto di lavorazione
A parziale deroga di quanto previsto ai punti 11) e 14) dell'Art. 7.2 - Esclusioni, la garanzia R.C.T. è operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni alle cose in consegna e custodia o sottoposte a lavorazione. Restano in ogni caso esclusi i danni alle parti direttamente interessate alla lavorazione e quelli alle cose movimentate (sollevate, caricate e scaricate).
La garanzia è prestata con l'applicazione di Scoperto del 20% col minimo non indennizzabile di € 500,00 con il massimo indennizzo di € 10.000,00 per Periodo assicurativo.

Art. 7.4.9 - Danni alle cose movimentate
A parziale deroga di quanto previsto al punto 11) dell'Art. 7.2 - Esclusioni, l'assicurazione è operante per i danni alle cose movimentate (sollevate, caricate, scaricate) nell'ambito dell'azienda assicurata o di terzi.
La garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto del 20% con il minimo di € 500,00 con il massimo Indennizzo di € 15.000,00 per Periodo assicurativo.

Art. 7.4.10 - Danni a condutture ed impianti sotterranei – Danni da cedimento o franamento del terreno – Scavi e reinterri
A parziale deroga di quanto previsto al punto 19) dell'Art. 7.2 - Esclusioni, la garanzia RCT è operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni:
- a condutture ed impianti sotterranei;
- a fabbricati e cose in genere, dovuti a cedimento o franamento del terreno, a condizione che tali danni non derivino da lavori che implichino sottomurature o altre tecniche sostitutive;
- determinati da lavori di scavo e reinterro, purché verificatisi entro trenta giorni dalla consegna dei lavori al committente. I danni in superficie sono compresi in garanzia, purché manifestatisi entro tale periodo, ed imputabili ad improvviso cedimento del terreno.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 50.000,00 per periodo assicurativo con uno scoperto del 10% con il minimo non indennizzabile di € 1.500,00.

Art. 7.4.11 - Responsabilità civile postuma per le attività previste dal Decreto Ministeriale n. 37/2008 (installatori, manutentori, riparatori)
A parziale deroga di quanto previsto al punto 17) lettera b) dell'Art. 7.2 - Esclusioni, la garanzia è operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati a terzi (compresi i committenti), dopo l'ultimazione dei lavori di installazione e/o manutenzione e/o riparazione di impianti, effettuati nel periodo di validità del contratto.
La garanzia è prestata per le attività previste dal D.M. 37/08 e purché l'Assicurato sia in

possesso dell'abilitazione richiesta dallo stesso D.M. all'Art. 3, con esclusione comunque dell'attività di installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, montacarichi, scale mobili ed assimilabili. La garanzia è operante a condizione che:

- i danni si siano verificati in vigenza di contratto e comunque entro cinque anni dall'esecuzione dei lavori;
- la denuncia di sinistro pervenga alla Società durante il periodo di validità dell'assicurazione.

Relativamente ai danni a cose, la garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% con un minimo di € 500,00 e fino alla concorrenza di € 500.000,00 per periodo assicurativo.
Relativamente ai danni a persone la garanzia è prestata per l'intero massimale indicato nella scheda di polizza, previsto per la responsabilità civile dell'attività aziendale.
Restano comunque esclusi dalla garanzia:

a) i danni derivanti da vizio o difetto originario dei prodotti installati e da chiunque fabbricati, nonché i danneggiamenti alle cose installate;
b) qualsiasi spesa inerente la sostituzione o riparazione delle cose installate, nonché i danni conseguenti al loro mancato uso;
c) i danni derivanti da inidoneità degli impianti o delle opere installate, riparate o manutentute, nonché dalla loro mancata rispondenza all'uso a cui sono destinati;
d) i danni cagionati da mancato o intempestivo intervento di manutenzione.

Nel caso di interruzione del rapporto assicurativo conseguente a cessazione da parte dell'Assicurato dell'attività per motivi diversi da fallimento e procedure concorsuali in genere, con conseguente cancellazione dal Registro delle Imprese abilitate, l'Assicurato – previo pagamento di un ulteriore premio da stabilirsi - può richiedere alla Società - che si riserva di dare corso a tale richiesta con emissione di specifica polizza - di poter disporre di un'ulteriore garanzia e massimale quale limite di risarcimento per danni derivanti da comportamento colposo posto in essere durante il periodo di validità del presente contratto e non ancora manifestatisi e denunciati alla Società. Tale richiesta può essere presentata, in caso di decesso dell'Assicurato, anche dai suoi eredi.
Tale richiesta dovrà essere presentata alla Società entro 90 giorni dalla cessazione dell'attività.
Qualora il presente contratto ne sostituisca un altro stipulato con la Società, senza soluzione di continuità, per il medesimo rischio e la stessa garanzia, l'assicurazione vale anche per i fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta nel periodo di validità della polizza sostituita e per i danni manifestatisi e denunciati nel corso di validità della presente polizza. La garanzia opera nei limiti dei massimali della polizza sostituita e solo per i sinistri non più garantiti dalla stessa.

Art. 7.4.12 - Responsabilità civile postuma per le attività previste dal Decreto Ministeriale n. 37/2008 (installatori, manutentori, riparatori) - estensione

Il termine di cinque anni di cui alla garanzia prevista all'articolo precedente, che si intende esplicitamente richiamata, è elevato a dieci anni. Fermo il resto.

Art. 7.4.13 - Autofficine, Responsabilità civile postuma degli autoriparatori (Legge n. 122 del 5 febbraio 1992)

A parziale deroga di quanto previsto al punto 17 dell'Art. 7.2 - Esclusioni, limitatamente agli Assicurati che effettuano lavori di autoriparazione di cui all'Art. 1 della Legge n° 122 del 5 febbraio 1992 e successive modifiche ed integrazioni, la garanzia è operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di autoriparatore, per danni cagionati a terzi (compresi i committenti), dopo l'ultimazione dei lavori effettuati nel periodo di validità del contratto, dai veicoli a motore riparati, revisionati o sottoposti ad installazione o manutenzione.
Limitatamente ai danni a cose, la garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 500,00 e fino alla concorrenza di € 300.000,00 per annualità assicurativa.
Relativamente ai danni a persone, la garanzia è prestata per l'intero massimale indicato nella scheda di polizza previsto per la responsabilità civile dell'attività aziendale.
La garanzia assicurativa è operante condizione che:

- l'Assicurato risulti in possesso dell'abilitazione richiesta dalla legge;
- i danni si siano verificati in vigenza di con-

tratto e comunque entro due anni dall'esecuzione dei lavori;
- la denuncia di sinistro pervenga alla Società durante il periodo di validità dell'assicurazione.

La garanzia assicurativa, limitatamente ai danni che si verifichino nel luogo dove si esercita l'attività ed a parziale deroga di quanto previsto al punto 14) dell'Art. 7.2 - Esclusioni, è estesa inoltre ai danni subiti dal veicolo in riparazione o manutenzione con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 1.000,00 ed il massimo risarcimento di € 20.000,00 per sinistro ed € 40.000,00 per annualità assicurativa.
Restano comunque esclusi i danni:
- alle parti direttamente oggetto della riparazione, revisione o manutenzione e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione delle stesse;
- da incendio e da furto anche se conseguenti a mancato o insufficiente funzionamento di impianti antincendio e antifurto;
- da mancato uso o disponibilità del veicolo;
- derivanti da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati.

Nel caso di interruzione del rapporto assicurativo conseguente a cessazione da parte dell'Assicurato dell'attività per motivi diversi da fallimento e procedure concorsuali in genere, con conseguente cancellazione dal Registro delle Imprese abilitate, l'Assicurato – previo pagamento di un ulteriore premio da stabilirsi - può richiedere alla Società - che si riserva di dare corso a tale richiesta con emissione di specifica polizza - di poter disporre di un'ulteriore garanzia e massimale quale limite di risarcimento per danni derivanti da comportamento colposo posto in essere durante il periodo di validità del presente contratto e non ancora manifestatisi e denunciati alla Società. Tale richiesta può essere presentata, in caso di decesso dell'Assicurato, anche dai suoi eredi e dovrà essere presentata alla Società entro 90 (novanta) giorni dalla cessazione dell'attività.
Qualora il presente contratto ne sostituisca un altro stipulato con la Società, senza soluzione di continuità, per il medesimo rischio e la stessa garanzia, l'assicurazione vale anche per i fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta nel periodo di validità della polizza sostituita e per i danni manifestatisi e denunciati nel corso di validità della presente polizza. La garanzia opera nei limiti dei massimali della polizza sostituita e solo per i sinistri non più garantiti dalla stessa.

Art. 7.4.14 - Autofficine e annessi distributori di carburante, stazioni di servizio, stazioni di lavaggio automatico
A parziale deroga di quanto previsto ai punti 14) e 17) dell'Art. 7.2 - Esclusioni, limitatamente agli Assicurati che effettuano lavori di autoriparazione di cui all'Art. 1 della Legge n° 122 del 5 febbraio 1992 e successive modifiche ed integrazioni, la garanzia è operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di autoriparatore, per danni cagionati a terzi (compresi i committenti), dopo l'ultimazione dei lavori effettuati nel periodo di validità del contratto, dai veicoli a motore riparati, revisionati o sottoposti ad installazione o manutenzione.
Relativamente ai danni a cose, la garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 500,00 e fino alla concorrenza di € 300.000,00 per annualità assicurativa.
Relativamente ai danni a persone, la garanzia è prestata per l'intero massimale indicato nella scheda di polizza previsto per la responsabilità civile dell'attività aziendale.

La garanzia assicurativa è operante a condizione che:
- l'Assicurato risulti in possesso dell'abilitazione richiesta dalla legge;
- i danni si siano verificati in vigenza di contratto e comunque entro 2 anni dall'esecuzione dei lavori;
- la denuncia di Sinistro pervenga alla Società durante il periodo di validità dell'assicurazione.

La garanzia assicurativa, limitatamente ai danni che si verifichino nel luogo dove si esercita l'attività ed a parziale deroga di quanto previsto al punto 14) dell'Art. 7.2 - Esclusioni, è estesa inoltre:
- ai **danni subiti dal veicolo** in riparazione o manutenzione con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 1.000,00 ed il massimo risarcimento € 20.000,00 per sinistro e € 40.000,00 per annualità assicurativa. Relativamente alle sta-

zioni di lavaggio automatico sono esclusi i danni arrecati a modanature, specchietti retrovisori esterni, tergivetri e tergifari;
- ai danni subiti dal **veicolo sotto rifornimento** di carburante o cambio olio, o sottoposto a lavori di installazione, con la sola esclusione delle parti direttamente interessate dalle suddette operazioni.
  Questa estensione di garanzia è prestata con applicazione di una Franchigia di € 100,00;
- ai danni subiti dal veicolo che si verifichino entro le 36 ore successive a operazioni - ed in conseguenza alle stesse - presso attività di rifornimento di carburante e/o cambio dell'olio. Questa estensione di garanzia è prestata con l'applicazione di una Franchigia di € 100,00 ed un limite di € 2.500,00 per veicolo danneggiato e di € 25.000,00 per annualità assicurativa.

Restano comunque esclusi i danni:
- alle parti direttamente oggetto della riparazione, revisione o manutenzione e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione delle stesse;
- da Furto anche se conseguenti a mancato o insufficiente funzionamento di impianti antifurto;
- da mancato uso o disponibilità del veicolo;
- derivanti da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati.

Nel caso di interruzione del rapporto assicurativo conseguente a cessazione da parte dell'Assicurato dell'attività per motivi diversi da fallimento e procedure concorsuali in genere, con conseguente cancellazione dal Registro delle Imprese abilitate, l'Assicurato - previo pagamento di un ulteriore premio da stabilirsi - può richiedere alla Società - che si riserva di dare corso a tale richiesta con emissione di specifica polizza - di poter disporre di un'ulteriore garanzia e massimale quale limite di risarcimento per danni derivanti da comportamento colposo posto in essere durante il periodo di validità del presente contratto e non ancora manifestatisi e denunciati alla Società. Tale richiesta può essere presentata, in caso di decesso dell'Assicurato, anche dai suoi eredi e dovrà essere presentata alla Società entro 90 (novanta) giorni dalla cessazione dell'attività.
Qualora il presente contratto ne sostituisca un altro stipulato con la Società, senza soluzione di continuità, per il medesimo rischio e la stessa garanzia, l'assicurazione vale anche per i fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta nel periodo di validità della polizza sostituita e per i danni manifestatisi e denunciati nel corso di validità della presente polizza. La garanzia opera nei limiti dei massimali della polizza sostituita e solo per i sinistri non più garantiti dalla stessa.

Art. 7.4 .15 – Proprietà del fabbricato

La garanzia RCT è estesa, alle condizioni che seguono, alla responsabilità derivante all'Assicurato in relazione alla proprietà dei fabbricati e dei terreni ove l'Assicurato esercita l'attività, inclusi i relativi impianti e dipendenze; è compresa la proprietà dei fabbricati divenuti inattivi, purché tenuti in buono stato di manutenzione.
Qualora la proprietà sia riferita alla singola porzione di un fabbricato condominiale o plurifamiliare, l'assicurazione comprende anche la responsabilità per le parti comuni ma esclusivamente per la quota di competenza dell'Assicurato.
Rientrano a titolo esemplificativo in garanzia i danni derivanti da:
a) proprietà degli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino o parco, alberi compresi, e relative strade e viali privati, cortili, binari di raccordo nonché recinzioni e cancelli automatici purché gli stessi vengano utilizzati per l'esercizio dell'attività assicurata;
b) manutenzione straordinaria del fabbricato predetto, restando inteso che, ove la manutenzione fosse affidata a terzi, la garanzia opererà per la responsabilità civile incombente sull'Assicurato nella sua qualità di committente di tali lavori;
c) spargimento di liquidi conseguente a rottura accidentale degli impianti idrici, igie-

nici, tecnici, di riscaldamento o condizionamento di pertinenza del fabbricato, con applicazione della franchigia per sinistro di € 250,00;

d) rigurgito di fogna, purché riguardanti impianti di esclusiva pertinenza del fabbricato assicurato, con applicazione della franchigia per sinistro di € 500,00. Restano esclusi i danni determinati da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali del fabbricato e quelli da rigurgito di fogna non rientranti nel presente punto.

Art. 7.4.16 - Inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo

A parziale deroga di quanto previsto al punto 15) dall'Art. 7.2 - Esclusioni, la garanzia R.C.T. è operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato da inquinamento non graduale dell'aria, dell'acqua e del suolo provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti, macchinari o condutture.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 100.000,00 per Periodo assicurativo, con uno Scoperto del 20 % con il minimo di € 5.000,00.

Art. 7.5 - Condizioni Specifiche (operanti solo se espressamente indicate nella Scheda di polizza)

Art. 7.5.1 - Ditta individuale

L'assicurazione della Responsabilità Civile è operante per l'attività svolta unicamente dal Titolare senza che lo stesso si avvalga di altre persone. Qualora l'Assicurato si avvalga di altre persone, la Società risponde del danno in proporzione al minor premio percepito.

Art.7.5.2 - Commercio ambulante

L'assicurazione di responsabilità civile si intende operante anche per l'esercizio in forma ambulante dell'attività commerciale accessoria all'Attività esercitata nel territorio italiano, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano.
Sono comprese le operazioni di allestimento, conduzione e smontaggio degli stand.
Nel caso che l'attività commerciale sia svolta a bordo di veicoli, l'assicurazione opera esclusivamente quando essi sostino nelle aree destinate allo svolgimento dell'Attività esercitata, ferma l'esclusione dei rischi della circolazione.
Il massimale per Sinistro indicato in polizza costituisce anche il limite massimo di copertura per anno assicurativo.

Art. 7.5.3 - Limitazione della garanzia alla sola proprietà del Fabbricato

Si richiama la Garanzia Supplementare di cui all'Art. 7.4.15 – Proprietà del fabbricato e si conviene che la garanzia R.C.T. sia limitata al rischio attinente la proprietà del Fabbricato assicurato nella Sezione Incendio.
Il premio per la presente garanzia è determinato in base al costo di ricostruzione del Fabbricato dichiarato dall'Assicurato; nel caso in cui l'effettivo costo di ricostruzione risulti più elevato di oltre il 5% (elevato al 15% in caso di polizza indicizzata) rispetto a quanto dichiarato, la Società risponde del danno in proporzione al minor premio percepito e in ogni caso nei limiti dei massimali ridotti in eguale proporzione.

Art. 7.5.4 - Estensione al mondo intero

A parziale deroga dell'Art. 7.3.3 – Validità territoriale, si conviene che la garanzia di responsabilità civile verso terzi opera per i danni cagionati nel mondo intero, con esclusione degli Stati Uniti, del Canada e del Messico.

Art. 7.5.5 - Aumento dei limiti di garanzia

Il limite di risarcimento previsto per le sotto indicate garanzie si intende raddoppiato:
Art. 7.1 .punto 2) – Danni da interruzione di attività
Art. 7.1 punto 5) punto 1) – Danni a cose
Art. 7.4.6 – Danni a cose portate da clienti
Art. 7.4.9 – Danni a cose movimentate
Art. 7.4.16 – Inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo.
I limiti temporali previsti al punto 2 dell'art. 7.1.5 (garanzia postuma annuale da installazione, manutenzione, riparazione) si intendono elevati

da 180 giorni a un anno.

Art. 7.5.6 - Franchigia di € 1.500,00 per danni a cose

L'assicurazione è prestata con la Franchigia di € 1.500,00 per ogni Sinistro.
In caso di coesistenza di più Franchigie sulla stessa garanzia verrà applicata quella di importo superiore.
Resta ferma l'applicazione dell'eventuale Scoperto o maggiori Franchigie ove previste.

Art. 7.5.7 - Franchigia di € 2.500,00 per danni a persone e/o cose

L'assicurazione è prestata con la Franchigia di € 2.500,00 per ciascun Sinistro.
In caso di coesistenza di più Franchigie sulla stessa garanzia, verrà applicata quella di importo superiore.
Se previsto uno Scoperto, l'importo di Franchigia verrà parificato all'importo di minimo Scoperto.
Questa franchigia non si applica per le garanzie operanti nell'ambito della garanzia RCO/RCI.

Art. 7.5.8 - Franchigia di € 10.000,00 per danni a persone e/o cose

L'assicurazione è prestata con la Franchigia di € 10.000,00 per ciascun Sinistro.
In caso di coesistenza di più Franchigie sulla stessa garanzia, verrà applicata quella di importo superiore.
Se previsto uno Scoperto, l'importo di Franchigia verrà parificato all'importo di minimo Scoperto.
Questa franchigia non si applica per le garanzie operanti nell'ambito della garanzia RCO/RCI.

Art. 7.6 - Calcolo del premio e variazione del numero degli Addetti

Ai fini del calcolo del premio, il Contraente deve dichiarare il numero degli Addetti, che viene indicato nella Scheda di polizza.
Qualora negli anni successivi a quello della stipula del contratto il numero degli Addetti dovesse appartenere ad una "fascia di Addetti" (vedere Tabella che segue) diversa da quella dichiarata e riportata nella scheda di polizza o comunicata, il Contraente sarà tenuto a comunicare per iscritto alla Società le variazioni in aumento o diminuzione che si sono verificate nel corso dell'anno, almeno 15 giorni prima della scadenza della rata annua, al fine di consentire l'esatto conteggio del premio dovuto. La Società provvederà ad emettere un nuovo contratto in base alla nuova fascia risultante a tale data, mentre il pagamento di quanto dovuto dal Contraente potrà essere differito di ulteriori quindici giorni rispetto a quanto previsto dall'articolo 1.3 - Pagamento del premio e decorrenza delle garanzie delle Norme che regolano il contratto in generale.
Si conviene tra le Parti che:

1) in caso di omessa comunicazione da parte del Contraente dell'esatto numero degli Addetti, se al momento del Sinistro tale numero risulti compreso in una fascia superiore a quella precedentemente comunicata, l'indennizzo dovuto dalla Società sarà ridotto in base alla regola proporzionale di cui all'articolo 1893, comma 2, del Codice e, in ogni caso, nei limiti dei massimali ridotti in eguale proporzione;
2) la Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie (quali il libro unico del lavoro prescritto dall'Art. 39 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 e il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).

Fino 3 addetti
Oltre 3 fino 5 addetti
Oltre 5 fino 8 addetti
Oltre 8 fino 12 addetti
Oltre 12 fino 15 addetti
Oltre 15 fino 18 addetti
Oltre 18 fino 21 addetti
Oltre 21 fino 25 addetti
Oltre 25 fino 30 addetti
Oltre 30 addetti

8. SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE DA PRODOTTO DIFETTOSO

Art. 8.1 - Oggetto dell'assicurazione – Assicurazione Responsabilità civile prodotti Garanzie Base

La Società nei limiti del massimale indicato in polizza si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti inerenti la sua attività – per i quali l'Assicurato riveste in Italia la qualifica di produttore - dopo la loro consegna a terzi, per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose diverse dal prodotto difettoso in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

L'assicurazione comprende i danni materiali cagionati dai suddetti prodotti derivanti da errori di progettazione, imballaggio, confezionamento o nelle istruzioni per l'uso e/o la manutenzione.

L'assicurazione comprende altresì i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Art. 8.2 - Esclusioni

Non sono considerati "terzi" ai fini dell'assicurazione:

1) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonchè i componenti il suo nucleo familiare risultanti dal certificato anagrafico di Stato di famiglia;
2) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
3) le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate collegate, ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile, nonchè gli amministratori delle medesime;
4) gli addetti all'attività assicurata soggetti all'INAIL;
5) tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

L'Assicurazione non comprende:

6) le spese di sostituzione e riparazione del prodotto difettoso e l'importo pari al suo controvalore;
7) le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di prodotti;
8) le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche e indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla Società;
9) i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge;
10) i danni imputabili all'Assicurato nella sua qualità di venditore al dettaglio o di installatore;
11) i danni che si siano verificati in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
12) i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a inquinamento dell'atmosfera, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
13) i danni derivanti da prodotti fabbricati per l'utilizzo specifico nell'industria automobilistica, aeronautica e/o spaziale nonché

nell'industria componentistica automobilistica, aeronautica e/o spaziale;
14) i danni derivanti da prodotti importati dalla Repubblica Popolare Cinese.
15) i danni punitivi e/o sanzionatori (es.punitive or exemplary damages);
16) i danni direttamente riconducibili alla intenzionale mancata osservanza di leggi, norme o regole vincolanti, ai fini della sicurezza dei prodotti descritti in polizza, in vigore al momento della messa in circolazione del prodotto;
17) i danni derivanti da malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme (TSE) come, a titolo esemplificativo, l'encefalopatia spongiforme bovina o nuove varianti della malattia Creutzfeld-Jacob (VCJD);
18) i danni derivanti da prodotti geneticamente modificati;
19) i danni derivanti da presenza di amianto nei prodotti assicurati;
20) i danni connessi a emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici (EMF);
21) derivanti da muffe tossiche (muffe, fungo, fermento e biocontaminante);
22) i danni di cattiva conservazione, derivanti da mancata o anormale produzione o mantenimento delle corrette condizioni ambientali (temperatura, umidità, composizione dei gas ambientali);
23) i danni da incendio e furto da mancato funzionamento degli apparecchi e impianti antincendio e antifurto;
24) i danni da insufficiente o mancata germinazione delle sementi;
25) i danni agli immobili e ai manufatti costruiti in tutto o in parte con cemento, calcestruzzo, casseforme, prefabbricati e manufatti per costruzioni, prodotti di carpenteria metallica;
26) i danneggiamenti fisici alle cose trattate con vernici, stucchi, pitture, colori, inchiostri, smalti, detergenti, anticongelanti, lubrificanti, non direttamente causati da tali prodotti;
27) derivanti da prototipi.

Art. 8.3 - Limitazioni

Le sotto indicate coperture hanno le seguenti limitazioni:

a) la garanzia per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi è prestata con il limite del 30% del massimale indicato sulla Scheda di polizza;
b) per i danni provocati da prodotti consegnati nei territori di qualsiasi Paese (esclusi U.S.A., Canada e Messico) e per i danni ivi verificatisi la garanzia è prestata con uno scoperto del 10% dell'importo di ciascun sinistro con il minimo di € 750,00 ed il massimo di € 12.500,00. Per i danni verificatisi in U.S.A., Canada e Messico per prodotti consegnati in territori di Paesi diversi da questi (c.d. esportazione occulta), la garanzia è prestata con uno scoperto del 10% dell'importo di ciascun sinistro con il minimo di € 15.000,00 ed il massimo di € 75.000,00;
c) per i danni che i prodotti indicati in polizza, quali componenti di altri prodotti, provochino al prodotto finito o ad altro componente con un massimo risarcimento pari al 20% del massimale assicurato.

Art. 8.4 – Massimale

Il massimale indicato in polizza rappresenta il massimo esborso della Società:

- per sinistro;
- per più sinistri avvenuti in uno stesso periodo annuo di assicurazione o - per le polizze di durata inferiore all'anno - per più sinistri avvenuti nell'intero periodo di assicurazione;
- per sinistri in serie.

Art. 8.5 - Estensione Territoriale

L'assicurazione vale per i prodotti consegnati nei territori di qualsiasi Paese (esclusi U.S.A., Canada e Messico) e per i danni ovunque verificatisi.

Art. 8.6 - Inizio e termine della garanzia

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima

volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, indipendentemente dalla data di fabbricazione o di consegna dei prodotti.
E' condizione essenziale per l'operatività della garanzia che al momento della stipula del contratto il Contraente non sia già a conoscenza di atti o fatti che possono determinare richieste di risarcimento indennizzabili e termini della presenti Sezione.
Le richieste di risarcimento originate da un medesimo difetto, anche se presentate in tempi successivi e dopo la cessazione dell'assicurazione, sono considerate tutte presentate alla data della prima richiesta, purché avvenuta nel periodo di efficacia dell'assicurazione.

Art. 8.7 – Regolazione e adeguamento del premio

Il premio è convenuto sulla base di elementi variabili, viene anticipato in via provvisoria come risulta nel conteggio indicato nella scheda di polizza - che deve intendersi come premio minimo annuo - ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito.
A tale scopo si conviene quanto segue:

a) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio

Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, al fine di consentire l'esatto conteggio del nuovo premio dovuto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società, il volume di affari (fatturato con esclusione dell'IVA).
Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 15 giorni dalla comunicazione effettuata dalla Società.

b) Inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati

Nel caso in cui il Contraente, nei termini prescritti, non abbia effettuato:
- la comunicazione dei dati, ovvero
- il pagamento della differenza attiva dovuta,

il premio, anticipato in via provvisoria per le rate successive, viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza attiva.
In tale eventualità la garanzia resta sospesa dalla scadenza dei termini di cui al precedente comma a) e riprende vigore alle ore 24 del giorno in cui Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare la risoluzione del contratto con lettera raccomandata.
Per i contratti cessati per qualsiasi motivo: nel caso in cui il Contraente non adempia gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società non sarà obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
Resta fermo per la Società stessa il diritto di agire giudizialmente.

c) Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria

Se all'atto della regolazione annuale il consuntivo del volume d'affari supera il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al 75% dell'ultimo consuntivo.

d) Verifiche e controlli

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, nei limiti del D.Lgs. n° 196 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per i quali Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

9. SEZIONE TUTELA LEGALE

Art. 9.1 - Garanzia Base
Oggetto dell'Assicurazione

La Società, alle condizioni della presente contratto, assicura la Tutela Legale nei limiti del massimale indicato nella scheda di polizza, compresi i relativi oneri anche non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei propri interessi in sede extragiudiziale e giudiziale per i fatti inerenti all'esercizio dell'attività indicata in polizza, nei casi indicati di seguito al presente articolo:

Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del Sinistro anche quando la vertenza deve essere trattata tramite il coinvolgimento del mediatore;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata dalla Società ai sensi dell'Art. 2.24 - Gestione del Sinistro delle Norme che regolano la liquidazione dei sinistri;
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con ARAG ai sensi dell'Art. 2.24 - Gestione del Sinistro delle Norme che regolano la liquidazione dei sinistri;
- le spese processuali nel processo penale (Art. 535 Codice di Procedura Penale);
- le spese di giustizia in favore dell'erario nel processo penale;
- il Contributo Unificato per le spese degli atti giudiziari (D.Lg. 11/03/2002 n. 28 convertito in Legge 10/05/2002 n. 91 e successive modifiche e integrazioni), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.
- le spese per la registrazione degli atti giudiziari;
- le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
- le spese sostenute dal Contraente/Assicurato per la costituzione di parte civile, nell'ambito del procedimento penale a carico della Controparte;
- le spese di domiciliazione necessarie, esclusa ogni duplicazione di onorari e le indennità di trasferta.
- le indennità a carico dell'Assicurato spettanti all'Organismo di conciliazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo privato nei limiti di quanto previsto dalla tabella dei compensi prevista per i mediatori costituiti da Enti di diritto pubblico. Tali spese saranno oggetto di copertura assicurativa qualora la mediazione sia obbligatoria.

Per quanto riguarda le spese relative all'esecuzione forzata, la Società tiene indenne l'Assicurato limitatamente ai primi 2 (due) tentativi.

E' garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'Art. 2.21 - Denuncia del Sinistro e dell'Art. 2.22 - Libera scelta del Legale delle Norme che regolano la liquidazione dei sinistri.

La garanzia è operante per:

Prestazioni garantite

a) Danni subiti
sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni extracontrattuali a persona e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi.

b) Danni causati
sostenere controversie per resistere alle pretese di risarcimento avanzate da terzi nei confronti degli Assicurati per fatti illeciti di questi ultimi. La prestazione opera:
- dopo l'esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza su fattispecie coperte dalla polizza di responsabilità civile;
- in primo rischio qualora, dopo aver attivato la polizza di responsabilità civile, la stessa non sia operante sulla fattispecie in esame o in quanto venga rigettata la chiamata in causa.

c) Difesa penale colposa
sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni, compresi i casi di oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, am-

nistia ed indulto. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;

d) Difesa penale dolosa
sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi commessi dagli Assicurati nello svolgimento dell'attività o professione descritta in polizza, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa, purché gli Assicurati vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (Art. 530 comma 1, Codice Procedura Penale) o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il Sinistro nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, ARAG anticiperà al Contraente le spese legali, fino ad un massimo di € 5.000,00, in attesa della definizione del giudizio. Nei casi in cui il giudizio anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza diversa da assoluzione, proscioglimento e/o derubricazione del reato da doloso a colposo, ARAG richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio. Ad integrazione dell'Art. 9.4 - Decorrenza della garanzia, l'Assicurato è obbligato ad informare ARAG circa l'esito del procedimento entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della pubblicazione della sentenza. La prestazione opera in deroga all'Art. 9.3 - Esclusioni lett. b) ed f);

e) Rapporti di lavoro
sostenere controversie individuali di lavoro con i soggetti iscritti nel Libro unico del lavoro. La presente prestazione vale esclusivamente per il Contraente.

f) Locali dell'Attività assicurata
sostenere controversie relative alla proprietà e/o locazione degli immobili nei quali il Contraente esercita l'attività purché indicati nella Scheda di polizza. La presente prestazione vale esclusivamente per il Contraente.

g) Inadempienze contrattuali
sostenere le controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, relativamente a forniture di beni o prestazioni di servizi commissionate e/o ricevute dal Contraente, sempreché il valore in lite sia superiore a € 300,00. La presente prestazione vale esclusivamente per il Contraente.

h) Arbitrati
sostenere arbitrati per la decisione di controversie previste dal presente articolo. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato.

i) Errori nei contratti e/o nelle ordinazioni
sostenere controversie contrattuali nei confronti di agenti e/o rappresentanti con un esborso massimo di € 5.000,00 per vertenza, indipendentemente dal massimale previsto per le altre garanzie.

j) Sicurezza sul posto di lavoro (D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni)
in relazione al D. Lgs. 81/2008 ed alle disposizioni integrative e correttive contenute nel D. Lgs. 106/2009, le garanzie vengono prestate al Contraente a tutela dei diritti dei propri: Legali Rappresentanti, Dirigenti, Preposti, Medico Competente, Responsabili dei Servizi di Prevenzione, Lavoratori dipendenti.

Le garanzie vengono prestate altresì al Contraente a tutela dei diritti dei propri Addetti, nella loro qualità di: Responsabile dei lavori, Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, Committente dei lavori. Ciò a condizione che lo stesso Contraente sia in regola con gli adempimenti in materia disciplinati dal D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Ad eccezione dei Legali Rappresentanti, i sopra elencati assicurati sono garantiti se ed in quanto dipendenti del Contraente.

Le garanzie valgono nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti

di cui al Decreto sopra citato e delle altre disposizioni normative e/o regolamentari in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, a condizione che l'Assicurato sia in regola con gli adempimenti in materia, per:

1. la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;
2. la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose (Artt. 589 - 590 Codice Penale);
3. l'opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a € 300,00.

La presente garanzia opera in parziale deroga all'Art. 9.3 - Esclusioni lettera b) per la materia amministrativa.

k) Tutela della Privacy (D. Lgs. 196/03 e successive modifiche ed integrazioni)

Le garanzie vengono prestate a favore del Contraente ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni a tutela dei diritti del:

- titolare del trattamento, purché Contraente, ai sensi dell'art.28 del DLgs.196/03;
- responsabile/i e incaricato/i del trattamento, purché dipendente/i del Contraente.

Le garanzie vengono prestate a condizione che il titolare abbia provveduto, quando prevista, alla notificazione all'Autorità Garante, ai sensi e per gli effetti dell'Art.37 e seguenti del D. Lgs. 196/03.

Le garanzie previste vengono prestate per le spese sostenute dagli Assicurati relativamente ai casi assicurativi che siano connessi allo svolgimento degli incarichi/ruoli di cui sopra, affidati dal Contraente su espressa delega scritta, ai sensi degli Artt. 29 e 30 del D. Lgs. 196/03.

Le garanzie valgono per:

1. sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni previsti dal D. Lgs. n. 196/03;
2. sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi previsti dal D. Lgs. n. 196/03. Le spese per la difesa penale a seguito di imputazione per delitto doloso verranno rimborsate da ARAG nel solo caso di assoluzione, esclusi i casi di estinzione del reato, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza;
   Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il Sinistro nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, ARAG rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. La presente garanzia opera in deroga a quanto prescritto all'Art. 9.3 - Esclusioni lettera f);
3. sostenere la difesa nei procedimenti civili e/o dinanzi al Garante nel caso di reclami, segnalazioni e ricorsi. Qualora sussista copertura di Responsabilità Civile, la presente garanzia opererà solo dopo che risultino adempiuti, ai sensi dell'Art. 1917 Codice Civile, gli obblighi dell'Assicuratore di Responsabilità Civile. La presente garanzia opera in parziale deroga all'Art. 9.3 - Esclusioni lettera b) per la materia amministrativa.

Insorgenza del Sinistro

A parziale deroga dell'Art. 9.6 - Insorgenza del Sinistro, si conviene che, ai fini delle lettere j) e k) del presente articolo, per insorgenza del Sinistro si intende:

- il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;
- il momento in cui l'Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge, nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.

La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto.
La garanzia si estende ai casi assicurativi conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto ed insorti nel ter-

mine di un anno dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate nella Scheda di polizza, o loro dimissioni dall'impresa assicurata.
Non è consentita la sottoscrizione della Sezione Tutela Legale in assenza dell'attivazione della Sezione Responsabilità civile verso terzi.

Art. 9.2 - Persone assicurate
Le garanzie previste all'Art. 9.1 - Garanzia Base, che il Contraente dichiara di conoscere e di approvare avendone ricevuto copia, vengono prestate a tutela dei diritti del Contraente per fatti inerenti all'esercizio dell'attività indicata in polizza, ed in particolare:
- per le società di persone: a tutela dei diritti dei Soci iscritti nel relativo libro, dei soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro, dei familiari del titolare dell'impresa che collaborano nell'attività e tutti gli altri collaboratori assunti con contratto di lavoro a progetto;
- per le società di capitale: a tutela dei diritti del Legale rappresentante, dei soci lavoratori di S.r.l., dei soggetti iscritti nel Libro unico del lavoro e tutti gli altri collaboratori con contratto di lavoro a progetto ad eccezione degli Amministratori, dei Sindaci e dei Revisori;
- per le ditte individuali e le imprese familiari: a tutela dei diritti del Titolare, dei soggetti iscritti nel Libro unico del lavoro ed i familiari del titolare che collaborano nell'attività.

Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza, le garanzie vengono prestate unicamente a favore del Contraente.
Vengono, inoltre, garantiti i sinistri di cui all'Art. 9.1. - Garanzia Base, relativi all'immobile ove ha sede il Contraente nonché ad eventuali altri immobili nei quali il Contraente esercita l'attività, purché espressamente indicati nella Scheda di polizza e corrisposto il relativo premio.

Art. 9.3 - Esclusioni
Le garanzie non sono valide:
a) per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
b) in materia amministrativa, tributaria e fiscale, salvo laddove previsto dalle Condizioni Particolari di Assicurazione;
c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
d) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci, e/o amministratori di società;
e) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
f) per fatti dolosi delle persone assicurate, salvo laddove previsto dalle Condizioni Particolari di Assicurazione;
g) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
h) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli;
i) per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
j) per controversie contrattuali con i clienti relative a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della sua attività;
k) per contratti di compravendita di immobili;
l) limitatamente al punto f) dell'Art. 9.1 - Garanzia Base, per le controversie relative alla compravendita, permuta di immobili o relative ad interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e costruzione ex novo degli edifici comprese le connesse controversie di fornitura e posa in opera di materiali e/o impianti;
m) per controversie relative all'affitto d'azienda;
n) per controversie relative a contratti di leasing immobiliare;
o) per vertenze nei confronti di agenti e/o rappresentanti;
p) per controversie derivanti dall'esercizio della professione medica;
q) per le controversie con la Società.

Art. 9.4 - Decorrenza della garanzia
Salvo la limitazione prevista dall'Art. 9.6 - In-

sorgenza del Sinistro, la garanzia è prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità dell'assicurazione e precisamente dopo le ore 24 del giorno di decorrenza degli stessi.
I fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento.
Qualora il fatto che origina il Sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il Sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.
Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico Sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il Sinistro è unico a tutti gli effetti.
In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Art. 9.5 - Garanzie Supplementari (Opzionali) (operanti solo se espressamente indicate nella Scheda di polizza e se corrisposto il relativo sovrappremio)

Art. 9.5.1 - D. Lgs. 193/07 relativo ai controlli in materia di sicurezza alimentare
Le garanzie previste all'Art. 9.1 - Garanzia Base vengono prestate al Contraente per:
a) sostenere la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;
b) sostenere la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose (Artt. 589 - 590 Codice Penale);
c) proporre opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a € 300,00 nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al D. Lgs. 193/07 e successive modifiche e integrazioni.

Ad eccezione dei Legali rappresentanti, gli Assicurati sono garantiti se ed in quanto dipendenti del Contraente.
La presente garanzia opera in parziale deroga all'Art. 9.3 - Esclusioni lettera b) per la materia amministrativa.

Art. 9.5.2 - D. Lgs 231/2001 - Responsabilità amministrative delle persone giuridiche società e assicurazione
Le garanzie previste dall'Art. 9.1 - Garanzia Base vengono prestate, in deroga all'Art. 9.2 - Persone Assicurate e all'Art. 9.3 - Esclusioni lettera b), per le spese sostenute:
- dal Contraente per la difesa nei procedimenti di accertamento di illeciti amministrativi derivanti da reato di cui al D. Lgs 231/01;
- dai soggetti di cui all' Art. 5 del D. Lgs. 231/01, anche se non dipendenti del Contraente, per la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi previsti dal D. Lgs 231/01. Per i delitti dolosi le garanzie valgono per come descritte all'Art 9.1 punto d) della presente Sezione.

Le garanzie vengono prestate esclusivamente per le seguenti prestazioni:
a) sostenere la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;
b) sostenere la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose (Artt. 589 - 590 Codice Penale);
c) proporre opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a € 300,00 nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al D. Lgs. 231/01 e successive modifiche e integrazioni.

Ad eccezione dei Legali Rappresentanti, gli Assicurati sono garantiti se ed in quanto dipendenti del Contraente.

Art. 9.5.3 - D. Lgs 472/97 Riforma fiscale e tributaria
La garanzia vale esclusivamente per i proce-

dimenti di natura tributaria e fiscale secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 472/97 ed eventuali successive modifiche.
La garanzia si intende prestata al Contraente che debba presentare ricorso avverso la sanzione amministrativa comminata dall'Autorità preposta. Le spese relative al ricorso saranno rimborsate solo in caso di colpa lieve degli Assicurati.
Tale garanzia opera in deroga all'Art. 9.3 - Esclusioni lettera b).

Art. 9.6 - Insorgenza del sinistro
Ai fini della presente Sezione, per insorgenza del Sinistro si intende:
- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza alle pretese di risarcimento avanzate da terzi, il momento del verificarsi del primo fatto che ha originato il diritto al risarcimento;
- per tutte le restanti ipotesi, il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del Sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione.
La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:
- durante il periodo di validità temporale della copertura in caso di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, per le spese di resistenza alle pretese di risarcimento avanzate da terzi, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative ove applicabili;
- trascorsi 90 (novanta) giorni dalla decorrenza della polizza, in tutti gli altri casi.

La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società o ad ARAG, nei modi e nei termini dell'Art. 2.21 - Denuncia del Sinistro e dell'Art. 2.22 - Libera scelta del Legale delle Norme che regolano la liquidazione dei sinistri, entro 2 (due) anni dalla cessazione del contratto stesso.
La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.
Si considerano a tutti gli effetti come unico Sinistro:
- vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Art. 9.7 - Validità territoriale
Nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi, spese di resistenza alle pretese di risarcimento avanzate da terzi nonché di procedimento penale, l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel bacino del Mare Mediterraneo sempreché il foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.
In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nello Stato Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

Art. 9.8 - Calcolo del premio e variazione del numero degli Addetti
Ai fini del calcolo del premio, il Contraente deve dichiarare il numero degli Addetti, che viene indicato nella Scheda di polizza.
Qualora negli anni successivi a quello della stipula del contratto il numero degli Addetti dovesse appartenere ad una "fascia di Addetti" (vedere Tabella che segue) diversa da quella dichiarata e riportata nella scheda di polizza o comunicata, il Contraente sarà tenuto a comunicare per iscritto alla Società le variazioni in

aumento o diminuzione che si sono verificate nel corso dell'anno, almeno 15 giorni prima della scadenza della rata annua, al fine di consentire l'esatto conteggio del premio dovuto. La Società provvederà ad emettere un nuovo contratto in base alla nuova fascia risultante a tale data, mentre il pagamento di quanto dovuto dal Contraente potrà essere differito di ulteriori quindici giorni rispetto a quanto previsto dall'articolo 1.3 - Pagamento del premio e decorrenza delle garanzie delle Norme che regolano il contratto in generale.

Si conviene tra le Parti che:

1) in caso di omessa comunicazione da parte del Contraente dell'esatto numero degli Addetti, se al momento del Sinistro tale numero risulti compreso in una fascia superiore a quella precedentemente comunicata, l'indennizzo dovuto dalla Società sarà ridotto in base alla regola proporzionale di cui all'articolo 1893, comma 2, del Codice e, in ogni caso, nei limiti dei massimali ridotti in eguale proporzione;
2) la Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie (quali il libro unico del lavoro prescritto dall'Art. 39 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 e il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).

Fino 3 addetti
Oltre 3 fino 5 addetti
Oltre 5 fino 8 addetti
Oltre 8 fino 12 addetti
Oltre 12 fino 15 addetti
Oltre 15 fino 18 addetti
Oltre 18 fino 21 addetti
Oltre 21 fino 25 addetti
Oltre 25 fino 30 addetti
Oltre 30 addetti

Art. 9.9 - Massimale

L'assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza del massimale previsto per il caso assicurativo ed indicato nella Scheda di polizza, senza limite di denunce per anno assicurativo.

Art. 9.10 - Risoluzione del contratto a seguito di: fallimento - concordato preventivo - inabilitazione o interdizione del Contraente - alienazione o liquidazione dell'azienda o dell'attività indicata in polizza

Il contratto si risolve di diritto in caso di fallimento, inabilitazione o interdizione del Contraente o qualora questi venga ammesso a concordato preventivo. Dalla risoluzione del contratto stesso consegue inoltre che le azioni in corso si interrompono con liberazione della Società da ogni ulteriore prestazione e con obbligo della stessa al rimborso del premio pagato e non goduto.

Il Contraente che non dia comunicazione alla Società dell'alienazione a titolo oneroso o gratuito, di trasformazione dell'azienda o di modifica dell'attività indicata in polizza, rimane obbligato al pagamento del premio.

I diritti e gli obblighi del Contraente si trasferiscono all'acquirente o al successore se questi, avuta notizia dell'esistenza del presente contratto, entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del premio successivo alla alienazione o alla trasformazione non dichiara alla Società, mediante lettera raccomandata, che non intende subentrare nel contratto. Spettano, in tal caso, alla Società i premi relativi al periodo dell'assicurazione in corso.

10. SEZIONE ASSISTENZA

Art. 10.1 – Garanzia Base

La Società si obbliga nei limiti delle singole prestazioni e alle condizioni che seguono a mettere a disposizione dell'Assicurato una prestazione di immediato aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di uno degli eventi indicati nel presente articolo.

Le prestazioni per la persona sono erogate in conseguenza di un infortunio e sono valide per il titolare dell'Azienda, i suoi familiari, i suoi dipen-

denti ed i clienti purchè l'infortunio sia avvenuto all'interno dei locali assicurati.
Le prestazioni per l'Azienda sono erogate per l'immobile indicato nella scheda di polizza nel quale viene svolta l'attività assicurata.

Gestione dei sinistri ed erogazione delle prestazioni: la Società, per l'erogazione delle prestazioni di assistenza nonché per la gestione e liquidazione dei sinistri relativi alla presente Sezione, si avvale dell'impresa IMA Italia Assistance S.p.A. - Piazza Indro Montanelli, 20 – 20099 Sesto San Giovanni e della sua Struttura Organizzativa.

La Struttura Organizzativa provvede:

1) **al reperimento telefonico di artigiani** nel caso siano necessari per interventi di ripartizione e/o manutenzione ordinaria e a fornire nel più breve tempo possibile informazioni in merito a:
   - idraulici;
   - elettricisti;
   - fabbri;
   - vetrai;
   - servizi di pronto interevento ed Autorità Pubbliche.

   Resta a totale carico dell'Assicurato il relativo costo (uscita, manodopera, materiali, ecc.);

2) **all'invio di un idraulico in caso di emergenza,** con spese di uscita e di manodopera, con il massimo di € 350,00 a carico della Società. Tale prestazione è operante per i seguenti eventi:
   a) allagamento dei locali dell'Azienda assicurata, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubazioni fisse dell'impianto idraulico del fabbricato;
   b) mancanza d'acqua nei locali dell'Azienda assicurata provocata da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubazioni fisse dell'impianto idraulico del fabbricato;
   c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico–sanitari dell'Azienda assicurata, provocato da otturazione delle tubazioni fisse di scarico dell'impianto idraulico del fabbricato;

3) **all'invio di un elettricista in caso di emergenza,** con spese di uscita e di manodopera, con il massimo di € 350,00 a carico della Società.
   Tale prestazione è operante per i seguenti eventi:
   a) mancanza di corrente elettrica nell'Azienda assicurata provocata da guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna, alle prese di corrente;
   b) guasto o rottura provocata dai ladri all'impianto d'allarme dell'Azienda assicurata;

4) **all'invio di un fabbro in caso di emergenza,** con spese di uscita e di manodopera, con il massimo di € 350,00 a carico della Società.
   Tale prestazione è operante per i seguenti eventi:
   a) smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o rottura della serratura provocata dai ladri, esclusa quella elettronica, che rendono impossibile l'accesso ai locali dell'Azienda assicurata;
   b) inefficienza dei sistemi di protezione e chiusura dei locali dell'Azienda assicurata provocata da furto tentato o consumato, incendio, fulmine, esplosione o scoppio, atti vandalici o allagamento tale da compromettere la sicurezza dei locali stessi;

5) **all'invio di un vetraio in caso di emergenza,** con spese di uscita e di manodopera, con il massimo di € 350,00 a carico della Società, a seguito di furto tentato o consumato, incendio, fulmine, esplosione, scoppio ed atti vandalici, se viene compromessa l'efficienza delle vetrine o porte

vetrate dell'Azienda assicurata;

6) **a far intervenire una guardia giurata** a seguito di furto tentato o consumato, incendio, fulmine, esplosione, scoppio ed atti vandalici, se viene compromessa l'efficienza dei mezzi di chiusura dell'Azienda assicurata ed esiste l'oggettivo pericolo di furto o atti vandalici, con spese a carico della Società con il massimo di quindici ore;

7) **al rientro anticipato dell'Assicurato alla sua abitazione** a causa di furto, tentato furto, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, atti vandalici o allagamento avvenuti nella Azienda assicurata, organizzandolo con il mezzo ritenuto più idoneo (aereo classe turistica, treno prima classe od altro) con spese relative a carico della Società. Nel caso in cui l'Assicurato, per rientrare più rapidamente, debba abbandonare il proprio veicolo in loco, sarà messo a sua disposizione un ulteriore biglietto per il successivo recupero del veicolo stesso. Tale prestazione è operante solo se l'Assicurato può fornire adeguate informazioni sugli eventi che danno luogo alla richiesta di rientro anticipato, documentandole successivamente ed a richiesta;

8) **al trasporto in autoambulanza** qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio causato da scippo/rapina, avvenuti nell'Azienda assicurata, necessiti di essere trasportato dal centro di pronto soccorso presso il quale è stato ricoverato alla propria abitazione.
La Struttura Organizzativa invierà direttamente un'autoambulanza, con costi a carico della Società;

9) **a inviare un taxi**, qualora, in alternativa alla prestazione trasporto in autoambulanza, l'Assicurato, dimesso dal pronto soccorso, debba rientrare alla sua abitazione. La Società terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di € 150,00;

10) **ad inviare un medico generico al domicilio in Italia** qualora, a seguito di infortunio avvenuto all'interno dell'Azienda, l'Assicurato necessiti di un medico dalle ore 20 alle ore 8 o nei giorni festivi e non riesca a reperirlo.

La Struttura Organizzativa, accertata la necessità della prestazione, provvederà ad inviare a spese della Società uno dei medici convenzionati.
In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa organizzerà, in via sostitutiva, il trasferimento dell'Assicurato nel centro medico idoneo più vicino mediante autoambulanza;

11) **al pronto intervento per danni da acqua** qualora, a seguito di danni causati da spargimento d'acqua, si renda necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento dei locali assicurati e del relativo contenuto. La Struttura Organizzativa provvede all'invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura, tenendo la Società a proprio carico il costo dell'intervento fino ad un massimo di € 350,00.
La prestazione è dovuta per i seguenti casi:
a) allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi dei locali assicurati, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico;
b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dei locali assicurati, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

La prestazione non è dovuta:
- per il caso a), relativamente a sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.); a sinistri dovuti a rottura delle tubature

esterne del fabbricato e a sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato;
- per il caso b), relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari.

12) all'invio di un serrandista per interventi di emergenza qualora l'Assicurato ne abbia la necessità per un intervento di emergenza presso la propria Azienda. La Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo la Società a proprio carico l'uscita e la manodopera fino ad un massimo di € 350,00.
La prestazione è operante per i seguenti casi:
- smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura delle saracinesche che rendano impossibile l'accesso all'Azienda;
- quando sia compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura delle saracinesche dell'esercizio, in modo tale da non garantirne la sicurezza, a seguito di furto o di tentato furto, incendio, esplosione, scoppio, allagamento;

13) all'invio di un frigorista per interventi di emergenza qualora l'Assicurato ne abbia la necessità per un intervento di emergenza presso la propria Azienda. La Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo la Società a proprio carico l'uscita e la manodopera fino ad un massimo di € 350,00. La prestazione è dovuta nel caso in cui, a seguito di guasto elettrico del frigorifero, dell'impianto elettrico o della valvola termostatica, si verifichi il mancato o irregolare funzionamento dell'impianto di refrigerazione;

14) a fornire informazioni sulle **società di consulenza specializzate nella selezione del personale** qualora l'Assicurato desideri avere nominativi, indirizzi e recapiti delle società di consulenza specializzate nella selezione del personale. La Struttura Organizzativa potrà fornire telefonicamente l'elenco, gli indirizzi ed i recapiti telefonici di tali società di consulenza, appartenenti alle associazioni di categoria specializzate;

15) a fornire **informazioni sulle società di lavoro temporaneo** qualora l'Assicurato desideri avere i nominativi delle società con autorizzazione ministeriale ad occuparsi di lavoro temporaneo. Telefonando alla Struttura Organizzativa potrà ricevere le informazioni desiderate;

16) a fornire **informazioni sulla normativa del lavoro temporaneo** qualora l'Assicurato desideri avere informazioni relativamente alle norme di legge che regolano il lavoro temporaneo con particolare riferimento a:
- definizione di lavoro temporaneo;
- ammissibilità e limitazioni dell'utilizzo;
- soggetti abilitati alla fornitura;
- oggetto del contratto;
- obblighi dell'impresa utilizzatrice;
- obblighi dell'impresa fornitrice;
- modalità di assunzione: tempo determinato e tempo indeterminato;
- forma del contratto;
- sanzioni.

Telefonando alla Struttura Organizzativa, ponendo i propri quesiti, riceverà le informazioni richieste.
Sono escluse informazioni relative agli aspetti sindacali, previdenziali, retributivi e al pubblico impiego.

Art. 10.2 - Esclusioni
E' premesso che:
1) la Società non è tenuta a fornire prestazioni o a pagare indennizzi in alternativa a titolo di compensazione per quanto sopra previsto se l' Assicurato non ne usufruisce per sua scelta o perché non ne ha la neces-

sità;
2) la Struttura Organizzativa non si assume responsabilità alcuna per i danni conseguenti ad un suo mancato intervento dovuto a caso fortuito o forza maggiore;
3) la Struttura Organizzativa non si assume responsabilità alcuna derivante dalle azioni eventualmente intraprese dall' Assicurato a seguito delle informazioni rilasciate, in quanto in nessun caso il servizio ha il carattere della consulenza.

L' assicurazione non opera:
a) in caso di mancata autorizzazione da parte della Struttura Organizzativa;
b) per le conseguenze di guerra, insurrezioni, tumulti popolari;
c) in conseguenza di atti dolosi dell'Assicurato;
d) per le conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell' atomo, naturali o provocati, nonché per le conseguenze determinate dall' accelerazione di particelle atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc…);
e) in conseguenza di eruzioni vulcaniche o movimenti tellurici.

Inoltre, l'assicurazione non opera per:
f) guasti e otturazioni di rubinetti nonché di apparecchi o tubazioni mobili;
g) rottura delle tubazioni esterne ai locali dell'Azienda assicurata nonché dell' impianto idraulico generale dell' edificio in cui essa è situata;
h) tracimazione dovuta a rigurgiti di fogna;
i) guasto o cattivo funzionamento della caldaia o del bruciatore;
j) guasto al cavo di alimentazione di energia elettrica ai locali dell'Azienda assicurata a monte del contatore;
k) corto circuito provocato da imperizia, negligenza o dolo dell' Assicurato;
l) interruzione delle forniture di acqua e/o energia elettrica da parte degli enti erogatori.

Art. 10.3 - Eccedenze di massimali
Tutte le eccedenze di massimale dovranno essere regolate direttamente dall'Assicurato.

Art. 10.4 - Validità Territoriale
L'assicurazione è prestata in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano. La garanzia prevista al punto 7), "Rientro anticipato dell'Assicurato alla sua abitazione" è prestata per il rientro dell'Assicurato al domicilio da tutti i Paesi del mondo.
Sono comunque esclusi i seguenti Paesi: Afghanistan, Antartico, Cocos, Georgia del sud, Herad e Mc Donald, Iraq, Isola Bouvet, Isola Christmas, Isola Pitcairn, Isole Chagos, Isole Falkland, Isole Marshall, Isole Minori, Isole Salomone, Isole Wallis e Futura, Kiribati, Micronesia, Nauru, Niue, Palau, Sahara Occidentale, Samoa, Sant'Elena, Somalia, Terre Australi Francesi,Timor Occidentale, Timor orientale, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu.
Non sono inoltre fornite prestazioni e garanzie in tutti i paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

NORME DI LEGGE RICHIAMATE IN POLIZZA

Testo articoli del Codice Civile e del Codice Penale richiamati nel contratto.

CODICE CIVILE

Art. 1341 Condizioni Generali di Contratto
Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 1342 Contratto concluso mediante moduli o formulari
Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.
Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 1892 Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.
L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno.
Se il Sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Se il Sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1894 Assicurazione in nome o per conto di terzi
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al

rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli Artt. 1892 e 1893.

Art. 1898 Aggravamento del rischio
Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.
L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.
Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il Sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Art. 1901 Mancato pagamento del premio
Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese.
La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1907 Assicurazione parziale
Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del Sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Art. 1910 Assicurazione presso diversi assicuratori
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.
Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.
Nel caso di Sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'Art. 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.
L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

Art. 1914 Obbligo di salvataggio
L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.
Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del Sinistro, anche se il

loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.
L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del Sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.
L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.
L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

Art. 1915 Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio
L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.
Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 1916 Diritto di surrogazione dell'assicuratore
L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.
Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.
L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Art. 1917 Assicurazione della responsabilità civile
Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.
L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.
Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.

Art. 2049 Responsabilità dei padroni e dei committenti
I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

CODICE PENALE

Articolo 583 Circostanze aggravanti
La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni:
1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un ` incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;
   La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:
   1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
   2) la perdita di un senso;
   3) la perdita di una arto, o una mutilazio-

ne che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Art. 649 Non punibilità e querela della persona offesa, per fatti commessi a danno di congiunti
Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti da questo titolo in danno:
1) del coniuge non legalmente separato;
2) di un ascendente o discendente o di un affine in linea retta, ovvero dell'adottante o dell'adottato;
3) di un fratello o di una sorella che con lui convivano.

I fatti preveduti da questo titolo sono punibili a querela della persona offesa, se commessi a danno del coniuge legalmente separato, ovvero del fratello o della sorella che non convivano coll'autore del fatto, ovvero dello zio o del nipote o dell'affine in secondo grado con lui conviventi.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai delitti preveduti dagli Artt. 628, 629 e 630 e ad ogni altro delitto contro il patrimonio che sia commesso con violenza alle persone.

Ed. 01/03/2014

3 INFORMATIVA PRIVACY

3 INFORMATIVA PRIVACY

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti

Art. 13 D.Lgs. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali.

Gentile Cliente,
per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano.

Quali dati raccogliamo

Si tratta di dati (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica) che Lei stesso od altri soggetti[1] ci fornite; tra questi ci possono essere anche dati di natura sensibile[2] (idonei, ad esempio, a rivelare il Suo stato di salute), indispensabili per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi.
Il conferimento di questi dati è in genere necessario per il perfezionamento del contratto assicurativo e per la sua gestione ed esecuzione; in alcuni casi è obbligatorio per legge, regolamento, normativa comunitaria od in base alle disposizioni impartite da soggetti quali l'Autorità Giudiziaria o le Autorità di vigilanza[3]. In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste; il rilascio facoltativo di alcuni dati ulteriori relativi a Suoi recapiti può, inoltre, risultare utile per agevolare l'invio di avvisi e comunicazioni di servizio.

Perché Le chiediamo i dati

I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra Società per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa e ai servizi forniti[4], ai relativi adempimenti normativi, nonché ad attività di analisi dei dati (esclusi quelli di natura sensibile), secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, correlate a valutazioni statistiche e tariffarie; ove necessario potranno essere acquisiti ed utilizzati dalle altre società del nostro Gruppo[5] e saranno inseriti in un archivio clienti di Gruppo.
I Suoi dati potranno essere comunicati solo ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano o in operazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi connessi all'attività assicurativa[6].
Poiché fra i Suoi dati personali ve ne sono alcuni di natura sensibile (ad esempio, relativi al Suo stato di salute) potremo trattarli soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito consenso.

Come trattiamo i Suoi dati

I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione; saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, solo dal personale incaricato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa[7].

Quali sono i Suoi diritti

La normativa sulla privacy (artt. 7-10 D. Lgs. 196/2003) Le garantisce il diritto ad accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, a richiederne l'aggiornamento, l'integrazione, la rettifica o, nel caso i dati siano trattati in violazione di legge, la cancellazione.
Titolari del trattamento dei Suoi dati sono UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (www.unipolsai.it) e Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. (www.unipol.it), entrambe con sede in Via Stalingrado 45 - 40128 Bologna[8].
Per l'esercizio dei suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali sono comunicati i dati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, potrà rivolgersi al "Responsabile per il riscontro agli interessati", presso UnipolSai Assicurazioni S.p.A., Via Stalingrado, 45, Bologna, privacy@unipolsai.it

Inoltre, collegandosi al sito www.unipolsai.it nella sezione Privacy o presso il suo agente/intermediario troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all'invio di comunicazioni di informazione e promozione commerciale sui prodotti o servizi di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. e delle altre società del Gruppo Unipol.

– NOTE –

1) Ad esempio, contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali; organismi associativi (es. ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, altri soggetti pubblici.
2) Sono i dati idonei a rivelare non solo lo stato di salute, ma anche convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni, od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico, o sindacale. Sono considerati particolarmente delicati, seppur non sensibili, anche i c.d. dati giudiziari relativi a sentenze o indagini penali.
3) Ad esempio: IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d'Italia, AGCM, Garante Privacy, oppure per gli adempimenti in materia di accertamenti fiscali con le relative comunicazioni all'Amministrazione finanziaria, nonché gli obblighi di identificazione, registrazione ed adeguata verifica della clientela ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D.Lgs. 231/07), nonché di segnalazione di eventuali operazioni ritenute sospette all'UIF presso Banca d'Italia, ecc.
4) Ad esempio, per predisporre o stipulare contratti assicurativi (compresi quelli attuativi di forme pensionistiche complementari, nonché l'adesione individuale o collettiva a Fondi Pensione istituiti dalla Società), per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento o l'esecuzione di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per la prevenzione e l'individuazione, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l'esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; per l'adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali;per l'analisi di nuovi mercati assicurativi; per la gestione ed il controllo interno; per attività statistico-tariffarie.
5) Gruppo Assicurativo Unipol, con capogruppo Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. cui è affidata la gestione di alcuni servizi condivisi per conto delle altre società del Gruppo. Le società facenti parte del Gruppo Unipol sono visibili sul sito di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. (www.unipol.it).
6) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e trattati, in Italia o anche all'estero (ove richiesto) verso Paesi dell'Unione Europea o terzi rispetto ad essa, da soggetti che fanno parte della c.d. "catena assicurativa" come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; SIM; Società di gestione del risparmio; banche depositarie per i Fondi Pensione, medici fiduciari, periti, autofficine, legali; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; nonché ad enti ed organismi, anche propri del settore assicurativo, aventi natura pubblica o associativa per l'adempimento di obblighi normativi e di vigilanza, altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per il Riscontro).
7) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.
8) Nonché, in base alle garanzie assicurative da Lei eventualmente acquistate e limitatamente alla gestione e liquidazione dei sinistri, UniSalute S.p.A, con sede in Bologna, via Larga, 8.

USA_Info_Cont_01 – ed. 1/01/2014

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 375349
Capitale Sociale i.v. Euro 1.977.533.765,65 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA 00818570012 - R.E.A. 511469
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.,
iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte
del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046

www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

Modello 3222 – Ed. 01.03.2014